REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REGIONE PUGLIA

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB S1/PZ

Anno XLII | BARI, 29 GIUGNO 2011 | N. **102**

Sede Presidenza Giunta Regionale

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
c) leggi e regolamenti regionali;
d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
k) richieste di referendum con relativi risultati;
l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
b) deliberazioni della Giunta regionale;
c) determinazioni dirigenziali;
d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
f) atti degli Enti Locali;
g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
h) statuti di enti locali;
i) concorsi;
j) avvisi di gara;
k) annunci legali;
l) avvisi;
m) rettifiche;
n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

INSERZIONI

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

Gli avvisi da pubblicare ai sensi della L.R. n. 11/2001 sono gratuiti.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righi per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119.**

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

ABBONAMENTI

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119.**

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Costo singola copia € 1,34.

Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:

Libreria Piazzo - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;

Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia;

Libreria Casa del Libro - Mandese R. - Viale Liguria, 80 - Taranto.

SOMMARIO

"Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti".

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 giugno 2011, n. 1321
L.R. n. 6/2004 - Adesione della Regione Puglia alla Fondazione Pino Pascali - Museo di Arte Contemporanea di Polignano a mare, di cui alla Dgr n. 352 del 10.02.2010. Trasmissione atti alla Commissione consiliare.
Pag. 18969

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 giugno 2011, n. 1322
L.R. n. 6/2004 - Adesione della Regione Puglia alla Fondazione Carnevale di Putignano di cui alla Dgr n. 353 del 10.02.2010. Trasmissione atti alla Commissione consiliare.
Pag. 18970

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 giugno 2011, n. 1323
L.R. n. 6/2004 - Adesione della Regione Puglia alla Fondazione Fòcara di Novoli onlus di cui alla Dgr n. 2480 del 16.11.2010. Trasmissione atti alla Commissione consiliare.
Pag. 18971

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 giugno 2011, n. 1325
P.O. PUGLIA FESR 2007/2013 - Asse II - Linea d'intervento 2.1. Attuazione Azione 2.1.4: approvazione "scheda d'intervento" e "Programma Operativo" del Servizio "Catasto Scarichi Idrici-catasto delle utenze non ricomprese negli agglomerati individuati dal PTA".
Pag. 18972

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 giugno 2011, n. 1326
Approvazione del "Protocollo d'Intesa" per l'assunzione in gestione e l'esercizio, da parte di AQP S.p.A., dell'impianto di affinamento per il riutilizzo in agricoltura delle acque reflue dell'impianto di depurazione a servizio del Comune di Trinitapoli (BT).
Pag. 18974

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 giugno 2011, n. 1333
LL.RR. n. 34/80 e n. 6/04 - Adesione in qualità di socio ordinario all'Associazione Europea delle Vie Francigene. Variazioni compensative L.R. 28/01 - art. 42 comma 2 e s.m.i.
Pag. 18990

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 giugno 2011, n. 1335
Comune di Leverano (LE) - Art.2 D.P.R. n.447/98 - L.R. n. 20/2001 - Individuazione di nuove aree destinate ad insediamenti produttivi. Ampliamento della zona artigianale in variante al P.R.G. Controllo di compatibilità di cui all'art. 11, comma 7 L.R. 20/2001
Pag. 19000

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 giugno 2011, n. 1336
Approvazione del Programma regionale di informazione, formazione ed educazione alla sostenibilità per gli anni 2011 - 2012.
Pag. 19005

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 giugno 2011, n. 1337
Legge regionale 4/12/2006 n. 33 art. 6 - Revoca della Deliberazione di Giunta regionale n. 1874/2010 - Approvazione nuovo Regolamento della Consulta regionale dello Sport.
Pag. 19025

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 giugno 2011, n. 1338
D.G.R. n. 2648/2010 ad oggetto "L.R. n. 39/1980, art. 11 - Avvio del procedimento per lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata (IZSPB), con sede in Foggia". Conclusione del procedimento con esito negativo.
Pag. 19030

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 giugno 2011, n. 1359
Autorità d'ambito della Puglia: nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 12 della Legge Regionale, n. 9 del 30 maggio 2011.
Pag. 19032

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 giugno 2011, n. 1363
P.O. FSE 2007-2013 "Asse II - Occupabilità" (categoria di spesa 65). Potenziamento dei servizi già effettuati presso i centri per l'impiego mediante l'utilizzo del personale degli Enti della Formazione Professionale. Approvazione Linee Guida e integrazione dell'Atto d'intesa, approvato dalla G.R. con delibera n. 23 del 20/1/2009, tra la Regione Puglia e le Province Pugliesi.
Pag. 19034

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 giugno 2011, n. 1364
Approvazione Protocollo di Intesa tra Regione Puglia ed Ufficio Scolastico Regionale per la costruzione dello Osservatorio Regionale dei Sistemi di Istruzione e Formazione in Puglia. Istituzione dell'Osservatorio.
Pag. 19057

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 giugno 2011, n. 1365
Costituzione di un "Gruppo di lavoro" finalizzato alla organizzazione del trasferimento nella nuova sede degli uffici regionali.
Pag. 19065

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 giugno 2011, n. 1366
Legge regionale approvata dal Consiglio regionale con Deliberazione n. 33 del 14/06/2011, art. 14 - Adempimenti per l'acquisizione delle azioni della Società Acquedotto Pugliese SpA in titolarità della Regione Basilicata da parte della Regione Puglia.
Pag. 19066

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 giugno 2011, n. 1367
D.G.R. n. 2973 del 28/12/2010: adempimenti per il trasferimento dei fondi destinati alla distribuzione dei farmaci inclusi nel PHT.
Pag. 19068

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 giugno 2011, n. 1368
P.O. FSE Puglia 2007-2013 "Asse II - Occupabilità" (categoria di spesa 65). Potenziamento dei servizi già effettuati presso i centri per l'impiego mediante l'utilizzo del personale degli Enti della Formazione Professionale. DD.GG.RR. nn. 136 del 31/1/2011 e 563 del 24/3/2011. Ulteriore proroga dei termini.
Pag. 19074

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 giugno 2011, n. 1321

L.R. n. 6/2004 - Adesione della Regione Puglia alla Fondazione Pino Pascali - Museo di Arte Contemporanea di Polignano a mare, di cui alla Dgr n. 352 del 10.02.2010. Trasmissione atti alla Commissione consiliare.

Asssente l'Assessore al Mediterraneo, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Attività Culturali e Audiovisivi, confermata dal Dirigente del Servizio Attività Culturali, riferisce quanto segue l'Ass. Barbanente:

La legge regionale n. 6/04 avente ad oggetto: "*Norme organiche in materia di spettacolo e norme di disciplina transitoria delle attività culturali*" prevede all'art. 11 che la Regione possa aderire o partecipare alla costituzione di enti o fondazioni di cui all'articolo 12 del codice civile che, senza scopi di lucro, abbiano finalità nei settori di cui alla stessa legge.

Con la delibera di Giunta Regionale n.352 del 10/2/2010, la Regione Puglia ha aderito alla *Fondazione Pino Pascali - Museo di Arte Contemporanea* di Polignano a mare, in qualità di Partecipante fondatore e con delibera n. 674 del 12/04/2011 ha rinnovato l'adesione, stabilendo in € 50.000,00 la quota di partecipazione annua.

Per mero errore materiale la suddetta DGR n. 352/10 non riportava, tra gli adempimenti previsti, la trasmissione degli atti alla competente commissione consiliare e la previsione della partecipazione agli organi statutari della Fondazione di un rappresentante della Regione. Pertanto, con il presente atto, ad integrazione dell'iter procedurale previsto dall'art.5 della L.R. n. 34/ 80, si propone l'invio della DGR n. 352/10 e della successiva DGR n. 674/11 alla competente commissione consiliare per il previsto parere.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI U.P.B. 04.01.01

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria, sia di entrata che di spesa e dalla stessa non derivano oneri a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, ai sensi dell'art. 4 comma 4°, lettera k, della L.R. n. 7/97.

LA GIUNTA REGIONALE

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore relatore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio Attività culturali e audiovisivi e dal Dirigente del Servizio Attività Culturali.

Per quanto sopra esposto che qui s'intende integralmente richiamato, a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- **di trasmettere** ai sensi dell'art.5 L.R. n.34/80, la DGR n. 352/10 e la successiva DGR n. 674/11, relative all'adesione alla *Fondazione Pino Pascali - Museo di Arte Contemporanea* di Polignano a mare, alla competente Commissione Consiliare per l'acquisizione del previsto parere;

- **di assicurare** la presenza, in organi statutari della suddetta Fondazione, di un rappresentante della Regione Puglia, designato con decreto del Presidente della G.R. così come previsto dalle delibere di G.R. nn 836/98-1567/99;

- **di dare atto** che il presente provvedimento sarà notificato alla *Fondazione Pino Pascali - Museo di Arte Contemporanea* di Polignano a mare;

- **di pubblicare** il presente provvedimento sul BURP e nel sito ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta — Il Presidente della Giunta
Dott. Romano Donno — Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 giugno 2011, n. 1322

L.R. n. 6/2004 - Adesione della Regione Puglia alla Fondazione Carnevale di Putignano di cui alla Dgr n. 353 del 10.02.2010. Trasmissione atti alla Commissione consiliare.

Assente l'Assessore al Mediterraneo, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Attività Culturali e Audiovisivi, confermata dal Dirigente del Servizio Attività Culturali, riferisce quanto segue l'Ass. Barbanente:

La legge regionale n. 6/04 avente ad oggetto: "*Norme organiche in materia di spettacolo e norme di disciplina transitoria delle attività culturali*" prevede all'art. 11 che la Regione possa aderire o partecipare alla costituzione di enti o fondazioni di cui all'articolo 12 del codice civile che, senza scopi di lucro, abbiano finalità nei settori di cui alla stessa legge.

Con la delibera di Giunta Regionale n.353 del 10/2/2010, la Regione Puglia ha aderito alla Fondazione Carnevale di Putignano, in qualità di Partecipante fondatore e con delibera n. 674 del 12/04/2011 ha rinnovato l'adesione, stabilendo in € 50.000,00 la quota di partecipazione annua.

Per mero errore materiale la suddetta DGR n. 353/10 non riportava, tra gli adempimenti previsti, la trasmissione degli atti alla competente commissione consiliare e la previsione della partecipazione agli organi statutari della Fondazione di un rappresentante della Regione. Pertanto, con il presente atto, ad integrazione dell'iter procedurale previsto dall'art.5 della L.R. n. 34/ 80, si propone l'invio della DGR n. 353/10 e della successiva DGR n. 674/11 alla competente commissione consiliare per il previsto parere.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI U.P.B. 04.01.01

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria, sia di entrata che di spesa e dalla stessa non derivano oneri a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, ai sensi dell'art. 4 comma 4°, lettera k, della L.R. n.7/97.

LA GIUNTA REGIONALE

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore relatore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio Attività culturali e audiovisivi e dal Dirigente del Servizio Attività Culturali.

Per quanto sopra esposto che qui s'intende integralmente richiamato, a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- **di trasmettere** ai sensi dell'art.5 L.R. n.34/80, la DGR n. 353/10 e la successiva DGR n. 674/11, relative all'adesione alla *Fondazione Carnevale di Putignano,* alla competente Commissione Consiliare per l'acquisizione del previsto parere;

- **di assicurare** la presenza, in organi statutari della suddetta Fondazione, di un rappresentante della Regione Puglia, designato con decreto del Presidente della G.R. così come previsto dalle delibere di G.R. nn 836/98-1567/99;

- **di dare atto** che il presente provvedimento sarà notificato alla **Fondazione Carnevale di Putignano**;

- **di pubblicare** il presente provvedimento sul BURP e nel sito ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta — Il Presidente della Giunta
Dott. Romano Donno — Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 giugno 2011, n. 1323

L.R. n. 6/2004 - Adesione della Regione Puglia alla Fondazione Fòcara di Novoli onlus di cui alla Dgr n. 2480 del 16.11.2010. Trasmissione atti alla Commissione consiliare.

Assente l'Assessore al Mediterraneo, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Attività Culturali e Audiovisivi, confermata dal Dirigente del Servizio Attività Culturali, riferisce quanto segue l'Ass. Barbanente:

La legge regionale n. 6/04 avente ad oggetto: "*Norme organiche in materia di spettacolo e norme di disciplina transitoria delle attività culturali*" prevede all'art. 11 che la Regione possa aderire o partecipare alla costituzione di enti o fondazioni di cui all'articolo 12 del codice civile che, senza scopi di lucro, abbiano finalità nei settori di cui alla stessa legge.

Con la delibera di Giunta Regionale n.2480 del 16/11/2010, la Regione Puglia ha aderito alla ***Fondazione Fòcara di Novoli onlus***, in qualità di Partecipante fondatore e con atto costitutivo stipulato in data 28.02.2011 è stata stabilita in € 50.000,00 la quota di partecipazione annua.

Per mero errore materiale la suddetta DGR n. 2480/10 non riportava, tra gli adempimenti previsti, la trasmissione degli atti alla competente commissione consiliare e la previsione della partecipazione agli organi statutari della Fondazione di un rappresentante della Regione. Pertanto, con il presente atto, ad integrazione dell'iter procedurale previsto dall'art.5 della L.R. n. 34/ 80, si propone l'invio della DGR n. 2480/10 alla competente commissione consiliare per il previsto parere.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n.28/01 SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI U.P.B. 04.01.01

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria, sia di entrata che di spesa e dalla stessa non derivano oneri a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, ai sensi dell'art. 4 comma 4°, lettera k, della L.R. n. 7/97.

LA GIUNTA REGIONALE

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore relatore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio Attività culturali e audiovisivi e dal Dirigente del Servizio Attività Culturali.

Per quanto sopra esposto che qui s'intende integralmente richiamato, a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- **di trasmettere** ai sensi dell'art.5 L.R. n.34/80, la DGR n. 2480/10, relative all'adesione alla ***Fondazione Fòcara di Novoli onlus***, alla competente Commissione Consiliare per l'acquisizione del previsto parere;

- **di assicurare** la presenza, in organi statutari della suddetta Fondazione, di un rappresentante della Regione Puglia, designato con decreto del Presidente della G.R. così come previsto dalle delibere di G.R. nn 836/98-1567/99;

- **di dare atto** che il presente provvedimento sarà notificato alla ***Fondazione Fòcara di Novoli onlus***;

- **di pubblicare** il presente provvedimento sul BURP e nel sito ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 giugno 2011, n. 1325

P.O. PUGLIA FESR 2007/2013 - Asse II - Linea d'intervento 2.1. Attuazione Azione 2.1.4: approvazione "scheda d'intervento" e "Programma Operativo" del Servizio "Catasto Scarichi Idrici - catasto delle utenze non ricomprese negli agglomerati individuati dal PTA".

L'Assessore alle Opere Pubbliche e Protezione Civile, Avv. Fabiano Amati, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile dell'A.P. "Supporto alla gestione della tutela delle acque", confermata dal Dirigente del Servizio Tutela delle Acque, nonché Responsabile della Linea d'intervento 2.1 del P.O. FESR 2007-2013, riferisce quanto segue.

Com'è noto, con l'atto deliberativo di Giunta Regionale del 26 maggio 2009, n.850, è stato approvato il Programma Pluriennale di Attuazione (PPA) dell'Asse II del P.O. FESR 2007-2013.

La Linea d'Intervento 2.1 del citato Asse II, comprende, tra l'altro, l'Azione 2.1.4, finalizzata al *Miglioramento del sistema dell'informazione, del monitoraggio e del controllo* tra i cui soggetti beneficiari, a seguito della *"Procedura di Consultazione scritta - sezione beneficiari"*, giusta nota dell'Autorità di Gestione del PO FESR Puglia 2007 - 2013 prot. n. 3059 del 26 maggio 2010, oltre alla Regione Puglia, sono ricompresi anche gli Enti Locali, il Gestore del Servizio Idrico Integrato, l'Autorità di Bacino, l'ARPA Puglia, l'ATO Rifiuti, l'ATO acque, i soggetti privati e/o le persone fisiche, le imprese e/o le persone giuridiche, i Consorzi di Bonifica, gli Enti/Istituti Pubblici di Ricerca e/o le Università.

L'Azione 2.1.4, nel cui ambito sono inseriti diversi *"Servizi"*, ha una dotazione finanziaria complessiva pari ad € 12.601.200,00= il cui riparto è avvenuto con deliberazioni di Giunta Regionale n.1640 del 12 luglio 2010 e n.2586 del 30 novembre 2010.

Tra i citati Servizi rientra anche quello relativo al "***catasto degli scarichi idrici catasto delle utenze non ricomprese negli agglomerati previsti dal Piano di Tutela delle Acque",*** per il quale si è provveduto a dare corso alle procedure negoziali con le *"Amministrazioni Provinciali"* in qualità di soggetti pubblici competenti allo svolgimento delle funzioni e dei compiti riferiti alle materie di cui trattasi ai sensi e per gli effetti della L.R. n.17 del 30 novembre 2000, giusta *"scheda d'intervento"* allegata.

In adempimento a quanto previsto dal citato provvedimento deliberativo n.2586/2010 è stato predisposto il relativo *"Programma Operativo"* anch'esso allegato al presente atto.

Si deve aggiungere, inoltre, che tenuto conto del fatto che l'avvio delle attività in parola comprende, in via preliminare, la fase di acquisizione delle necessarie informazioni prodromiche alla realizzazione del catasto, sono state predisposte, ai fini soprattutto di uniformare i relativi dati su tutto il territorio pugliese, apposite *"schede tecniche di rilevamento"* che dovranno essere all'uopo somministrate dalla predette Province.

Va riferito, infine, che in ordine a tutti e tre i citati elaborati sono state acquisite le valutazioni dell'Autorità Ambientale nonché Responsabile dell'Asse II del P.O. FESR 2007-2013 e dell'Autorità di Gestione del P.O. FESR 2007-2013 anche in esecuzione del *"Piano Operativo di Cooperazione tra Autorità di Gestione e Autorità Ambientale"* di cui la Giunta Regionale ha preso atto con propria deliberazione n.1499 del 25 giugno 2010. Gli stessi elaborati sono stati trasmessi ai Presidenti delle Province per eventuali osservazioni e/o suggerimenti.

Quanto all'aspetto finanziario, si deve rilevare che con determinazione del dirigente del Servizio Tutela delle Acque n. 37 del 13 dicembre 2010, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il riparto della somma di € 6.600.000,00 complessivamente assegnata a favore delle sei Province Pugliesi per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti concernenti il Servizio di cui si è detto, nonché assunto il relativo impegno di spesa sul Capitolo 1152010 del Bilancio Vincolato 2010 - Esercizio Finanziario 2010 -Residui di Stanziamento 2008.

Tutto ciò premesso e considerato, si sottopone alle determinazioni della Giunta Regionale.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI:

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.-

Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, *lettere a) e d),* della L.R. n. 7/1997 che detta *"norme in materia di organizzazione dell'Amministrazione Regionale"*.

L'Assessore alle Opere Pubbliche e Protezione Civile, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle OO.PP. e Protezione Civile che si intende qui di seguito integralmente riportata;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Responsabile dell'A.P. "Supporto alla gestione della tutela delle acque" e del Dirigente del Servizio "Tutela delle Acque", nonché Responsabile della Linea d'intervento 2.1 del P.O. FESR 2007-2013, che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;

A voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1) ***DI PRENDERE ATTO e DI APPROVARE***, con riferimento alla Linea d'Intervento 2.1 dell'Asse II, Azione 2.1.4 del PO FESR 2007 - 2013 e per le motivazioni in narrativa indicate che qui si intendono integralmente riportate, i seguenti allegati che costituiscono parte integrante del presente provvedimento:
   a) la *"scheda d'intervento"* relativa al ***Servizio "Catasto degli scarichi idrici catasto delle utenze non ricomprese negli agglomerati previsti dal PTA"***, con la quale si definisce il dettaglio con riguardo al soggetto attuatore, al soggetto beneficiario, alla sintesi delle attività, all'amministrazione responsabile, alle modalità di attuazione dell'intervento;
   b) il *"Programma Operativo"* relativo al citato ***Servizio*** con il quale si disciplina in dettaglio il programma delle attività e la loro durata;

2) ***DI DISPORRE*** che con riferimento all'acquisizione delle necessarie informazioni prodromiche alla realizzazione del catasto, allo scopo di uniformare i relativi dati su tutto il territorio pugliese, provveda il dirigente del Servizio Tutela delle Acque ad approvare le *"schede tecniche di rilevamento"* contenente dati, informazioni e georeferenziazioni degli scarichi ai fini della successiva introduzione, archiviazione e aggiornamento dei dati acquisiti in un apposito sistema informatico dedicato e accessibile all'utenza (database informatizzato); dette schede potranno essere sottoposte ad integrazioni e/o modificazioni a seguito di eventuali successivi interventi normativi nel settore della tutela delle acque;

3) ***DI DARE ATTO*** che il ***Servizio "Catasto degli scarichi idrici -catasto delle utenze non ricomprese negli agglomerati previsti dal PTA",*** rientrante negli interventi previsti nell'Azione 2.1.4 della Linea d'Intervento 2.1 dell'Asse II del P.O. FESR 2007-2013 per l'importo di € *6.600.000,00*, è finanziato nell'ambito della dotazione complessiva alla stessa Azione assegnata pari a ad € *12.601.200,00*, la cui spesa risulta imputata, giusta atto determinativo del dirigente del Servizio Tutela delle Acque n.37 del 13 dicembre 2010, sul Cap. 1152010 del Bilancio Vincolato 2010 - Esercizio Finanziario 2010 - Residui di Stanziamento 2008;

4) ***DI DISPORRE*** la notifica del presente provvedimento a cura del Servizio Tutela delle Acque, *all'Autorità Ambientale nonché Responsabile dell'Asse II del P.O. FESR 2007-2013, all'Autorità di Gestione del P.O. FESR 2007-2013,* nonché alle sei Amministrazioni Provinciali Pugliesi;

5) ***DI DISPORRE***, infine, la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della

Regione Puglia e sul sito internet nella sezione dedicata al Servizio Tutela delle Acque accessibile dal sito ***"www.regione.puglia.it"***.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 giugno 2011, n. 1326

Approvazione del "Protocollo d'Intesa" per l'assunzione in gestione e l'esercizio, da parte di AQP S.p.A., dell'impianto di affinamento per il riutilizzo in agricoltura delle acque reflue dell'impianto di depurazione a servizio del Comune di Trinitapoli (BT).

L'Assessore alle Opere Pubbliche, avv. Fabiano Amati, sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario istruttore, confermata dal Dirigente dell'Ufficio Attuazione e Gestione, e dal Dirigente Servizio Regionale Tutela delle Acque, riferisce quanto segue:

- il Consorzio per la Bonifica della Capitanata, con fondi stanziati nell'ambito del P.O. FESR 2000-2006 - Asse I - Misura 1.2 "*Risorse idriche per le aree rurali e per l'agricoltura*", interventi di tipologia B), ha realizzato un impianto di affinamento per il riutilizzo in agricoltura delle acque reflue, situato nelle immediate vicinanze dell'impianto di depurazione dei reflui urbani a servizio del Comune di Trinitapoli della Provincia Barletta-Andria-Trani, allo stato attuale gestito dall'AQP S.p.A. in qualità di Gestore del Servizio Idrico Integrato;
- l'impianto di affinamento rientra tra i beni del Patrimonio della Regione Puglia e sorge su terreni demaniali in agro di Trinitapoli (BT);
- l'impianto di affinamento ha, da progetto, una capacità massima di trattamento di 300 mc/h; ha già funzionato nelle stagioni irrigue 2009 e 2010, in via sperimentale con gestione da parte del Consorzio;
- il recupero dei reflui depurati, altrimenti destinati al rilascio nel mare Adriatico attraverso il *Canale Cinque Metri* immissario del *Canale Carmosino*, ha una specifica valenza ambientale, alla luce del fatto che lo scarico del depuratore interessa un'area individuata quale area sensibile (Lago Salpi) ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 152/06;
- ai sensi e per gli effetti dell'art.12, comma 2, del D.M. 12/06/2003 n.185 l'acqua reflua recuperata sarà conferita dal titolare/gestore dell'impianto di recupero al titolare/gestore della rete di distribuzione, senza oneri a carico di quest'ultimo;
- la relativa rete di distribuzione irrigua è gestita dal Consorzio per la Bonifica della Capitanata ed è funzionante;
- l'AQP S.p.A., ai sensi della Convenzione del S.I.I., è il Gestore dell'impianto depurativo dei reflui urbani a servizio del Comune di Trinitapoli della Provincia di Barletta-Andria-Trani, il cui recapito finale è rappresentato, in linea con quanto previsto dal Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia, dal mare Adriatico;
- non è oggetto della predetta Convenzione stessa del S.I.I., ai sensi dell'art. 3 (Definizione dell'affidamento) comma 3.c, il servizio di fognatura e/o depurazione per usi diversi da quelli civili o per usi in cui quelli civili non sono a carattere prevalente, laddove il carattere di prevalenza è determinato dal maggior volume scaricato per usi civili rispetto ai restanti usi;
- con Legge Regionale n. 27 del 21 ottobre 2008, concernente modifiche e integrazioni alla L.R. 6 settembre 1999, n.28, all'art. 1, è stato compreso nella gestione del Servizio Idrico Integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acque ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque usate, l'affinamento delle acque reflue laddove necessario a perseguire gli obiettivi di qualità stabiliti dal Piano di Tutela delle Acque (PTA);
- lo stesso citato art.1 della L.R. n. 27/08, ha previsto l'emanazione di un regolamento regionale che detti norme e misure finalizzate a favorire il riciclo delle acque e il riutilizzo delle acque reflue depurate che, attualmente, non risulta essere stato approvato dalla Regione Puglia;
- il Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia (PTA), ai sensi e per gli effetti dell'art.121 del D.Lgs. n.152/2006, è stato approvato in via definitiva con Deliberazione del Consiglio Regionale n.230 del 20 ottobre 2009;

- lo stesso citato Piano di Tutela, ai sensi dell'art.5 del DM n.185/2003, *"Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell'art.26, comma 2, del D. Lgs. 11 maggio 1999, n.152"*, ha definito un primo elenco degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane da destinare al riutilizzo, già progettati o in fase di realizzazione o già esistenti, tra i quali risulta essere compreso l'impianto del Comune di Trinitapoli e ha stabilito criteri di priorità;
- nell'ambito dell'attività di programmazione P.O. FESR 2007-2013, azione 2.1.2, l'Ufficio Attuazione e Gestione del Servizio Tutela delle Acque della Regione Puglia ha svolto un'attività ricognitiva sullo stato delle infrastrutture di affinamento esistenti sul territorio regionale e, in esito a detta attività ricognitiva, è emerso che la filiera per il recupero e riutilizzo dei reflui rivenienti dall'impianto di depurazione di Trinitapoli (BT) è in condizioni di piena efficienza. Con Deliberazione n. 2637 del 30 novembre 2010, la Giunta regionale ha proceduto alla presa d'atto della ricognizione svolta;
- con riferimento all'impianto di depurazione in parola, il Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia ha previsto il suo inserimento tra quelli per i quali è necessario il perseguimento degli obiettivi di qualità;
- il Servizio regionale di Tutela delle Acque ha promosso una serie di incontri e tavoli tecnici con l'ATO Puglia, la Provincia Barletta-Andria-Trani, il Comune di Trinitapoli, il Consorzio per la Bonifica della Capitanata, nonché il Gestore del S.I.I. AQP S.p.A. al fine di consentire il passaggio in gestione dell' impianto di affinamento dal Consorzio ad AQP;
- pertanto a seguito dei suddetti incontri è stato predisposto di concerto tra i partecipanti il *Protocollo d'Intesa*, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, che disciplina l'assunzione in gestione e l'esercizio dell'impianto di affinamento da parte di AQP S.p.A., indicando gli adempimenti di ciascuno dei soggetti interessati;
- il Protocollo d'Intesa viene quindi sottoposto alle determinazioni della Giunta regionale ai fini della sua approvazione prima della relativa sottoscrizione;

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

Il presente atto rientra nella competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art.4, lettera d), della L.R. n. 7/1997 che detta *"norme in materia di organizzazione dell'Amministrazione Regionale"*.

L'Assessore alle Opere Pubbliche, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle OO.PP., che si intende qui di seguito integralmente riportata;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Funzionario Istruttore, del Dirigente dell'Ufficio Attuazione e Gestione e del Dirigente del Servizio Regionale "Tutela delle Acque", che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;

A voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. DI PRENDERE ATTO del documento "Protocollo d'Intesa" per l'assunzione in gestione e l'esercizio, da parte di AQP S.p.A., dell'impianto di affinamento per il riutilizzo in agricoltura delle acque reflue dell'impianto di depurazione a servizio del Comune di Trinitapoli (BT);

2. DI APPROVARE il documento di cui al precedente punto 1 del presente dispositivo che è riportato in allegato e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. DI PRENDERE ATTO INOLTRE che con la sottoscrizione del *Protocollo d'intesa* in questione, i soggetti interessati assumono formale impegno, ognuno per quanto di propria competenza, a garantire l'avvio all'esercizio dell'impianto in parola, da parte di AQP S.p.A, entro la corrente stagione irrigua 2011;

4. DI DISPORRE la notifica del presente provvedimento, a cura del Servizio Tutela delle Acque, all'ATO Puglia, alla Provincia Barletta-Andria-Trani, al Servizio "Demanio e Patrimonio" della Regione Puglia, al Comune di Trinitapoli (BT), al Consorzio per la Bonifica della Capitanata, nonché al Gestore del S.I.I. AQP S.p.A;

5. DI DISPORRE la pubblicazione sul B.U.R.P. del presente atto.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

Assunzione in gestione ed avvio all'esercizio dell'Impianto di Affinamento per il riutilizzo in agricoltura delle acque reflue dell'impianto di depurazione a servizio del Comune di TRINITAPOLI della Provincia di Barletta – Andria - Trani da parte dell'Acquedotto Pugliese S.p.A. Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale Puglia

PROTOCOLLO D'INTESA

L'anno 2011, il giorno _____ del mese di _____., in Bari,

tra

la *Regione Puglia*,

e

la Provincia di Barletta - Andria - Trani, di seguito Provincia BT

e

l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale per la Gestione del Servizio Idrico Integrato nella Regione Puglia, di seguito ATO Puglia,

e

l'Acquedotto Pugliese S.p.A., di seguito AQP,

e

il Consorzio di Bonifica della Capitanata, di seguito denominato *Consorzio*

PREMESSO

- che, in data 30 Settembre 2002 veniva stipulata tra l'AQP S.p.A. e il Commissario Delegato per l'emergenza socio - economica - ambientale in Puglia, ai sensi dell'O.M. 3184/2002, la *"Convenzione per la Gestione del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale Puglia"*, di seguito Convenzione del S.I.I.;
- che, con il predetto atto convenzionale e relativo disciplinare allegato, sono stati definiti i rapporti inerenti la gestione del S.I.I. dell'ATO Puglia, di cui all'art. 8 L.R. 28/1999 e

s.m.i., con salvezza dell'esercizio dei poteri ordinari in materia da parte della Regione Puglia e dell'Autorità d'Ambito a seguito di sua costituzione;

- che, in data 20.12.2002 è stata istituita l'Autorità d'Ambito, denominata *"ATO Puglia"*, avente personalità giuridica di diritto pubblico, mediante sottoscrizione di apposita "*Convenzione di Cooperazione regolante i rapporti fra Enti Locali dell'Ambito Territoriale Ottimale della Regione Puglia"*;
- che, l' art. 148, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006 dispone che *"l'Autorità d'ambito è una struttura dotata di personalità giuridica costituita in ciascun ambito territoriale ottimale delimitato dalla competente regione, alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche";*
- che, l'art. 1 della Legge Regionale 26 marzo 2007, n. 8 recante *"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 settembre 1999, n. 28 (Delimitazione degli Ambiti Territoriali Ottimali e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli enti locali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36)"* ha stabilito che *"I Comuni e le Province ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale per le risorse idriche (ATO), al fine di garantire la gestione unitaria del Sistema Idrico Integrato (SII) secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità e per l'esercizio delle funzioni sopra riportate, costituiscono un consorzio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) sulla base dello schema di convenzione approvato dalla Regione"*;
- che, l'art. 2 della stessa Legge ha, inoltre, stabilito che *"l'Autorità d'Ambito denominata "ATO Puglia", costituita con convenzione in data 20.12.2002, è un consorzio di enti locali ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267"* e che la Regione introduce nello schema di convenzione, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 1724 del 06.11.2002, le modifiche necessarie intese ad adeguarne il contenuto all'articolo 31, terzo comma, del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;
- che, con delibera regionale n. 1846 del 13.11.2007 la Regione Puglia ha approvato lo Schema di Convenzione per la costituzione, ai sensi del predetto art. 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, del Consorzio obbligatorio tra i Comuni e le Province

ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale Pugliese, denominato *"Autorità d'Ambito per la Gestione del Servizio Idrico Integrato della Regione Puglia (ATO PUGLIA)"*;

- che, il *Consorzio obbligatorio* dell'ATO Puglia è stato costituito con delibera assembleare n.1 del 27 giugno 2008;
- che il Consorzio, con fondi stanziati nell'ambito del P.O. FESR 2000-2006 – Asse I – Misura 1.2 "*Risorse idriche per le aree rurali e per l'agricoltura*", interventi di tipologia B), ha realizzato un impianto di affinamento per il riutilizzo in agricoltura delle acque reflue, situato nelle immediate vicinanze dell'impianto di depurazione dei reflui urbani a servizio del Comune di Trinitapoli della Provincia di Barletta – Andria - Trani allo stato attuale gestito dall'AQP S.p.A. in qualità di gestore del Servizio Idrico Integrato;
- che l'impianto di affinamento rientra tra i beni del Patrimonio regionale;
- che l'impianto di affinamento ha, da progetto, una capacità massima di trattamento, espressa in termini idraulici, di 300 mc/h ;
- che è stato realizzato dal Consorzio un bacino della capacità di 900.000 mc per l'accumulo delle acque reflue affinate;
- che è stato previsto e realizzato il collegamento del citato bacino di accumulo con l'impianto di affinamento;
- che la relativa rete di distribuzione irrigua è stata realizzata dal Consorzio, è già funzionante ed è attualmente gestita dal Consorzio medesimo;
- che è stato realizzato il collegamento della citata rete di distribuzione con il bacino di accumulo tramite impianto di sollevamento e condotta premente, dimensionati per una portata di 300 l/s (1080 mc/h);
- che la Provincia di Foggia, con Determinazione Dirigenziale n. 15542006 del 04/07/2006, ha rilasciato autorizzazione allo scarico dell'impianto depurativo a servizio del Comune di Trinitapoli nel Canale Cinque Metri e che, con nota n. 9865 del 07/10/2009, il Sindaco di Trinitapoli ha provveduto ad inoltrare richiesta di rinnovo dell'autorizzazione stessa;
- che la Provincia di Foggia ha già rilasciato, ai sensi del D. Lgs. n.152 del 3 aprile 2006 – Parte Terza – e dell'art.6 del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del

Territorio e del Mare n.185 del 12 giugno 2003, con provvedimento n. 3634 del 01.12.2008, autorizzazione allo scarico con finalità di riutilizzo delle acque rivenienti dall'impianto di affinamento;

- che l'impianto di affinamento ha già funzionato nelle stagioni irrigue 2009 e 2010, in via sperimentale con gestione da parte del Consorzio;
- che ai sensi e per gli effetti dell'art.12, comma 2, del D.M. 12/06/2003 n.185 *l'acqua reflua recuperata è conferita dal titolare dell'impianto di recupero al titolare della rete di distribuzione, senza oneri a carico di quest'ultimo*;
- che l'AQP S.p.A., ai sensi della Convenzione del S.I.I., è il Gestore del predetto impianto depurativo dei reflui urbani a servizio del Comune di Trinitapoli della Provincia di Barletta – Andria - Trani, il cui recapito finale è rappresentato, in linea con quanto previsto dal Piano di Tutela delle Acque, approvato in via definitiva con *Deliberazione del Consiglio Regionale n.230 del 20 ottobre 2009,* dal Canale Cinque Metri e quindi, tramite il Canale Carmosino, dal Mare Adriatico;
- che, non è oggetto della predetta Convenzione stessa, ai sensi dell'art. 3 *(Definizione dell'affidamento)* comma 3.c, il servizio di fognatura e/o depurazione per usi diversi da quelli civili o per usi in cui quelli civili non sono a carattere prevalente, laddove il carattere di prevalenza è determinato dal maggior volume scaricato per usi civili rispetto ai restanti usi;
- che, con *Legge Regionale n. 27 del 21 ottobre 2008, concernente modifiche e integrazioni alla L.R. 6 settembre 1999, n.28*, all'art. 1, è stato compreso nella gestione del Servizio Idrico Integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acque ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque usate, *l'affinamento delle acque reflue laddove necessario a perseguire gli obiettivi di qualità stabiliti dal Piano di Tutela delle Acque (PTA)*;
- che, lo stesso citato art.1 della L.R. n. 27/08, ha previsto l'emanazione di un *regolamento regionale* che detti norme e misure finalizzate a favorire il riciclo delle acque e il riutilizzo delle acque reflue depurate che, attualmente, non risulta essere stato approvato dalla Regione Puglia;

- che, il *Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia (PTA)*, ai sensi e per gli effetti dell'art.121 del D.Lgs. n.152/2006, è stato approvato in via definitiva con *Deliberazione del Consiglio Regionale n.230 del 20 ottobre 2009*;
- che, lo stesso citato Piano di Tutela, ai sensi dell'art.5 del DM n.185/2003, "*Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell'art.26, comma 2, del D. Lgs. 11 maggio 1999, n.152"*, ha definito un primo elenco degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane da destinare al riutilizzo, già progettati o in fase di realizzazione o già realizzati, tra i quali risulta essere compreso l'impianto di Trinitapoli (BT), e ha stabilito criteri di priorità.
- che, i suddetti impianti devono rispettare quanto previsto dal citato decreto ministeriale e da eventuali sue successive modificazioni e/o integrazioni;
- che, con riferimento all'impianto di depurazione in parola, il Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia ha ravvisato nell'affinamento una specifica valenza ai fini del perseguimento degli obiettivi di qualità del corpo idrico recettore, trattandosi di impianto che interessa un'Area Sensibile (Lago Salpi) ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs. n. 152/06;
- che, *il documento di rimodulazione del Piano d'Ambito*, approvato dall'assemblea dell'ATO Puglia in data 27 ottobre 2009, ha tra l'altro previsto, in coerenza con il PTA, il programma di recupero e di riutilizzo delle acque reflue, stabilendo, altresì, che con riferimento a questi impianti può essere assegnata priorità di attivazione a quelli per i quali sussistono motivazioni d'urgenza, nonché le condizioni per una tempestiva messa in esercizio;
- che, lo stesso *documento di rimodulazione del Piano d'Ambito* prevede che una volta accertato che sussistano le condizioni per la messa in esercizio degli impianti si procederà alla determinazione dei costi necessari alla loro gestione ai fini della necessaria revisione tariffaria.

Tutto ciò premesso e considerato,

SI CONVIENE

1. che AQP, Soggetto Gestore del Servizio Idrico Integrato, rilevi dal Consorzio la gestione dell'impianto di affinamento;

2. che **prima dell'avvio all'esercizio da parte di AQP** dell'impianto di affinamento per il riutilizzo in agricoltura delle acque reflue dell'impianto di depurazione a servizio del Comune di Trinitapoli in Provincia BT*:*

   a) con verbale di consegna ed allegato verbale di consistenza ed inventario, da sottoscrivere entro 10 (dieci) giorni dalla sottoscrizione del presente protocollo, tra il Servizio Demanio e Patrimonio della Regione Puglia, il Consorzio e l'AQP S.p.A., si darà espressamente atto della consegna e della presa in carico dell'impianto in parola all'AQP, in qualità di Soggetto Gestore del Servizio Idrico Integrato, sino al punto immediatamente a valle della stazione di ultrafiltrazione;

   b) il Consorzio di Bonifica della Capitanata predisporrà, entro 15 (quindici) giorni dalla sottoscrizione del presente protocollo, un *"Programma di utilizzo della risorsa irrigua"*, finalizzato a definire il periodo di funzionamento del citato impianto di affinamento e provvederà a trasmetterlo all'AQP S.p.A., nonché alla Provincia BT, alla Regione Puglia – Servizio Tutela delle Acque ed all'ATO Puglia;

3. che la stagione irrigua inizia il 1° aprile e termina il 30 novembre;

4. che, durante il periodo non irriguo, **i volumi idrici non richiesti dall'utenza irrigua** dovranno essere comunque affinati ed immessi nel relativo bacino di accumulo realizzato dal Consorzio**;**

5. che, lo **scarico di emergenza** dell'impianto di affinamento è previsto avvenga come da autorizzazione allo scarico rilasciata dalla Provincia competente nell'attuale recapito dell'impianto di depurazione costituito dal Canale Cinque Metri;

6. che, la **gestione della rete di distribuzione irrigua** è di competenza del *Consorzio di Bonifica della Capitanata.*

Tutto quanto premesso, tra le parti come sopra costituite, si conviene e si stipula il presente "Protocollo d'intesa", così come segue:

ART. 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2

(Definizione dell'affidamento e stato di consistenza delle opere)

Oggetto del presente *"Protocollo d'Intesa"* sono l'assunzione in gestione e l'esercizio dell'impianto di affinamento per il riutilizzo in agricoltura delle acque reflue dell'impianto di depurazione a servizio del Comune di Trinitapoli della Provincia di BT, come definito nello stato di consistenza ed inventario allegato ai verbali di consegna tra Servizio Demanio e Patrimonio, l'AQP S.p.A. ed il Consorzio di Bonifica della Capitanata.

Si intende, pertanto, che l'impianto di affinamento ha origine con l'opera di presa, alimentata dalle acque reflue urbane depurate effluenti dall'impianto di depurazione a servizio del Comune di Trinitapoli, e termina con la stazione di ultrafiltrazione inclusa.

Le opere accessorie poste immediatamente a valle della stazione di ultrafiltrazione diventano parte della rete irrigua in quanto funzionali alla stessa**.**

ART. 3

(Consegna dell'opera)

La consegna dell'impianto di affinamento dal Consorzio all'Acquedotto Pugliese S.p.A. si intenderà avvenuta con il *"Verbale di consegna"* richiamato nelle premesse.

ART. 4

(Esercizio dell'opera)

Le parti danno atto che l'esercizio dell'impianto di affinamento di cui al presente protocollo avverrà con le modalità previste nel presente protocollo, nel verbale di consegna e nell'autorizzazione provinciale allo scarico richiamati in premessa, **nel corso della stagione irrigua 2011** e secondo il *"Programma di utilizzo della risorsa irrigua"* redatto dal Consorzio di Bonifica della Capitanata.

ART. 5

(Termini di validità del Protocollo d'Intesa)

L'affidamento in gestione dell'impianto di affinamento per il riutilizzo in agricoltura delle acque reflue dell'impianto di depurazione a servizio del Comune di Trinitapoli, ha durata per il medesimo periodo di validità della vigente Convenzione del S.I.I., richiamata nelle premesse, e quindi fino al 31.12.2018, fatte salve successive e diverse disposizioni

emanate dalla Regione Puglia in merito alla competenza della gestione delle opere oggetto del presente protocollo.

ART. 6

(Tempi di consegna dei reflui affinati)

La consegna delle acque reflue trattate dall'impianto di affinamento, ai fini della distribuzione irrigua, avverrà tutto l'anno grazie all'opera di accumulo realizzata dal Consorzio.

Durante il periodo di cui al comma precedente, l'AQP si impegna a trattare nell'impianto di affinamento le acque reflue depurate sino alla concorrenza massima strutturale impiantistica ed a consegnarle al Consorzio che si impegna ad immetterle integralmente nel bacino di accumulo ed a provvedere alla successiva distribuzione nel distretto irriguo denominato "n. 17 del Comprensorio Irriguo della Sinistra dell'Ofanto".

Il Consorzio si riserva la facoltà di modificare il *"Programma di utilizzo della risorsa irrigua"* in relazione alla possibile mutazione delle esigenze degli utilizzatori finali, dandone comunicazione all'AQP S.p.A., all'ATO Puglia, alla Provincia BT ed alla Regione Puglia – Servizio Tutela delle Acque ed all'ARPA Puglia con congruo anticipo rispetto all'inizio della stagione irrigua.

ART. 7

(Sospensione erogazione acque affinate)

Nel caso in cui, durante il periodo irriguo e non, per qualsivoglia motivo l'AQP S.p.A. dovesse sospendere la fornitura delle acque trattate ne darà preventiva comunicazione al Consorzio, alla Provincia BT, alla Regione Puglia – Servizio Tutela delle Acque e all'ATO Puglia.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente, nulla a qualsiasi titolo sarà dovuto da l'AQP S.p.a. in favore del Consorzio.

L'AQP S.p.A. si riserva la facoltà di sospendere in parte o in tutto l'erogazione delle acque affinate, anche senza preventiva comunicazione e senza che ciò possa comportare motivo di richiesta di risarcimento ad alcun titolo da parte del Consorzio, esclusivamente nel caso di improvviso malfunzionamento dell'impianto di depurazione e/o di affinamento per **cause**

impreviste ed imprevedibili non riconducibili alla volontà del gestore AQP;

ART.8

(Sospensione trattamenti di affinamento)

Qualora durante il periodo di impiego delle acque affinate il Consorzio, decida di non utilizzare in parte o in tutto la risorsa ne dovrà dare comunicazione all'AQP, alla Provincia BT, alla Regione Puglia – Servizio Tutela delle Acque e all'ATO Puglia, indicando i tempi di non utilizzazione della risorsa e la relativa motivazione.

Il Gestore AQP pertanto, nei tempi di cui al comma precedente, sospenderà i trattamenti di affinamento limitandosi, a sensi dell'art. 8 del D.M. 185/03, a restituire all'ambiente un refluo secondo i limiti di emissione e le eventuali prescrizioni dettate dall'autorizzazione allo scarico rilasciata dalla Provincia competente.

ART. 9

(Controlli di qualità delle acque reflue affinate ai fini del riutilizzo)

Il Gestore dell'impianto di affinamento AQP, fatta salva la verifica di funzionamento dell'impianto a regime, ha l'obbligo di effettuare gli **autocontrolli di competenza** ai sensi dell'art. 7 del DM 185/03 e di rispettare i requisiti di qualità dell'effluente dell'impianto di affinamento, nel punto di consegna dei volumi idrici destinati all'utenza irrigua, durante il periodo di utilizzazione della risorsa, secondo le modalità e la frequenza prescritte dall'autorizzazione allo scarico con finalità di riutilizzo rilasciata dalla Provincia.

La Provincia prescriverà, nel provvedimento autorizzativo allo scarico con finalità di riutilizzo, la modalità e la frequenza dei **controlli ai sensi degli artt. 7 e 11 del DM 185/03** che dovranno essere effettuati dal gestore AQP per quanto riguarda l'impianto di affinamento e dal gestore Consorzio per quanto riguarda la rete di distribuzione irrigua.

Il Gestore AQP dell'impianto di affinamento dovrà provvedere all'immediata sospensione della consegna alla distribuzione irrigua del refluo in uscita dal trattamento di affinamento qualora, nel corso dei controlli, risultino verificarsi le condizioni sospensive di cui all'autorizzazione allo scarico, dandone immediata comunicazione all'ATO Puglia, alla Provincia BT, alla Regione Puglia – Servizio Tutela delle Acque, all'ARPA Puglia ed al Consorzio di Bonifica della Capitanata gestore della rete di distribuzione irrigua.

Ai sensi del presente articolo, il **punto di consegna** alla rete di distribuzione irrigua è individuato nel punto immediatamente a valle della stazione di ultrafiltrazione.

Il Consorzio di Bonifica della Capitanata, in qualità di gestore della rete di distribuzione, in esecuzione di quanto disposto **dall'articolo 11 del DM n. 185/2003**, effettua comunque all'inizio ed al termine della stagione irrigua il monitoraggio dell'acqua distribuita ai fini della verifica dei parametri chimici e microbiologici delle acque reflue recuperate che vengono distribuite e degli effetti ambientali, agronomici e pedologici del riutilizzo e trasmetterà i risultati di tali analisi alla Regione Puglia, Servizio Tutela delle Acque e Servizio Agricoltura, con cadenza annuale così come previsto dalla normativa vigente e nelle more dell'approvazione del "*Regolamento regionale recante norme sulla disciplina del riutilizzo delle acque reflue depurate"*.

I campionamenti dovranno essere concordati preventivamente ed essere effettuati in contraddittorio con il personale responsabile che verrà indicato da AQP.

I campionamenti, salvo casi eccezionali, dovranno essere effettuati nel corso degli ordinari orari lavorativi.

Si stabilisce sin da ora che i campionamenti verranno effettuati immediatamente a valle della stazione di ultrafiltrazione e nel bacino di accumulo immediatamente a monte dell'opera idraulica.

Lo stesso Consorzio provvederà all'immediata comunicazione all'ATO Puglia, alla Provincia BT, alla Regione Puglia – Servizio Tutela delle Acque, all'ARPA Puglia ed al Gestore dell'impianto di affinamento AQP riguardo eventuali anomalie rilevate nel corso delle attività di monitoraggio.

ART. 10

(Comunicazione interventi manutentivi)

L'AQP S.p.A., oltre ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto stesso, che ove incidenti sul processo depurativo verranno preventivamente comunicati al Consorzio oltre che all'ATO Puglia, alla Provincia BT, alla Regione Puglia – Servizio Tutela delle Acque ed all'ARPA Puglia, si riserva la facoltà di intervenire a sua insindacabile discrezione sui processi di depurazione ed affinamento, senza che la stipula del presente protocollo possa costituire ostacolo alcuno.

L'AQP S.p.A. si impegna a comunicare al Consorzio, all'ATO Puglia, alla Provincia BT, alla Regione Puglia – Servizio Tutela delle Acque ed all'ARPA Puglia con congruo anticipo ogni eventuale intervento manutentivo che possa incidere sulla qualità dell'effluente affinato, specificandone la natura, fermo restando il rispetto dei limiti previsti nell'autorizzazione rilasciata dalla competente Provincia.

ART. 11

(Manutenzione a valle del punto di consegna)

Il Consorzio di Bonifica della Capitanata si impegna a provvedere a propria cura e spese alla manutenzione della stazione di pompaggio (vasche, opere civili, idrauliche ed elettromeccaniche) delle acque affinate alla rete irrigua.

ART. 12

(Oneri di gestione e di manutenzione - Corrispettivo del servizio)

Sono a carico del Gestore AQP dell'impianto di affinamento tutti gli oneri di gestione e manutenzione ordinaria rivenienti dalla conduzione delle opere affidate al medesimo ai sensi del presente Protocollo d'Intesa.

Ai sensi della L.R. n. 27/2008, tali oneri verranno compensati al Gestore attraverso la tariffa del Servizio Idrico Integrato, secondo quanto già previsto dal Documento di Rimodulazione del Piano d'Ambito approvato dall'assemblea dei Sindaci dell'ATO in data 27/10/2009.

Gli eventuali interventi di manutenzione straordinaria e/o di adeguamento dell'impianto di affinamento, saranno effettuati a cura del Gestore, previa autorizzazione dell'Autorità d'Ambito e posti a carico della Tariffa del Servizio Idrico Integrato secondo quanto già previsto dal Documento di Rimodulazione del Piano d'Ambito approvato dall'Assemblea dei Sindaci dell'ATO in data 27/10/2009.

A tal riguardo, in ragione del Piano di Utilizzazione trasmesso dal Consorzio, AQP, al termine di ciascun anno di gestione, comunicherà all'ATO Puglia i costi di gestione e manutenzione, anche straordinaria, ai fini della necessaria revisione tariffaria ai sensi di quanto previsto dall'art. 23 comma 1 della Convenzione di Gestione dell'ATO Puglia.

Resta fermo che ai sensi dell'art. 12 del DM n. 185/03 l'acqua reflua affinata e recuperata è conferita dall'AQP gestore dell'impianto di affinamento al Consorzio, quale gestore della rete di distribuzione, senza oneri a carico di quest'ultimo.

ART. 13

(Responsabilità)

Il Gestore dell'impianto di affinamento AQP non risponderà delle eventuali conseguenze derivanti dalla temporanea diminuzione della quantità di refluo affinato, qualora tali circostanze risultassero determinate da cause non riconducibili alla diretta responsabilità dello stesso gestore dell'impianto.

Resta a carico del Consorzio di Bonifica della Capitanata ogni responsabilità sulla rete di distribuzione a valle del punto di consegna di cui al precedente art. 9.

Sarà consentito al Consorzio di Bonifica della Capitanata quale gestore della rete di distribuzione irrigua, previa intesa con l'AQP S.p.A. e nel rispetto delle norme di sicurezza, l'accesso ai manufatti ed agli impianti ove è allocato il punto di consegna alla rete di distribuzione irrigua.

ART. 14

(Monitoraggio)

L'AQP s.p.a. ed il Consorzio dovranno effettuare il monitoraggio tecnico ed economico delle attività e dovranno redigere una relazione sui risultati di gestione.

La relazione dovrà essere trasmessa annualmente alla Regione Puglia – Servizio Tutela delle Acque ed all'ATO Puglia.

La Regione Puglia

Qualifica: _____

Nome e Cognome: _____

Firma: _____

La Provincia di Barletta – Andria - Trani

Qualifica: _____

Nome e Cognome: _____

Firma: _____

Il Consorzio di Bonifica di Capitanata

Qualifica: _____

Nome e Cognome: _____

Firma: _____

L'ATO Puglia

Qualifica: _____

Nome e Cognome: _____

Firma: _____

L'Acquedotto Pugliese S.p.A.

Qualifica: _____

Nome e Cognome: _____

Firma: _____

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 giugno 2011, n. 1333

LL.RR. n. 34/80 e n. 6/04 - Adesione in qualità di socio ordinario all'Associazione Europea delle Vie Francigene. Variazioni compensative L.R. 28/01 - art. 42 comma 2 e s.m.i.

Il Presidente della Giunta Regionale, assente l'Assessore al Mediterraneo, Cultura e Turismo sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Attività Culturali e Audiovisivi, confermata dal Dirigente del Servizio Attività Culturali e dal Capo di Gabinetto, riferisce quanto segue:

"La legge regionale n. 34/80 avente ad oggetto: *Norme per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni e per l'adesione ad enti ed associazioni*, prevede le forme di intervento regionale volte al sostegno e all'incentivazione di iniziative ed attività che contribuiscano al perseguimento delle proprie finalità statutarie.

La legge regionale n. 6/04 avente ad oggetto: "*Norme organiche in materia di spettacolo e norme di disciplina transitoria delle attività culturali*" prevede all'art. 11 che la Regione possa aderire o partecipare alla costituzione di enti o fondazioni di cui all'articolo 12 del codice civile che, senza scopi di lucro, abbiano finalità nei settori di cui alla stessa legge.

Con delibera n.836/98 la Giunta regionale ha fissato i criteri e le modalità di applicazione della L.R. n.34/80. Con successiva D.G.R. n. 1567/99 ha definito le procedure di adesione agli enti ed associazioni.

In tale contesto normativo di riferimento s'inscrive l'azione condotta dalla Regione Puglia nell'ambito delle attività culturali, particolarmente orientata negli ultimi anni, attraverso l'Assessorato al Mediterraneo, Cultura e Turismo, a consolidare e sviluppare esperienze significative e progetti di valorizzazione del territorio regionale, in partenariato e in sinergia con lo Stato, le altre Regioni e con l'Associazionismo culturale qualificato.

Nell'ambito delle attività finalizzate alla conoscenza delle matrici culturali della storia, l'Assessore competente propone di aderire all'Associazione Europea delle Vie Francigene, organismo europeo di coordinamento tra tutti i soggetti che operano per la valorizzazione della 'Via dell'arcivescovo Sigerico'. Il Consiglio d'Europa ha adottato l'itinerario di Sigerico come itinerario ufficiale del Cammino per Roma.Tale itinerario, riconosciuto dal Consiglio d'Europa "Grande itinerario Culturale" è esteso in cinque stati Europei, ovvero Gran Bretagna, Francia, Svizzera, Italia e Stato del Vaticano. Attraverso 44 tappe l'itinerario solca già sette regioni italiane ed attraversa 140 Comuni.

L'Associazione desidera estendere alla Puglia la Via Francigena, un percorso religioso che nel tratto settentrionale europeo ed italiano sta riscuotendo un rilevante interesse in chiave turistica come occasione per la promozione, gestione e valorizzazione delle tradizioni popolari.

L'adesione all'Associazione consente di promuovere il dialogo e lo scambio di esperienze efficaci, relativamente alla valorizzazione del percorso e dei beni culturali con altri itinerari Culturali Europei e del Bacino del Mediterraneo; inoltre consente di svolgere iniziative per far conoscere, tutelare, e valorizzare gli itinerari francigeni.

Con nota prot. n. 1009/11 del 10/05/11, l'Associazione Europea delle Vie Francigene, che non ha fini di lucro, ha richiesto alla Regione Puglia l'adesione come socio ordinario, presentando lo Statuto vigente.

La partecipazione finanziaria della Regione Puglia alla Associazione sarà assicurata per l'esercizio finanziario 2011, con un importo pari a € 4.650,00, a titolo di quota associativa a valere su apposito capitolo della U.P.B. 04.01.01, di pertinenza del Servizio Attività Culturali.

Pertanto si intende aderire all'Associazione con le disponibilità del capitolo 813035 del Bilancio regionale 2011, mediante l'impinguamento di detto capitolo 813035, a seguito di variazione compensativa ai sensi della L.R. 28/01, art.42 comma 2 e s.m.i con prelievo di € 4.650,00 dal capitolo 813020.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n.28/01 SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

U.P.B. 04.01.01

ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

Effettuare ai sensi della L.R. 28/01, articolo 42 comma 2 e L.R. 35/09 art.11 comma 2, le **varia-**

zioni compensative in termini di competenza e cassa, di seguito specificate:

prelevare la somma di € 4.650,00
dal capitolo 813020

assegnare detta somma di € 4.650,00
al capitolo 813035

I capitoli di riferimento sono inseriti nella medesima U.P.B 04.01.01 attribuita al Servizio Attività Culturali.

Il presente provvedimento comporta una spesa di € 4.650,00 a carico del bilancio regionale da finanziare con le disponibilità del capitolo 813035 (U.P.B. 04.01.01) esercizio finanziario 2011, impinguato con la somma di € 4.650,00 quale variazione compensativa dal capitolo 813020.

Al relativo impegno ed alla liquidazione dovrà provvedere il Dirigente del Servizio Attività Culturali con atto dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propongono alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, ai sensi dell'art. 4 comma 4°, lettera k, della L.R. n.7/97.

LA GIUNTA REGIONALE

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal responsabile della P.O. competente, dal Dirigente dell'Ufficio Attività culturali e Audiovisivi e dal Dirigente del Servizio Attività Culturali, dal Capo del Gabinetto;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- **di approvare**, ai sensi della L.R. 28/01, articolo 42 comma 2 e s.m.i. la seguente variazione compensativa in termini di competenza e cassa, di seguito specificate:
  - prelevare la somma di € 4.650,00 dal capitolo 813020
  - assegnare detta somma di € 4.650,00 al capitolo 813035
- **di prendere atto** di quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
- **di aderire** per l'anno 2011 all'Associazione Europea delle vie Francigene, ai sensi dell'art.1 lett.c della L.R. n. 34/80;
- **di prendere atto** dello Statuto vigente, allegato alla presente;
- **di approvare** con il presente provvedimento la spesa di € 4.650,00 come quota associativa di adesione all'Associazione Europea delle Vie Francigene a carico del bilancio regionale da finanziare con le disponibilità del capitolo 813035, esercizio finanziario 2011, così come impinguato con la suddetta variazione compensativa;
- **di trasmettere** ai sensi dell'art.5 l.r.n.34/80, il presente atto alla competente Commissione Consiliare per l'acquisizione del previsto parere;
- **di assicurare** la presenza, in organi statutari, di un rappresentante della Regione Puglia, designato con decreto del Presidente della G.R. così come previsto dalle delibere di G.R. nn 836/98-1567/99;
- **di stabilire** che la data di effettiva adesione, così come disposta dal presente provvedimento, decorrerà dalla data di avvenuta notifica al legale rappresentante dell'Associazione del relativo atto dirigenziale conclusivo del procedimento amministrativo, così come previsto dalla D.G.R. n. 1567/99.
- **di dare atto** che il Dirigente del Servizio Attività Culturali provvederà al relativo atto dirigenziale di impegno e liquidazione della spesa da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario;
- **di pubblicare** il presente provvedimento sul BURP e sul sito ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

Cultural Route of the Council of Europe
Itinéraire Culturel du Conseil de l'Europe
Itinerario Culturale del Consiglio d'Europa

COUNCIL OF EUROPE CONSEIL DE L'EUROPE

ASSOCIAZIONE EUROPEA DELLE VIE FRANCIGENE

S T A T U T O

Articolo 1 – Denominazione, sede e durata

E' costituita l'associazione denominata **"ASSOCIAZIONE EUROPEA DELLE VIE FRANCIGENE"**, titolare dell'abilitazione, concessa dal Consiglio d'Europa, di "réseau porteur" (2007) per la tutela e la valorizzazione della **Via dell'arcivescovo Sigerico**. Tale itinerario, riconosciuto dal Consiglio d'Europa "Grande Itinerario Culturale" (2004), **è la fonte storicamente riconosciuta alla base dell'itinerario principale,** che potrà accorpare varianti francigene italiane ed europee con direttrice Roma, Gerusalemme e Santiago.
La sede sociale è a Fidenza (PR) - Italia, in piazza Duomo n.16, presso Casa Cremonini.
L'associazione potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze.
L'associazione avrà durata sino al 31/12/2050

Articolo 2 - Gli ambiti territoriali di riferimento

Il corridoio territoriale di riferimento è quello del percorso del vescovo Sigerico, dichiarato dal Consiglio d'Europa "Grande Itinerario Culturale", esteso in cinque stati Europei ovvero Gran Bretagna, Francia, Svizzera, Italia e Stato Vaticano. Potranno essere accorpate varianti di area geografica vasta, riferentesi a direttrici viarie storicamente documentabili, convergenti dall'Europa alla Città di Roma e, verso il sud Italia, sino a Gerusalemme, e rilevate secondo gli standard tecnici del percorso principale. Le varianti motivate scientificamente e rilevate tecnicamente dovranno essere accolte ed approvate dall'Assemblea dei Soci, previo parere delle autorità nazionali e regionali competenti.

Articolo 3 – Scopi

L'associazione non ha fini di lucro. Lo scopo sociale è quello di:
- promuovere proficue relazioni con le Istituzioni europee (Consiglio d'Europa e Unione Europea) e le organizzazioni internazionali;
- confermare la stretta collaborazione con l'Istituto Europeo degli Itinerari Culturali di Lussemburgo;

European Association of Vie Francigene – ***carrier network*** **of the Council of Europe**
Association Européenne des Vie Francigene – ***réseau porteur du Conseil de l'Europe***
Associazione Europea delle Vie Francigene – ***rete del Consiglio d'Europa***
Casa Cremonini, Piazza Duomo
I-43036 Fidenza (PR) - Italia
Tel. +39.524.517513/380 – fax +39.524.517501
Email: segreteriagenerale@associazioneviafrancigena.it
Web : www.viafrancigena.eu

- promuovere il dialogo e lo scambio di buone prassi, relativamente alla valorizzazione del percorso, con altri Itinerari Culturali europei e del Bacino del Mediterraneo;
- svolgere iniziative volte a far conoscere, tutelare, promuovere, valorizzare, coordinare, le Vie Francigene europee;
- riunire e coordinare tutti gli Enti pubblici europei sulla Via Francigena secondo il percorso descritto dal vescovo di Canterbury Sigerico, ed estenderlo nella Via Francigena del Sud nel tratto da Roma a Brindisi/Otranto;
- favorire la collaborazione con il mondo ecclesiale, favorendo il dialogo interculturale e interreligioso;
- riunire e coordinare gli Enti, Università ed Associazioni che, ad ogni titolo, operino per lo sviluppo, la valorizzazione e la comunicazione degli itinerari francigeni;
- promuovere la conoscenza e la valorizzazione dei luoghi e dei percorsi devozionali e culturali di pellegrinaggio;
- accogliere nella struttura associativa le altre "aree strada" ovvero le varianti del percorso;
- favorire e tutelare il viaggio dei *pellegrini,* sostenendo e promuovendo, presso gli organi territoriali competenti, la realizzazione di adeguate infrastrutture e servizi, per una migliore fruizione dei percorsi, in una logica di turismo sostenibile;
- concertare e promuovere iniziative unitamente ai soggetti impegnati nel progetto di valorizzazione del Cammino di Santiago de Compostela e di altri Itinerari Culturali europei;
- promuovere e organizzare iniziative per rafforzare nei cittadini la conoscenza delle proprie radici nazionali e consolidare la comune identità europea;
- armonizzare le attività di promozione dei territori, valorizzandone la vocazione culturale e turistica e favorendo la commercializzazione dei prodotti locali;

L'associazione potrà svolgere qualunque attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali.
L'associazione potrà aderire ad altre associazioni, enti e società che svolgono attività nell'ambito del proprio oggetto sociale.

Articolo 4 – Associati

Possono essere membri dell'associazione **le collettività territoriali europee** di dimensione comunale, intercomunale, provinciale (dipartimentale), regionale, (cantonale) e di contea, nonché **le associazioni pubbliche e private senza fini di lucro e non a scopo commerciale**, che svolgono attività in sostegno del progetto complessivo di valorizzazione delle Vie Francigene e che hanno sottoscritto con l'associazione un protocollo di intesa.

Le associazioni devono avere una dimensione minima di carattere provinciale e devono essere presentate all'Assemblea da un Ente Pubblico socio (regione, provincia ecc.) del corrispondente ambito geografico. Nel caso in cui si tratti di un'associazione costituita a livello nazionale, le relazioni saranno mantenute con il vertice nazionale.

Sono previste le seguenti categorie associative:
- **soci fondatori:** sono tutti coloro che hanno aderito all'associazione entro il 30 aprile 2006;
- **soci ordinari:** sono coloro che hanno aderito in data successiva al 30 aprile 2006;
- **soci sostenitori:** sono coloro che, pur non essendo collocati direttamente lungo il percorso di Sigerico, desiderano partecipare ai progetti associativi.

I soci sostenitori che si trovano su una variante legittimata di cui all'articolo 2 e versano la quota associativa annuale acquisiscono il diritto di voto.

L'assemblea potrà altresì nominare, tra i soggetti pubblici e privati,
soci benemeriti e onorari: sono coloro che, per la loro personalità, per la frequenza all'associazione o per aver contribuito finanziariamente o svolto attività a favore dell'associazione stessa, ne hanno sostenuto l'attività e la sua valorizzazione.

Articolo 5 – Amici delle Vie Francigene

Amici delle Vie Francigene sono le associazioni pubbliche e private, senza fini di lucro e non a scopo commerciale, che pur non versando contributi economici svolgono attività in sostegno del progetto complessivo di valorizzazione delle Vie Francigene.

Articolo 6 – Recesso ed esclusione

Recesso. Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere l'associato che non sia più in grado di condividere gli scopi sociali. La comunicazione di recesso dovrà pervenire all'ufficio di Presidenza entro il 31 ottobre dell'anno solare precedente a quello di efficacia del recesso.
Esclusione. L'esclusione sarà deliberata dall'assemblea nei confronti dell'associato che:
1. non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
2. non abbia eseguito per due anni consecutivi l'intero versamento della quota associativa, previa invito scritto del Presidente al socio, con assegnazione ad effettuare il versamento delle quote associative nel termine di 60 giorni dalla sua notificazione;
3. svolga attività in concorrenza o contraria agli interessi dell'associazione.

Le deliberazioni adottate per l'esclusione sono notificate al socio, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Il ricorso contro l'esclusione, a pena di decadenza, deve essere notificato all'ufficio di presidenza, entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento. La presentazione del ricorso non ha effetto sospensivo dell'esclusione e l'eventuale suo accoglimento non dà diritto a risarcimento di danni.
Il recesso o l'esclusione dei soci non danno diritto al rimborso delle quote versate.

Articolo 7 – Organi Sociali

Sono organi dell'associazione:
a) assemblea degli associati;
b) ufficio di presidenza;
c) presidente e vice presidenti;
Tutti i componenti degli organi sociali rimangono in carica per tre anni dalla data di nomina e possono essere rieletti.

Articolo 8 – Assemblea degli Associati

L'assemblea è composta dai legali rappresentanti dei soci fondatori e dei soci ordinari, o da loro delegati.
I soci sostenitori, benemeriti o onorari e l'Istituto Europeo degli Itinerari Culturali sono invitati permanenti dell'assemblea e non hanno diritto di voto. Acquisiscono il diritto di voto coloro che, soddisfando le condizioni previste all'articolo 4, accettano di effettuare il versamento della quota associativa annuale.

La convocazione dell'assemblea degli associati avviene mediante comunicazione scritta, trasmessa almeno dieci giorni prima dell'adunanza, per posta anche elettronica o fax, e contenente il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, con l'ordine del giorno.
L'assemblea delibera in materia di:

1. indirizzi e linee generali dell'associazione;
2. progetti e programmi di promozione;
3. bilancio consuntivo e preventivo;
4. nomina e revoca del presidente, dei vice-presidenti e dell'ufficio di presidenza;
5. determinazione dei compensi e dei rimborsi spesa degli organi sociali;
6. determinazione dell'importo della quota associativa per i soci ordinari;
7. determinazione dell'importo della quota *una tantum* dovuta dai soci sostenitori;
8. esclusione degli associati;
9. modifiche dello statuto;

10. nomina, qualora lo ritenga opportuno, di una Consulta Scientifica Internazionale composta da due studiosi di chiara fama per ciascuna nazione attraversata del percorso francigeno;
11. ammissione, nomina e dimissione dei soci sulla base di quanto previsto al precedente art. 6.

L'assemblea è convocata e si riunisce almeno una volta all'anno, entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. Essa si riunisce per iniziativa dell'ufficio di presidenza o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un quinto dell'assemblea degli associati, previa indicazione degli argomenti da trattare. In questo caso l'assemblea deve riunirsi entro trenta giorni dalla richiesta.
L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza, dal vice presidente anziano.
L'assemblea è validamente costituita:
- in prima convocazione, quando intervengano la metà più uno degli associati aventi diritto al voto;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza dei voti degli associati presenti.
In sede di assemblea, il voto potrà essere effettuato unicamente dal rappresentante legale dell'ente o dell'associazione soci, o da un membro avente delega ufficiale del legale rappresentante.
Ogni socio avente diritto al voto, potrà risultare in possesso di non più di due deleghe di voto oltre alla propria.
La deliberazione di modifica dello Statuto, e dell'eventuale scioglimento dell'associazione, tanto in prima quanto in seconda convocazione, è adottata con i voti di almeno i due terzi degli associati presenti.

Articolo 9 – Ufficio di Presidenza

L'Ufficio di Presidenza è composto da:
- Presidente,
- sei Vice-Presidenti,
- legale rappresentante o suo delegato di sette Province o Dipartimenti o distretti designate tra quelle aderenti all'associazione;
- legale rappresentante o suo delegato di ogni Regione o Cantone o Contea aderente all'associazione;
- Sindaco o suo delegato delle città di Roma e Canterbury;
- Sindaco o suo delegato del Comune che ospita la sede associativa;
- rappresentante dello Stato Vaticano;
- legali rappresentanti o loro delegati di quattrordici Comuni, ubicati di norma in ciascuna delle regioni europee dell'itinerario;

- legali rappresentanti o loro delegati di associazioni socie in misura pari al 10% su scala europea
- cittadini di Paesi membri del Consiglio d'Europa dotati di particolare perizia ed esperienza maturate in uno o più settori attinenti il Programma degli Itinerari Culturali del Consiglio d'Europa, in misura non superiore al 10% rispetto al totale dei componenti

L'Ufficio di Presidenza è convocato su iniziativa del Presidente, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti. In tal caso, il Presidente attiva la convocazione entro quindici giorni dalla richiesta.

La convocazione è fatta tramite raccomandata e/o fax e/o email almeno sette giorni prima dell'adunanza con indicazione degli argomenti all'ordine del giorno.
L'ufficio di presidenza è validamente costituito:
- in prima convocazione, quando intervengano la metà più uno dei componenti;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti espressi dai componenti presenti.
A parità di voti prevale il voto del Presidente.
L'ufficio di presidenza è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione.
Qualora venga a mancare un componente, l'assemblea provvede a sostituirlo nel corso della prima assemblea utile.
Il Presidente ha la rappresentanza legale e processuale e la firma sociale.

Articolo 10 – Presidente e Vice-Presidenti

Il Presidente e sei Vice-Presidenti sono eletti dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Il Presidente rappresenta l'associazione ed è garante del raggiungimento degli scopi e del rispetto dello statuto, convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e dell'Ufficio di Presidenza.
Attua, mediante la collaborazione dei suoi delegati, gli indirizzi gestionali dell'assemblea e dell'Ufficio di Presidenza. Detiene altresì la possibilità di attribuire deleghe operative ai membri dell'Ufficio di Presidenza.
Il Presidente propone all'Assemblea la nomina di sei Vice-Presidenti.
Il Presidente, sentito l'Ufficio di Presidenza, nomina un Vice-Presidente vicario, che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, e definisce l'ordine di anzianità degli altri vice presidenti.

Articolo 11 – Struttura direzionale e operativa

Il Presidente, sentito l'Ufficio di Presidenza, affida le attività afferenti al raggiungimento degli obiettivi di ordinario funzionamento e di sviluppo strategico, programmati dagli organi sociali, a dipendenti degli enti locali soci e a soggetti ritenuti idonei per curricula e competenze, mediante incarichi di collaborazione e assunzioni a tempo determinato.

Articolo 12 – Tesoriere

Il Tesoriere, individuato con le modalità di cui all'articolo 11, ha la responsabilità della corretta gestione finanziaria della associazione. Esercita la funzione contabile e collabora, con la struttura preposta, alla redazione del bilancio di previsione e consuntivo; provvede all'incasso delle entrate dell'Associazione ed al pagamento delle spese, in attuazione delle disposizioni degli organi sociali

Articolo 13 – Finanza e Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione è costituito da immobilizzazioni materiali ed immateriali di proprietà dell'associazione stessa.
Le entrate dell'associazione sono costituite:

- dalle quote annuali versate dagli associati;
- da eventuali quote straordinarie deliberate dall'assemblea in relazioni a particolari
- iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- da contributi economici dello Stato, delle Regioni, della UE e di altri enti o soggetti,
- pubblici o privati (associazioni e non associazioni);
- da donazioni, sovvenzioni o lasciti di terzi od associati
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

La quota associativa annuale che i soci fondatori e i soci ordinari sono tenuti a versare è deliberata dall'assemblea, su proposta dell'ufficio di presidenza e deve essere versata dai soci entro il 30 aprile dell'esercizio di competenza.
L'entità della quota annua dovrà comunque essere diversificata per tipologia di Ente e, quanto ai Comuni e alle omologhe entità territoriali europee, commisurata al numero degli abitanti.
L'assemblea dei soci decide l'importo della quota *una tantum* dovuta dai soci sostenitori da versarsi al momento dell'adesione.

Articolo 14 – Esercizio sociale

L'esercizio sociale dell'associazione coincide con l'anno solare.
Il bilancio consuntivo, corredato da una relazione illustrativa dell'attività svolta nell'esercizio di riferimento dagli organi dell'associazione, è approvato dall'assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale; entro la stessa data l'assemblea approva il bilancio preventivo per l'esercizio in corso.

Articolo 15 –Organo di revisione

L'organo di revisione dei conti è composto da uno a tre membri, designati dall'assemblea.
L'organo, se di composizione collegiale, determina al proprio interno il presidente ed esercita la funzione di controllo amministrativo e contabile a tutela del corretto uso delle risorse dell'associazione; esamina il bilancio preventivo ed il conto consuntivo e redige apposite relazioni accompagnatorie; partecipa, se convocato, alle riunioni dell'ufficio di presidenza e dell'assemblea, con diritto al rimborso delle spese sostenute nell'espletamento delle sue funzioni.

Articolo 16 – Scioglimento

In caso di scioglimento dell'associazione l'assemblea delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio per fini di pubblica utilità.

Articolo 17 - Disposizioni generali

La versione originale italiana del presente statuto è la sola dotata di valore legale. Qualunque controversia derivante o connessa al presente atto e i rapporti tra associati dallo stesso atti dipendente sarà di esclusiva competenza del foro di Parma con applicazione del diritto italiano.
Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 giugno 2011, n. 1335

Comune di Leverano (LE) - Art. 2 D.P.R. n. 447/98 - L.R. n. 20/2001 - Individuazione di nuove aree destinate ad insediamenti produttivi. Ampliamento della zona artigianale in variante al P.R.G. Controllo di compatibilità di cui all'art. 11, comma 7 L.R. 20/2001

L'Assessore alla Qualità del Territorio, Prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'Istruttoria espletata dal Responsabile della P.O. di Lecce, di seguito esplicitata, e confermata dal Dirigente d'Ufficio e dal Dirigente del Servizio Urbanistica, riferisce quanto segue:

""Con nota protocollo n. 1147 del 21.01.2011, pervenuta all'Assessorato Qualità del Territorio in data 08.02.2011, e acquisita al protocollo regionale n. 1072 del 08.02.2011, il Comune di Leverano ha trasmesso gli elaborati scritto-grafici relativi alla variante al P.R.G. finalizzata alla individuazione di aree da destinare ad attività produttive da attuare mediante un Piano di Insediamenti Produttivi (P.I.P. - art. 27 della Legge n. 865/1971) ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n. 447/98 e ss.mm.ii. nonché ai sensi del combinato disposto dell'art. 36 della L.R. n. 22/06 recante norme in materia di "Procedimenti di approvazione dei piani per insediamenti produttivi in variante agli strumenti urbanistici vigenti" che rinvia, in particolare, alle procedure previste dall'art. 11, comma 7, della L.R. n. 20/01 "Norme generali di governo e uso del territorio".

Il Comune di Leverano con D.C.C. n. 59 del 28.10.2009, avente ad oggetto "Individuazione nuova area per insediamenti produttivi in variante al PRG, ai sensi dell'art. 2 del DPR 447/98", ha adottato la variante in oggetto e con D.C.C. n. 34 del 15.12.2010 avente ad oggetto "Delibera di C.C. n. 59 del 28.10.2009, individuazione nuova area per insediamenti produttivi in variante al PRG, ai sensi dell'art. 2 del DPR 447/98. Adozione provvedimenti", si è determinato in ordine alle osservazioni proposte e pervenute.

Con la citata nota comunale, l'Amministrazione Comunale ha trasmesso i seguenti atti scrittografici (in unica copia):

- D.C.C. n. 59 del 28.10.2009, avente adoggetto "Individuazione nuova area per insediamenti produttivi in variante al PRG, ai sensi dell'art. 2 del DPR 447/98"
- D.C.C. n. 34 del 15.12.2010 avente ad oggetto "Delibera di C.C. n. 59 del 28.10.2009, individuazione nuova area per insediamenti produttivi in variante al PRG, ai sensi dell'art. 2 del DPR 447/98. Adozione provvedimenti"
- Relazione - Analisi Sostenibilità Ambientale
- Verifica della rispondenza della variante al PRG per individuazione nuova area insediamenti ai piani sovraordinati vigenti (DRAG e PTCP)
- Allegato A - Relazione tecnico-illustrativa con verifica standard
- Allegato B - Relazione finanziaria
- Tavola 1 - Nuova zonizzazione
- Tavola 2 - Individuazione nuova zona PIP e localizzazione di quella attuale su carta tecnica regionale
- Tavola 3 - Planimetria catastale - Planimetria di progetto nuova zona PIP
- Tavola 4 - Stralcio aerofotogrammetria con inserimento nuova zona PIP e nuova circonvallazione
- Tavola 5 - Ortofoto
- Tavola 6 - Planivolumetrico - Sezioni strade tipo - Planimetria (Schema di massima) - Impianto illuminazione
- Tavola 6/A - Schema illuminazione zona PIP- Computo metrico di massima illuminazione
- Tavola 7 - Stralcio PTCP 05 con inserimento della nuova zona PIP e rilievo fotografico

Gli elaborati relativi alla variante in oggetto sono stati pubblicati a norma di legge e, nei termini prescritti, è pervenuta un'osservazione, proposta da alcuni consiglieri comunali, accolta dal Consiglio Comunale con D.C.C. n. 34 del 15.12.2010, di cui è parte integrante.

CRITERI DI IMPOSTAZIONE E OBIETTIVI DELLA VARIANTE

Dalla documentazione trasmessa si evince che il Comune di Leverano è dotato di P.R.G. approvato definitivamente con D.G.R. n. 1982 del 20.12.2006.

Lo strumento urbanistico vigente ha confermato il P.I.P. esistente relativamente alla zona artigianale approvato con D.C.C. n. 99 del 14.04.1984 e ad oggi in fase di attuazione. Per detta area è stata approvata una specifica variante urbanistica, preve-

dendo l'ampliamento relativamente alle aree di proprietà comunale, con nuovi 6 lotti di misura ridotta rispetto alle dimensioni originali, al fine di dare maggiore riscontro alle richieste di zone, secondo quanto approvato definitivamente con D.C.C. n. 26 del 20.05.2009.

Le originarie previsioni del P.R.G. comprendevano una zona D2 (destinata alla piccola industria artigianale) dislocata in adiacenza alla D1 in unico comparto di circa 4,9 ha. Gli interventi previsti erano subordinati alla formazione dello strumento urbanistico esecutivo che prevedeva una superficie minima d'intervento di 2000 mq e con i.f.f. pari a 3 mc/mq. In sede di approvazione del P.R.G. la stessa zona D2 è stata stralciata dalla Regione in quanto sono state accolte le osservazioni del proprietario dell'area interessata principalmente alle previsioni progettuali e ripristinata la originaria zona agricola di tipo E1, in quanto ai sensi dell'art. 51, punto l) della L.R. n. 56/80 stante la diffusa presenza sulla zona in questione, di impianti serricoli di notevoli dimensioni, precisandosi in detto provvedimento l'eventuale individuazione di una nuova zona D2 da operarsi seguendo la procedura per le varianti al P.R.G..

Il Comune di Leverano, con D.C.C. n. 23 del 20.05.2009 ("Attuazione Piano Regolatore Generale. Atto di indirizzo"), ha inteso darsi alcuni indirizzi generali e priorità nell'attuazione del P.R.G. vigente, individuando, tra questi, la definizione di una nuova zona da destinare ad attività produttive anche in variante allo stesso strumento urbanistico, in risposta ad alcune richieste di assegnazione di lotti in zona artigianale non evase per indisponibilità di aree nella esistente zona P.I.P. nonché di attivazione di conferenze di servizi ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 447/98.

Per tali motivazioni, considerato che nel vigente P.R.G. non vi sono altre aree per attività artigianali, esclusi i 6 lotti già individuati sulla Via Veglie, si è avviata la procedura di variante in oggetto ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n. 447/98.

PROPOSTA PROGETTUALE

L'area interessata dalla variante, individuata nel N.C.T. del Comune di Leverano al foglio 23 particelle nn. 9, 10, 29, 98, 99, 180, 192, 518, 519, ha superficie complessiva pari a circa 83.123 mq, localizzata lungo la strada provinciale n. 117 Leverano-Carmiano a nord dell'abitato di Leverano.

La localizzazione dell'area, in una zona originariamente occupata da colture orticole a pieno campo, tiene anche conto della circonvallazione esterna prevista per il Comune di Leverano, in prossimità dell'area interessata e in fase di definizione su progetto dell'Amministrazione della Provincia di Lecce come evidenziato nella Tavola n. 4.

Le aree interessate attualmente sono tipizzate "zone E1 - agricole produttive normali".

L'intento è quello di dare attuazione a quanto previsto originariamente dal P.R.G. prevedendo, quindi, una zona "D2 - piccola industria" normata con quanto già previsto dall'art. 60 delle N.T.A. dello strumento urbanistico vigente, integrato con le disposizioni dell'art. 59 relativo alle zona "D1 - artigianale".

Conseguentemente, la proposta di variante prevede le seguenti destinazioni:
- Impianti ed edifici industriali con relativi servizi tecnici e amministrativi;
- Depositi e magazzini;
- Attrezzature tecnologiche;
- Residenziali, limitatamente ad un alloggio per impianto ad uso del titolare o del custode, con superficie utile non superiore a quella consentita per l'Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.)

Gli interventi sono subordinati alla formazione dello strumento urbanistico esecutivo preventivo, P.P. o P.I.P. di cui all'art. 27 della Legge n. 865/71, con l'applicazione dei seguenti indici:

- superficie minima d'intervento	2000 mq
- i.f.f.	3 mc/mq
- rapporto di copertura	0,40 mq/mq
- altezza massima (ad esclusione dei volumi tecnici richiesti da specifici impianti)	8 m
- distanza dai confini del lotto	5 m
- distacco tra fabbricati all'interno del lotto pari all'altezza dell'edificio più alto e comunque non inferiore a	10 m
- distacco dal filo stradale	20 m
- superficie del lotto da destinarsi a verde alberato	30% della s.m.i.
- parcheggi privati interni al lotto	1 mq/10 mc

Sono consentite costruzioni accessorie sulle aree libere solo per lotti con s.m.i. di 2000 mq, mentre la

superficie da destinare a servizi sociali, spazi pubblici o ad attività collettive, a verde pubblico e a parcheggi non può essere inferiore al 10% dell'intera superficie di Piano.

Lo schema progettuale proposto (Tavola n. 6) prevede due accessi all'area di cui uno di servizio, localizzato su una strada secondaria, attualmente sterrata e uno, quello principale, dalla strada provinciale, concordato (per quanto dichiarato in atti) con la Provincia di Lecce. Inoltre, dal medesimo schema di massima, emerge la suddivisione in lotti (n. 24), i tracciati viari, l'area per servizi e attrezzature, le zone a verde e i parcheggi, di cui uno con impianto fotovoltaico integrato.

Il dimensionamento e i parametri relativi alla nuova zona P.I.P. oggetto di variante, quindi, sono:

- i.f.t.	1,22 mc/mq
- i.f.f.	3 mc/mq
- superficie territoriale	83.123 mq
- superficie fondiaria (24 lotti)	49.376,89 mq
- superficie totale servizi (10 mq su 100 mq di s.t.)	10.865,69 mq
• superficie parcheggi	2665 mq
• superficie a verde	2654,79 mq
• superficie per attrezzature	5545,99 mq
- superficie viabilità	17488,42 mq
- volume lotti	148.130,67 mc
- volume attrezzature-servizi	11.250 mc
- volume totale	156.554,58 mc
- superficie coperta lotti	19.374,12 mq
- superficie coperta servizi	1500 mq
- superficie coperta totale	20.874,12 mq
- superficie impianto fotovoltaico	5392 mq

Ciò premesso, in sede di istruttoria tecnica, preordinata alle determinazioni della Giunta Regionale, il Servizio Urbanistica, con nota prot. n. 6899 del 26 maggio u.s. ha richiesto all'Amministrazione comunale chiarimenti, come di seguito testualmente si riporta:

""Si fa riferimento alla nota prot. n. 1147 del 21 gennaio 2011 con la quale Codesta Amministrazione ha trasmesso gli atti relativi alla individuazione di nuove aree destinate ad insediamenti produttivi in variante al P.R.G vigente, ai fini del controllo di compatibilità di cui all'art. 11, comma 7 L.R. 20/2001, adottata ai sensi della L.R. 22/2006.

In proposito, al fine di consentire a questo Servizio il completamento della istruttoria tecnica di competenza, preordinata alle determinazioni della Giunta Regionale ai sensi della L.R. 20/2001, art. 11, si invita codesta Amministrazione a fornire chiarimenti in ordine ai seguenti aspetti:
- dimensionamento della variante, correlato ai fabbisogni pregressi ed emergenti nel settore produttivo interessato;
- adempimenti connessi al D.lvo 152/2006 (Valutazione Ambientale Strategica).

Si resta in attesa di urgente riscontro atteso l'avvicinarsi della scadenza dei termini assegnati dalla L.R. 20/2001 alla Regione ai fini del controllo di compatibilità ex art. 11 della stessa legge regionale.""

In relazione a quanto innanzi, con nota prot. n. 9489 del 31 maggio u.s. a firma del Sindaco e del Dirigente del Settore Assetto del Territorio Urbanistica Edilizia del Comune di Leverano, l'Amministrazione comunale ha rappresentato testualmente quanto segue:

Con riferimento alla nota in oggetto, con la quale questa Amministrazione Comunale è stata invitata a fornire i chiarimenti ordine ai seguenti aspetti:
- dimensionamento della variante, correlato ai fabbisogni pregressi ed emergenti nel settore produttivi interessato;
- adempimenti connessi al d.lvo 152/2006 (valutazione Ambientale Strategica)
- si riporta quanto segue:

  Come già riportato nella relazione tecnico illustrativa con verifica standard, la proposta di variante nasce dallo stesso invito della Regione Puglia ad individuare una nuova zona D2 con la procedura di variante al PRG, in quanto, in accoglimento delle osservazioni presentate all'adozione del Prg, è stata ripristinata la zona agricola tipo E1 dove il Prg aveva previsto come zona D2 destinata a "Piccola Industria"

  In relazione al dimensionamento si richiama la Relazione Generale. Paragrafo Dimensionamento del PRG Settore Produttivo, nel quale, ai sensi dell'art. 51 della legge regionale 56/80 e dei criteri per la formazione del PRG indicati nella deliberazione della G.R. n. 6320 del 13/11/1989, il dimensionamento del fabbisogno produttivo, in

particolare industriale-artigianale, è stato proporzionato con riferimento alle potenzialità comunali scaturite nel quindicennio (1993-2008). I dati richiamati seppure non supportati da precise indagini e studio socio economico dell'intero comparto produttivo locale e limitatosi ai dati ISTAT allora disponibili (anni 1971 e 1981), è stata prevista una zona attigua della zona artigianale in via Veglie (allora -31/12/1995 data di presentazione degli elaborati del PRG) in fase di attuazione, ed ha individuato un'area di mq. 49.000 oltre che ad individuare come ulteriori aree produttive (come riportato nella tabella area standard -attività produttive) art. 5 comma 1 del D.M. 2/4/68 n. 1444 le seguenti ulteriori aree:

- area ex Macello comunale della superficie reale di mq. 9.697 (mq. 10.000)
- Area attigua alla zona D3-2 in adiacenza al Mercato comunale dei Fiori dell'area complessiva di mq. 31.000.

Atteso che:

- la predetta area adiacente alla alla zona artigianale di via Veglie è stata stralciata dalla Regione Puglia-giusta delibera di G.R. n. 689 del 10/05/2004 e relativa relazione del comitato ristretto in data 11/11/2003, con le seguenti motivazioni già richiamate e che era prevista per una di mq. 49,000;
- l'area destinata a da attività produttive (ex macello della superficie reale di mq. 9697., con delibera di C.C. n. 18 del 28/05/2008 con la procedura prevista dall' ar.t 16 della legge regionale 13/2001 è stata destinata a servizi (progetto esecutivo di centro diurno per anziani e di alloggi sociali per adulti in difficoltà) rientrante nel piano di investimenti nell'Ambito Territoriale di Nardò.
- L'area prevista dal Prg adiacente alla zona D3-1 attività distributiva e commerciale - destinata ad attività produttive di fatto oltre la metà è stata interessata dalle delimitazioni del PAI - approvate dall' Autorità di Bacino e alle ultime modifiche - deliberazione del comitato Istituzionale n. 62 del 18/12/2009, in vigore dal 13/01/2010 data di pubblicazione della delibera e delle perimetrazioni sul sito dell' Autorità di Bacino della Puglia.
- Tali esigenze come si è cercato di specificare più avanti di fatto risultano ancora non soddisfatte e attuali;

Pertanto:

- Considerate le nuove trasformazioni sul territorio in corso che registrano sempre maggiori interventi delle attività economiche con il passaggio dalle attività prettamente agricole alle attività industriali-artigianali collegate alla filiera delle attività principale dell'agricoltura (vedi attività artigianale per costruzione di serre, per costruzioni di celle frigorifere, impianti di fertirrigazione, realizzazione di buste per imballaggi, cartoni imballaggi, etc.);

- La superficie complessiva delle aree destinate ad attività produttive dal PRG vigente, di fatto non più utilizzabile in quanto stralciata e soggetta ad interventi successivi di pianificazione sovracomunale, così come dimensionata nella relazione generale di accompagnamento al PRG e con i criteri richiamati risultano quindi pari a circa mq. 78.000, e quindi omogenee dimensionalmente con quanto previsto nella variante proposta ai sensi dell'art. 2 del Dpr 447/98 e l.r. 20/2001 che prevede una superficie di mq. 83,000,00 (superficie pari all'intero lotto della ditta che ha aderito alla manifestazione di interesse).

In relazione al procedimento adottato si ribadisce ancora che: 6

- la nuova area in variante al PRG è stata individuata tenendo conto di tutte le analisi e tavole di studio a supporto del PRG vigente approvato definitivamente con delibera di G.R. n. 1980 del 20/12/2006;
- per il dimensionamento della stessa area, ubicazione, accessi e caratteristiche planovolumetriche del tutto simili a quelle vigenti -zona D2-Piccola industria - Artigianale - già normati dal PRG vigente.

Con riferimento agli adempimenti connessi al D.lv. 152/2006 (verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica) questa Amministrazione Comunale si è attività per gli adempimenti previsti e che investirà l' autorità competente per tutte le procedure connesse.

L'ufficio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento ed integrazione richiesta.""

Tutto ciò premesso ed entrando nel merito della variante proposta e dei successivi chiarimenti forniti dal Comune di Leverano, per gli aspetti urbanistici si ritiene di poter condividere le prospettazioni formulate e ciò con riferimento al dimensionamento operato che sostanzialmente è ancorato alle analisi, indagini e studio socio-economico del vigente PRG, con fabbisogno ancora non soddisfatto ed attuale, proponendo il Comune, in definitiva, con la variante in questione una superficie territoriale pressocchè pari alle aree stralciate dalla Regione in sede di approvazione del PRG vigente.

Precisato quanto innanzi in ordine agli aspetti di dimensionamento della Variante, si ritiene condivisibile la localizzazione delle aree, operata in ambito non interessato da peculiarità paesaggistiche ed ambientali e di facile accessibilità stante la viabilità esistente (strada provinciale Leverano-Carmiano) e la prevista circonvallazione.

Parimenti si ritiene di poter condividere la disciplina urbanistica prevista per le aree in questione, specificata nell'elaborato ""Allegato A - Relazione tecnico-illustrativa con verifica standard""

Si dà atto, per quanto attiene poi agli aspetti paesaggistici, che l'area del P.I.P. non è interessata da alcuna specifica tutela paesaggistica né da alcun vincolo di carattere territoriale. Infatti, per ciò che attiene al profilo paesaggistico dell'intervento, con riferimento al P.U.T.T./P., si rileva che l'area d'intervento ricade in un A.T.E. "E" e non è interessata da alcun A.T.D. e come tale non è soggetta a valutazioni di compatibilità paesaggistica.

Ancora si da' atto, come da attestazione sottoscritta dal Responsabile del Settore Assetto del Territorio, Urbanistica, Edilizia del Comune di Leverano, parte integrante della D.C.C. n. 34 del 15.12.2010, che le particelle ricadenti nell'area oggetto di variante non sono interessate dalle disposizioni del P.A.I di cui alla Legge n. 267/98 e relativo aggiornamento di cui alla Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 62 del 18.12.2009, in vigore dal 13.01.2010 data di pubblicazione della delibera e delle perimetrazioni sul sito dell'Autorità di Bacino della Puglia.

Con riferimento, infine, agli aspetti ambientali connessi alla variante in parola, si ritiene che agli adempimenti formali e contenutistici di cui al DPR n. 152/2006 e ss. mm. ed ii. ai fini della sostenibilità ambientale della variante debba provvedersi da parte del Comune di Leverano prima della definitiva approvazione della variante stessa ai sensi della L.R. 20/2001 cui rinvia la L.R. 22/2006, alla quale il Comune ha fatto ricorso per la individuazione delle aree produttive in questione.

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta Regionale di attestare, alla luce di quanto sopra prospettato, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 20/2001, la compatibilità alla stessa L.R. n. 20/2001 della variante al P.R.G. vigente nel Comune di Leverano per l'individuazione di un'area per attività di produzione di beni e servizi di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 447/98.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

Copertura Finanziaria di cui alla L.R. 28/01 e s.m.i.

"La presente Deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale"

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste la sottoscrizione poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile della P.O. Urbanistica e Paesaggio di Lecce, dal Dirigente dell'Ufficio Strumentazione Urbanistica e dal Dirigente del Servizio Urbanistica;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI APPROVARE la relazione dell'Assessore alla Qualità del Territorio;

DI ATTESTARE, ai sensi del combinato disposto dell'art. 11 - commi 7 e 8 - della L.R. 20/01, per le motivazioni esplicitate nella relazione sopra riportata, la compatibilità della variante al P.R.G. vigente nel Comune di Leverano per l'individuazione di un'area per attività di produzione di beni e servizi di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 447/98 alle disposizioni della L.R. n. 20/2001,demandando al Comune di Leverano gli adempimenti formali e contenutistici ex DPR 152/2006 ai fini della sostenibilità ambientale della variante e ciò prima della definitiva approvazione della variante stessa ai sensi della L.R. 20/2001 cui rinvia la L.R. 22/2006, alla quale il Comune ha fatto ricorso per la individuazione delle aree produttive in questione.

DI DEMANDARE al competente Servizio Urbanistica Regionale la notifica del presente provvedimento al Sindaco del Comune di Leverano (LE), per gli ulteriori adempimenti di competenza;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 giugno 2011, n. 1336

Approvazione del Programma regionale di informazione, formazione ed educazione alla sostenibilità per gli anni 2011 - 2012.

L'Assessore alla Qualità dell'Ambiente, dott. Lorenzo Nicastro, sulla base dell'istruttoria espletata dal CREA e confermata dal Dirigente del Servizio Ecologia, riferisce quanto segue.

"Premesso che:

- nell'arco degli ultimi anni, il dibattito internazionale e nazionale hanno contributo alla evoluzione e all'ampliamento del significato e degli obiettivi dell'educazione ambientale, verso il concetto di educazione alla sostenibilità, quale strumento fondamentale per la crescita di una società consapevole e democratica;
- a livello internazionale, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, sulla base di una proposta nata in occasione del Vertice Mondiale di Johannesburg, nel dicembre 2002 ha proclamato il Decennio delle Nazioni Unite dell'Educazione per lo Sviluppo Sostenibile (DESS) per il periodo 2005 - 2014 (Risoluzione n. 57/254). L'ONU ha affidando la guida delle attività all'UNESCO, che a sua volta ha chiesto alle Commissioni Nazionali di svolgere funzioni di raccordo tra i vari soggetti, istituzionali e non, che operano nel campo dell'educazione alla sostenibilità;
- nel contesto sopra richiamato si inserisce la Strategia UNECE (United Nation Economic Commission for Europe) per l'educazione allo sviluppo sostenibile (ESS), approvata a Vilnius nel 2005 e adottata dall'Italia; per l'attuazione di tale strategia, promossa dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del Mare, è stato costituito il Comitato Nazionale Italiano per il Decennio dell'educazione allo sviluppo sostenibile, a cui la Regione Puglia ha aderito e contribuisce partecipando al Comitato Scientifico;
- il Comitato UNESCO Italia sviluppa un programma annuale di attività, anche in collaborazione con le Regioni e i Sistemi regionali INFEA riconosciuti come interlocutori per l'attuazione del decennio sui rispettivi territori; per l'attuazione del decennio, il 14 maggio 2009 è stato sottoscritto il *Protocollo d'intesa per lo sviluppo delle attività per il Decennio ONU dell'Educazione allo Sviluppo Sostenibile tra la Commissione Nazionale Italiana Unesco e la Regione Puglia;*
- a livello nazionale, d'intesa tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, il 23 novembre 2000 è stato approvato il Documento *"Linee di indirizzo per una nuova programmazione concertata tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di informazione, formazione ed educazione ambientale verso un sistema nazionale IN.F.E.A."*, da attuare attraverso le strutture e gli strumenti presenti sul territorio ed è stato costituito, presso la Conferenza Permanente per i Rapporti fra lo

Stato, le Regioni e le Province autonome, il Tavolo tecnico permanente StatoRegioni per l'espletamento delle attività istruttorie in materia di informazione, formazione ed educazione ambientale (IN.F.E.A.);

- il 15 marzo 2007, la Conferenza StatoRegioni e Province autonome ha approvato il documento politico *"Orientamenti e obiettivi per il nuovo quadro programmatico per l'educazione all'ambiente e allo sviluppo sostenibile"*, che riafferma la validità del Sistema INFEA nazionale come integrazione di Sistemi a scala regionale;
- sulla base di tali orientamenti ed obiettivi, il primo agosto 2007 è stato stipulato, in sede di Conferenza StatoRegioni, l'Accordo per l'attuazione del *"Nuovo quadro programmatico StatoRegioni e Province Autonome di Trento e Bolzano per l'educazione all'ambiente e alla sostenibilità 20072009"*, per promuovere e sviluppare, attraverso il sistema In.F.E.A., iniziative di educazione all'ambiente e alla sostenibilità; il "Nuovo Quadro Programmatico" ha rappresentato il principale strumento di attuazione ed indirizzo per l'attività delle Amministrazioni centrale e regionali, prevedendo diversi livelli di azione, servizi e attività secondo la seguente articolazione:
  - azioni di livello nazionale, tra cui lo sviluppo e l'attuazione della strategia UNECE e contributo al decennio ONU per l'educazione allo sviluppo sostenibile; azioni volte a favorire l'interconnessione istituzionale e funzionale tra diversi Ministeri; azioni tese al riconoscimento della figura dell'operatore professionale per l'educazione ambientale e alla sostenibilità; azioni congiunte di formazione sui temi della sostenibilità rivolte a rafforzare il Sistema INFEA; sviluppo della ricerca e dell'innovazione in campo INFEA e della ESS; partecipazione a programmi e progetti comunitari, ecc.
  - azioni di livello interregionale, tra cui, in particolare progetti di cooperazione interregionale su qualità, metodologie, servizi, temi, banche dati e sistemi di archiviazione interattivi delle esperienze, ecc. (su progetti/tematiche comuni, di ricerca, formazione, scambio di esperienze, su programmi e progetti comunitari, per lo sviluppo e il sostegno alle attività della RES Rete delle Regioni Europee per l'Educazione alla sostenibilità);
  - azioni di livello regionale, attraverso, tra l'altro, lo sviluppo dei Sistemi Regionali INFEA e dei Centri di Coordinamento regionale, il sostegno ai CEA, alle Scuole, alle Strutture operanti nei sistemi di EA nell'ambito dell'educazione formale e non formale, lo sviluppo e la valorizzazione dei rapporti con il Sistema delle Aree Naturali Protette e con la Rete Natura 2000, l'educazione ambientale per gli studenti e per gli adulti e promozione di modelli di produzione e consumo sostenibile.

Considerato che:

- l'educazione ambientale in Puglia è stata perseguita e attuata sin dal 1998 attraverso la RESEFAP, *Rete dei Servizi per l'Educazione e la Formazione Ambientale della Puglia*, istituita con deliberazione di Giunta regionale n. 4545/98, e costituita da un nucleo operativo centrale, rappresentato dalla Unità Regionale di Coordinamento (U.R.CEF.A.P.) ubicata presso l'Assessorato all'Ambiente, e da 5 Laboratori per l'Educazione Ambientale (LEA) ubicati nelle Province di Foggia, Bari, Brindisi, Taranto e Lecce;
- a seguito della Delibera della Conferenza Stato - Regioni del 17 gennaio 2002 recante *"Accordo tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e le Regioni e Province Autonome, per l'attuazione di una nuova programmazione concertata tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in materia INFEA"* e del *"Documento di Programmazione INFEA della Regione Puglia per il biennio 2002/2003"* (DGR n. 860/2002), è stata prevista l'articolazione a regime del Sistema In.F.E.A. regionale, costituito dal Centro Regionale per l'Educazione Ambientale (CREA), dai Laboratori di Educazione Ambientale delle cinque Province pugliesi (LEA), nonché dai Centri di Educazione Ambientale e Centri di Esperienza (CEACE), accreditati al Sistema regionale;
- con determinazione del Dirigente dell'Ufficio Parchi e Riserve naturali, n. 1 del 21 gennaio 2003, sono state approvate le modalità di accreditamento al "Sistema Regionale INFEA" dei Centri di Educazione Ambientale e dei Centri di Esperienza, attraverso le quali sono stati accreditati i primi 18 Centri;

- successivamente, con Deliberazione della Giunta Regionale 17 luglio 2007, n. 1178 sono state approvate le *"Linee Guida per l'organizzazione e la gestione del Sistema di Informazione Formazione ed Educazione Ambientale (IN.F.E.A.) della Regione Puglia"*, che definiscono le modalità di accreditamento al Sistema Regionale e Nazionale (quale integrazione delle Reti regionali), attraverso strumenti di valutazione applicabili sia alle strutture o nodi fisici del Sistema sia alle attività proposte (servizi offerti e promossi, accoglienza,capacità progettuale, offerta formativa, etc.), che tengono conto del sistema di "indicatori di qualità" definiti a livello nazionale;
- con deliberazione della Giunta Regionale 3 novembre 2009, n. 2065 è stato approvato il *Programma operativo per l'informazione e la sensibilizzazione dei "Cittadini della Scuola e del domani" per lo sviluppo di comportamenti sostenibili 2009-2011*, redatto d'intesa tra l'Assessorato all'Ecologia, l'Assessorato allo Sviluppo Economico della Regione Puglia e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia con l'obiettivo di orientare, rafforzare e strutturare sinergicamente le interazioni volte a potenziare le azioni in materia di ambiente svolte dai tre soggetti, anche riconoscendo alla scuola un ruolo decisivo e centrale nella governance ambientale e nella cittadinanza attiva, attraverso la conduzione di una proficua azione di animazione territoriale e di coinvolgimento degli stakeholders nelle comunità locali, anche con l'organizzazione di spettacoli, mostre, manifestazioni di piazza, convegni, monitoraggi sociali, elaborazione dei dati ambientali, etc.;

Ritenuto
- che lo sviluppo e il prosieguo delle attività di educazione, informazione, comunicazione, sensibilizzazione e partecipazione in materia di sviluppo sostenibile costituisce il presupposto del successo delle politiche e delle iniziative avviate a tutti i livelli, internazionale, nazionale, regionale e locale;
- di indirizzare le attività di educazione alla sostenibilità della rete regionale di educazione ambientale verso le tematiche prioritarie delle strategie regionali, per accrescere le sensibilità ambientali degli attori del programma e, indirettamente, dell'intera collettività, attraverso la redazione di un Programma regionale di informazione, formazione ed educazione alla sostenibilità per gli anni 2011-2012, riportato in Allegato A quale parte integrante della presente deliberazione;

Considerato che
- con le deliberazioni di G.R. nn. 1440/2003, 1963/2004, 1087/2005, 801/2006, 1193/2006, 539/2007, 1641/2007, 1935/2008, è stato approvato, ai sensi della L.R. n. 17/2000 art. 4, il Programma regionale per la tutela dell'ambiente, integrato ed aggiornato con successive deliberazioni di G.R. ultima delle quali la n. 2645/2010, che all'Asse 9 Linea di intervento c "Potenziamento delle attività di comunicazione istituzionale", ha disposto, tra l'altro, di potenziare le attività di educazione e comunicazione ambientale, anche attraverso il coinvolgimento del mondo della scuola;
- che all'attuazione del Programma di cui all'Allegato potranno contribuire anche eventuali risorse messe a disposizione:
  - dall'Unione Europea per il finanziamento di eventuali progetti presentati ed ammessi a finanziamento;
  - dal Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio;
  - da altri settori regionali, per il cofinanziamento di progetti comuni;
  - da altri soggetti pubblici e privati a cofinanziamento e sostegno di progetti condivisi.

Tanto premesso si propone di:
- approvare il Programma regionale di informazione, formazione ed educazione alla sostenibilità per gli anni 20112012, riportato in Allegato A quale parte integrante della presente deliberazione;
- dare mandato al Dirigente del Servizio Ecologia, con successivi atti dirigenziali, per l'assunzione dei conseguenti atti contabili per la somma di euro 450.000,00 riferita all'adozione del presente provvedimento, a valere sul capitolo 611067 che presenta la necessaria dotazione finanziaria ai fini dell'intervento.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. n. 28/2001

La copertura finanziaria degli oneri rivenienti dall'attuazione del presente atto per la somma complessiva di Euro 450.000,00 (quattrocentocinquantamilaeuro/00) graverà sul cap. 611067 residui di stanziamento 2007

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale l'adozione del conseguente atto finale, rientrando il medesimo nella fattispecie di cui all'art. 4, comma 4 lettera k) della L.R. 7/1997."

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità dell'Ambiente, dott. Lorenzo Nicastro;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Ecologia, ing. Antonello Antonicelli;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di approvare il Programma regionale di informazione, formazione ed educazione alla sostenibilità per gli anni 2011-2012 (Allegato A);

- di approvare la copertura finanziaria di competenza dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;

- di dare mandato al Dirigente del Servizio Ecologia per l'attuazione del presente programma e per l'adozione dei relativi atti contabili;

- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale e sul sito internet della Regione Puglia www.regione.puglia.it e http.//ecologia.regione.puglia.it

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

REGIONE PUGLIA
Assessorato all'Ecologia

SISTEMA INFEA PUGLIA

Allegato A

PROGRAMMA REGIONALE DI INFORMAZIONE, FORMAZIONE ED EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITÀ 2011-2012

Maggio 2011

Sommario

Premessa .....

1 Il contesto di riferimento .....

1.1 Il contesto internazionale e nazionale .....

1.2 Il sistema INFEA Puglia .....

1.3 Le opportunità offerte dal contesto regionale .....

2 Articolazione del programma .....

2.1 Gli obiettivi strategici .....

2.2 Le tematiche prioritarie .....

2.3 Il concorso di idee interno al sistema In.F.E.A. .....

2.4 La Settimana DESS 2011 .....

2.5 Contributi per iniziative di comunicazione, informazione ed educazione allo sviluppo sostenibile .....

2.6 La razionalizzazione delle competenze .....

3 Pianificazione economica e temporale delle attività .....

3.1 Quadro economico finanziario .....

3.2 Cronogramma delle attività .....

Premessa

Negli ultimi anni, il dibattito internazionale e nazionale ha evidenziato il passaggio da una "**educazione ambientale (EA)**" ad una "**educazione alla sostenibilità (ES)**".
Durante *l'International experts meeting on environmental education*, tenutosi nel 2000 a Santiago de Compostela, si è cercato di integrare i due aspetti parlando di "**Educazione ambientale orientata allo Sviluppo Sostenibile**": *"il concetto di sostenibilità, referente necessario dell'educazione ambientale nei prossimi anni, dovrà essere sottoposto a revisione critica continua con il duplice obiettivo di evitare il suo uso per nascondere approcci poco solidali allo sviluppo e di impedire la sua applicazione indiscriminata a ogni iniziativa che colleghi ambiente e educazione"* (UNESCO, Santiago de Compostela, 2000).

L'educazione alla sostenibilità comporta che il processo educativo:

- sia orientato alla costruzione di una società sostenibile, e non riguardi quindi conoscenze disciplinari o specialistiche avulse dai contesti locali e dalle azioni concretamente possibili;
- affronti le tensioni tra globale e locale, contribuendo a costruire il senso di identità e di appartenenza e a radicare una pratica della cura e della manutenzione - del pianeta, del territorio e delle relazioni sociali - fondamentale per la formazione di una cittadinanza attiva;
- si fondi su processi di partecipazione e di mediazione, riconoscendo come prioritari i processi di costruzione di relazioni e rappresentazioni comuni come premessa alla soluzione dei problemi, affronta e gestisce i conflitti;
- tenga presente in ogni fase (programmazione, realizzazione e monitoraggio) la opportunità di rilevare le differenze di genere valorizzandone presenza e specificità, dando visibilità ai diversi punti di vista ed esigenze (es. progetti formativi, azioni di sistema, A21L e sviluppo sostenibile, educazione al consumo, gestione rifiuti, ecc.);
- proponga contesti e metodologie coerenti con una modalità di costruzione delle conoscenze che rispetti non solo la complessità e l'incertezza dei fenomeni sociali e naturali, ma anche la complessità dell'individuo e l'incertezza del suo apprendimento;
- riconosca la ricerca e la riflessione come strumento per la propria evoluzione, accetti i vincoli e le possibilità di errore come parte intrinseca dei propri processi evolutivi, e utilizzi i processi di valutazione ed auto-valutazione per procedere nell'incertezza;
- sia diffuso sul territorio, integrato ad altre 'educazioni' con obiettivi simili, esteso a tutte le età e ruoli (long life learning).

In quest'ottica si intende sviluppare il presente programma per il sistema INFEA regionale, continuando e rafforzando le iniziative già intraprese negli ultimi anni, che hanno visto grande partecipazione e coinvolgimento dei centri della rete INFEA pugliese e del mondo della scuola.

L'attivazione di un coinvolgimento proattivo della popolazione studentesca, in aggiunta, produce gli effetti di una positiva contaminazione che travalicando le mura scolastiche, coinvolge le famiglie, le Amministrazioni Comunali e Provinciali, le imprese, le associazioni ambientaliste e l'intera cittadinanza.
L'effetto moltiplicatore viene attivato, in maniera autonoma dalle singole scuole che ricevendo stimoli iniziali, dalle circolari dell'Ufficio Scolastico Regionale, dal Sistema INFEA e dai docenti iscritti alle mailing list del CREA, sono in grado di sviluppare efficaci percorsi di coinvolgimento, organizzando eventi pubblici con spettacoli, mostre e convegni ed utilizzando proficuamente

delle cosiddette "antenne di informazione" (stampa e televisioni). Le azioni hanno inoltre ricadute proficue sulla formazione dei docenti impegnati che sempre più risultano in grado di attivare utili sinergie nell'ottica dell'implementazione della sensibilità verso le problematiche relative ad energia, sviluppo sostenibile, ambiente e biodiversità.

L'organizzazione di eventi e di iniziative collaterali, rende concreto il coinvolgimento emotivo di target predefiniti, compiendo significativi passi verso processi di compartecipazione e responsabilizzazione propri delle metodologie utilizzate in ambito di Agenda 21.

Le differenti esperienze condotte negli ultimi anni con la Scuola hanno dimostrato che l'elevatissimo livello di coinvolgimento ha raggiunto valori superiori rispetto alle più promettenti previsioni, indicate nelle fasi progettuali, contribuendo ad affrontare le questioni ambientali in maniera estremamente diversificata e multiforme sul piano degli approcci metodologici seguiti: differenziazione che nonostante l'univocità degli obiettivi ha tenuto conto della contestualizzazione delle tematiche esaminate e delle diverse condizioni al contorno che incidono nella gestione dei problemi.

In tale scenario la realizzazione delle iniziative programmate dal Comitato di gestione dell'intesa nelle riunioni del 19 gennaio e del 16 marzo 2009, si pone l'obiettivo di strutturare efficacemente l'offerta di informazione/formazione e sensibilizzazione nel settore dell'educazione ambientale, attraverso l'articolazione di *azioni di sistema* e di *iniziative di carattere regionale.* Le differenti iniziative offriranno utili stimoli finalizzati a catalizzare attenzioni ed interessi sui temi affrontati valorizzando comunque il ruolo attivo della scuola e degli studenti, cittadini attivi della società del futuro.

Infatti, la partecipazione attiva vissuta sul piano esperenziale dalla popolazione scolastica in questo importante processo di conoscenza dei problemi e di definizione delle possibili soluzioni, facilita la nascita di quel *senso di appartenenza ai luoghi* e di *dialogo aperto con le Istituzioni* (ed in particolare con la Regione) da cui può scaturire il ruolo attivo della popolazione studentesca ed il desiderio di "prendersi cura" del territorio e dell'ambiente. Attiva inoltre le interazioni con il territorio e la conoscenza di nuovi "ambienti d'apprendimento" ovvero dei luoghi (della propria regione) in cui l'apprendimento si realizza favorendo l'autostima, la collaborazione reciproca e lo scambio interattivo tra i diversi attori-protagonisti del processo.

In questo quadro generale le realtà territoriali si configurano come fonte di osservazione primaria, "contesto di senso", luoghi privilegiati entro i quali "il sapere" si trasforma in azioni indispensabili per la vita, perché volte alla tutela dell'ambiente e della sua biodiversità.

1 Il contesto di riferimento

1.1 Il contesto internazionale e nazionale

Il Decennio Unesco Dess

Nel dicembre 2002, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite (UNGA), sulla base di una proposta nata in occasione del Vertice Mondiale di Johannesburg, tenutosi nel periodo 24 agosto – 4 settembre 2002), ha adottato la Risoluzione n. 57/254, proclamando il **Decennio delle Nazioni Unite dell'Educazione per lo Sviluppo Sostenibile (DESS) per il periodo 2005 – 2014**. L'ONU ha affidando la guida delle attività all'UNESCO, che a sua volta ha chiesto alle Commissioni Nazionali di svolgere funzioni di raccordo tra i vari soggetti, istituzionali e non, che operano nel campo dell'educazione alla sostenibilità.

La 5ª Conferenza dei Ministri europei dell'ambiente per il processo "Ambiente per l'Europa", tenutasi a Kiev nei giorni 21 - 23 maggio 2003, ha portato alla definizione di una Dichiarazione in cui si richiama, in linea con gli esiti del Vertice di Johannesburg, il ruolo cruciale dell'educazione nel percorso individuale e collettivo verso la sostenibilità e la necessità di integrare lo sviluppo sostenibile nei processi educativi.

Nel contesto sopra richiamato si inserisce la **Strategia UNECE (United Nation Economic Commission for Europe) per l'educazione allo sviluppo sostenibile (ESS)**, approvata a Vilnius nel 2005; l'ESS è un processo permanente che interessa l'individuo nell'intero arco della vita, e non si limita all'apprendimento "formale", ma si estende anche a quello non formale e informale. L'educazione allo sviluppo sostenibile trae origine dall'educazione ambientale, ma mette in relazione diverse tematiche da affrontare sia a livello locale che globale, come la cittadinanza attiva, la pace, la democrazia, i diritti umani, lo sviluppo equo e solidale, la tutela della salute, quella delle pari opportunità e quella culturale, la protezione dell'ambiente e la gestione sostenibile delle risorse naturali.

In Italia per l'attuazione di tale strategia, promossa dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del Mare, è stato costituito il Comitato Nazionale Italiano per il Decennio dell'educazione allo sviluppo sostenibile (DESS UNESCO Italia) (http://www.unescodess.it/), al quale la Regione Puglia ha aderito e contribuisce partecipando al Comitato Scientifico.

Il Comitato UNESCO Italia sviluppa un programma annuale di attività, anche in collaborazione con le Regioni e i Sistemi regionali INFEA riconosciuti come interlocutori per l'attuazione del decennio sui rispettivi territori.

Per l'attuazione del decennio il 14 maggio 2009 è stato sottoscritto il ***Protocollo d'intesa*** *per lo sviluppo delle attività per il Decennio ONU dell'Educazione allo Sviluppo Sostenibile tra la Commissione Nazionale Italiana Unesco e la Regione Puglia* in cui, tra l'altro, si concorda sulla:

- necessità di sviluppare un'azione sinergica per proseguire, nel modo più efficace ed efficiente possibile, gli obiettivi del Decennio ONU per l'Educazione allo Sviluppo Sostenibile (DESS);
- individuazione del Centro Regionale di Educazione Ambientale (CREA) dell'Assessorato all'Ecologia della Regione Puglia, quale Centro di riferimento per le attività del Decennio UNESCO dell'educazione allo sviluppo sostenibile, con funzioni di informazione e facilitazione al coordinamento per i programmi, le attività e le indicazioni provenienti dal Comitato Nazionale in sinergia con i programmi regionali.

L'Accordo con il Ministero dell'Ambiente

Il 15 marzo 2007, la Conferenza Stato-Regioni e Province autonome ha approvato il documento politico *"Orientamenti e obiettivi per il nuovo quadro programmatico per l'educazione all'ambiente e allo sviluppo sostenibile"*, che riafferma la validità del Sistema INFEA nazionale come integrazione di Sistemi a scala regionale, impegna i sottoscrittori a sviluppare la propria

azione congiunta per la crescita di una cultura della sostenibilità da attuarsi anche favorendo una forte integrazione delle politiche di settore, necessaria per rendere i processi della formazione, dell'educazione e della sensibilizzazione per lo sviluppo sostenibile organici alle politiche del territorio.
Sulla base di tali orientamenti ed obiettivi, il primo agosto 2007 è stato redatto e stipulato, in sede di Conferenza Stato-Regioni, l'Accordo per l'attuazione del *"Nuovo quadro programmatico Stato-Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano per l'educazione all'ambiente e alla sostenibilità 2007-2009"*, per promuovere e sviluppare, attraverso il sistema In.F.E.A., iniziative di educazione all'ambiente e alla sostenibilità, assegnando risorse assegnate a valere sul Fondo per lo Sviluppo sostenibile.
L'Accordo ha rappresentato il principale strumento di attuazione ed indirizzo per l'attività delle Amministrazioni centrale e regionali nelle passate annualità, prevedendo diversi livelli di azione, servizi e attività secondo la seguente articolazione:

- ✓ azioni di livello nazionale, tra cui lo sviluppo e l'attuazione della strategia UNECE e contributo al decennio ONU per l'educazione allo sviluppo sostenibile; azioni volte a favorire l'interconnessione istituzionale e funzionale tra diversi Ministeri; azioni tese al riconoscimento della figura dell'operatore professionale per l'educazione ambientale e alla sostenibilità; azioni congiunte di formazione sui temi della sostenibilità rivolte a rafforzare il Sistema INFEA; sviluppo della ricerca e dell'innovazione in campo INFEA e della ESS; partecipazione a programmi e progetti comunitari, ecc.
- ✓ azioni di livello interregionale, tra cui, in particolare progetti di cooperazione interregionale su qualità, metodologie, servizi, temi, banche dati e sistemi di archiviazione interattivi delle esperienze, ecc. (su progetti/tematiche comuni, di ricerca, formazione, scambio di esperienze, su programmi e progetti comunitari, per lo sviluppo e il sostegno alle attività della RES - Rete delle Regioni Europee per l'Educazione alla sostenibilità);
- ✓ azioni di livello regionale, attraverso, tra l'altro, lo sviluppo dei Sistemi Regionali INFEA e dei Centri di Coordinamento regionale, il sostegno ai CEA, alle Scuole, alle Strutture operanti nei sistemi di EA nell'ambito dell'educazione formale e non formale, lo sviluppo e la valorizzazione dei rapporti con il Sistema delle Aree Naturali Protette e con la Rete Natura 2000, l'educazione ambientale per gli studenti e per gli adulti e promozione di modelli di produzione e consumo sostenibile.

1.2 Il sistema INFEA Puglia

Il Sistema INFEA della Regione Puglia è caratterizzato da una realtà eterogenea e vivace, composta da agenzie educative istituzionali degli Enti locali (Province e Comuni), che operano nel settore dell'educazione ambientale con impegno e professionalità, in collaborazione con associazioni, istituzioni di ricerca, scuole ed imprese, promuovendo l'elaborazione di progetti educativi ed iniziative orientate allo sviluppo sostenibile.
A livello regionale, il Sistema INFEA, anche sulla base della condivisione delle diverse esperienze realizzate su scala provinciale, fornisce servizi di progettazione, coordinamento, monitoraggio, scambio di informazioni e dati, nonché di formazione e auto-formazione a distanza fra i diversi Centri della Rete.
Attualmente il Sistema INFEA Puglia si articola in:

- ✓ il **Centro Regionale di Educazione Ambientale (CREA)**, ubicato presso l'Assessorato regionale all'Ecologia, con compiti di indirizzo, promozione, coordinamento e monitoraggio delle iniziative del Sistema INFEA regionale;

- ✓ **5 Laboratori di Educazione Ambientale (LEA)**, uno per provincia. I LEA sono centri di promozione e coordinamento a scala provinciale delle attività di informazione, formazione, educazione ambientale, anche con la collaborazione diretta o mediata dei CEA e dei CE. Promuovono rapporti e collaborazioni con le diverse realtà presenti sul territorio della provincia di appartenenza e ne agevolano l'operato, mirando ad un progressivo rafforzamento della Rete. Inoltre, svolgono funzioni di mediazione tra le varie istituzioni e le comunità locali, in raccordo con il CREA;
- ✓ **26 Centri di Educazione Ambientale (CEA),** organismi che svolgono prevalentemente attività di informazione, formazione ed educazione in materia di tutela e salvaguardia ambientale e, più in generale, di sviluppo sostenibile, promuovono attività finalizzate alla conoscenza del territorio locale, all'analisi dei problemi legati alla compatibilità sviluppo-ambiente, al mutamento dei comportamenti individuali e collettivi, operando in sinergia con gli interventi di politica ambientale e raccordandosi dapprima con l'Ente locale di riferimento e poi con l'intero Sistema INFEA, anche attraverso la mediazione dei Laboratori provinciali;
- ✓ **5 Centri di Esperienza (CE)**, organismi che propongono un'attività di educazione alla sostenibilità centrata sull'esplorazione diretta di un determinato ambiente o peculiarità del territorio, per evidenziarne le caratteristiche, le specificità, le diversità. I CE consentono ai visitatori di effettuare il percorso educativo nell'ambiente naturale o, in particolari casi, di partire dall'esplorazione dell'ambiente stesso per affrontare, in modo significativo, alcuni aspetti del legame uomo-ambiente. Sono caratterizzati dalla presenza di strutture dedicate ad attività di educazione ambientale, condotte perlopiù con gruppi scolastici, con spazi ed attrezzature che consentono esercitazioni all'interno e/o inserite direttamente nell'ambiente.

I nodi della rete In.F.E.A.

Laboratori di Educazione Ambientale	
prov	**Denominazione**
Bari	LEA della Provincia di Bari
Brindisi	LEA della Provincia di Brindisi
Foggia	LEA della Provincia di Foggia
Lecce	LEA della Provincia di Lecce
Taranto	LEA Area Jonica

Centri di Educazione Ambientale			
prov	**Comune**	**Denominazione**	**Accreditato dal**
Bari	Bitonto	Elaia	2007
	Gravina in Puglia - Poggiorsini	Terra mia	2009
	Modugno	Masseria Carrara	2009
	Ruvo di Puglia	OPHRYS	2007
BAT	Bisceglie	Vito Meterangelo	2003
	Trinitapoli	Casa di Ramsar	2003
Brindisi	Brindisi		2003
	Cisternino		2010
	Ostuni	Il Ginepro	2010
	Torre Santa Susanna		2003
	Villa Castelli - Grottaglie		2003
Foggia	Accadia		2003
	Monte Sant'Angelo	Ecogargano	2003
	S. Paolo di Civitate - Carlantino -	Ing. Giovanni La	2010

Centri di Educazione Ambientale			
prov	**Comune**	**Denominazione**	**Accreditato dal**
	Celenza Valfortore - Casalnuovo Monterotaro	Piccirella	
	San Ferdinando	Ofanto	2003
	San Giovanni Rotondo		2003
Lecce	Andrano - Diso - S. Cesarea - Spongano		2003
	Maglie		2003
	Poggiardo - Ortelle - Surano		2003
	Porto Cesareo - Veglie - Leverano		2008
	Scorrano - Muro Leccese - Cursi - Cannole		2003
	Tricase		2003
	Ugento	Posidonia	2009
Taranto	Francavilla Fontana		2007
	Manduria		2003
	Statte	Janet Ross	2007

Centri di Esperienza			
prov	**Comune**	**Denominazione**	**Accreditato dal**
Brindisi	Carovigno	Consorzio di gestione di Torre Guaceto	2003
Foggia	Roseto Valfortore	Il Lupo - Osservatorio di ecologia appenninica	2003
	Lesina	Centro visite Parco Gargano	2003
Lecce	Veglie	Mediterraneo	2007
Taranto	Taranto	Centro di educazione ambientale	2010

I principali obiettivi del Sistema INFEA regionale sono:

- ✓ promuovere iniziative di informazione, formazione ed educazione ambientale nell'ambito dell'intero territorio pugliese, con particolare riferimento alla piena attuazione delle finalità della L.R. n. 19/97 "Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia", dirette alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica ed al coinvolgimento delle comunità locali interessate;
- ✓ sostenere l'attività di ricerca e divulgazione, in materia di educazione ambientale, realizzata da Enti locali, Università, scuole, centri studi e cooperative, favorendo sinergie per superare l'isolamento ed offrendo opportunità di interazione;
- ✓ promuovere occasioni di incontro e di scambio di esperienze, divulgando le buone pratiche e trasferendo i risultati delle ricerche, anche attraverso corsi di formazione, seminari, gruppi di lavoro;
- ✓ fornire servizi vari, centrati sull'individuazione di risorse ed opportunità di sviluppo di programmi di educazione ambientale, anche attraverso la diffusione di materiali e strumenti didattici, che supportino percorsi educativi, propedeutici al cambiamento per una società sostenibile;
- ✓ promuovere sperimentazioni locali, centrate su progetti inerenti alle problematiche dello sviluppo sostenibile;
- ✓ attivare, su scala regionale, programmi di informazione, educazione e formazione ambientale, funzionali all'acquisizione di risorse economiche nella logica del co-

finanziamento e della co-gestione, coinvolgendo Unione Europea, Stato, Regione, Enti locali, associazioni ed altri soggetti pubblici e privati.

L'accreditamento alla rete regionale IN.F.E.A. è aperto agli EE.LL. che svolgano attività di educazione alla sostenibilità ed è funzionale alla dimostrazione dei requisiti minimi strutturali e strumentali, gestionali e di organizzazione e professionalità, esplicitati nelle *"Linee Guida per l'organizzazione e la gestione del Sistema INFEA Regionale"*, approvate con D.G.R. n. 1178 del 17 luglio 2007

Come accennato in precedenza, particolare attenzione è posta nell'interazione dei centri della rete con la Scuola, i cui processi di riforma dell'autonomia hanno contribuito a ridefinirne ruolo e funzioni nel rapporto con il territorio e le sue risorse. Il coinvolgimento del mondo scolastico in iniziative di EA promosse dall'Assessorato regionale all'Ecologia, avviato nel 1996 e rinsaldato da successivi protocolli d'intesa, ne valorizza l'entusiasmo e la naturale vocazione ad attivare interventi educativi. L'educazione ambientale assume, nella Scuola, una funzione strategica le cui caratteristiche rispondono ai criteri di trasversalità ed integrazione propri dell'ambiente. La Scuola, infatti, specie se radicata nel territorio e posta in relazione con un ampio sistema di collaborazioni, rimane un pilastro fondamentale nelle politiche educative ambientali, che, se configurate in termini di qualità, non possono che avere ricadute positive e notevoli. A rafforzamento di tale convinzione, in data 29 maggio 2008 è stato sottoscritto il Protocollo d'intesa per *l'informazione e la sensibilizzazione dei "cittadini della scuola e del domani" per lo sviluppo di comportamenti sostenibili* tra l'Assessorato all'Ecologia, l'Assessorato allo Sviluppo Economico della Regione Puglia e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia. Con il protocollo è stato avviato un lavoro sinergico, che aggiunge ulteriore vigore alle azioni d'informazione, formazione ed educazione ambientale condotte dalla scuola, riconoscendole un ruolo decisivo e centrale nella governance ambientale e nella cittadinanza attiva, attraverso la conduzione di una proficua azione di animazione territoriale e di coinvolgimento degli stakeholders nelle comunità locali.

1.3 Le opportunità offerte dal contesto regionale

La Regione Puglia sta vivendo un momento di particolare centralità, in ambito nazionale ed internazionale, in materia di diffusione delle tematiche ambientali.

Il presidente Vendola è stato nominato a Bruxelles, nel corso della seduta plenaria del Comitato delle Regioni, coordinatore della **Piattaforma di cambiamenti climatici e sviluppo sostenibile**. Tra i cambiamenti climatici "sotto stretta osservazione", quelli legati alla desertificazione della sponda euro mediterranea, un processo che produrrebbe devastanti danni all'agricoltura e all'ambiente. La Piattaforma di cambiamenti climatici e sviluppo sostenibile è una novità del 2010, una sorta di centro di raccolta dati, provenienti da tutte le regioni europee, in materia di contrasto al riscaldamento globale. Tutte le misure adottate a livello territoriale dovranno confluire in questa Piattaforma, perché poi il coordinatore possa farne una sintesi politica. I risultati del lavoro della Piattaforma potranno costituire una fonte importante di idee per gli enti regionali e locali impegnati ad affrontare le questioni dell'energia e dello sviluppo sostenibile. Un incarico inedito, ottima occasione per la Puglia per far conoscere, in ambito europeo, le proprie best practices in tema di efficienza energetica, energie da fonti rinnovabili e impegno sui temi ambientali.

Inoltre alla fine di gennaio 2012 a Bari, su invito del Presidente Vendola, si terrà la prossima assemblea plenaria dell'**ARLEM**, l'**Assemblea regionale e locale euromediterranea.**

ARLEM è un'assemblea consultiva, composta da 84 membri dell'UE e dei suoi 16 partner mediterranei, che mira a conferire una dimensione regionale e locale al partenariato euromediterraneo, con l'obiettivo di:

- ✓ dotare l'Unione per il Mediterraneo di una dimensione territoriale;
- ✓ coinvolgere gli enti locali e regionali nel suo ulteriore sviluppo;
- ✓ dimostrare la cooperazione tra autorità locali e regionali, nonostante le grandi barriere politiche o istituzionali;
- ✓ avviare progetti che contribuiscono a rendere le relazioni euro-mediterranee concrete e tangibili per i cittadini.

Tali occasioni devono essere considerate costituisce stimolo alla proposizione di progettualità di qualità in materia di educazione alla sostenibilità.

2 Articolazione del programma

2.1 Gli obiettivi strategici

Il presente programma operativo si pone l'obiettivo principale di indirizzare le attività di educazione alla sostenibilità della rete regionale di educazione ambientale verso le tematiche ritenute prioritarie dalle strategie regionali, per accrescere le sensibilità ambientali dei partecipanti al programma e, indirettamente, dell'intera collettività, attivando percorsi innovativi in grado di promuovere la circolarità tra Scuola, Istituzioni e Territori.

Il programma in parola si pone, quindi, i seguenti obiettivi:

- promuovere campagne di educazione alla sostenibilità partecipate al mondo delle scuole pugliesi su specifiche tematiche di interesse ambientale, ritenute prioritarie dalle strategie regionali;
- promuovere l'attivazione di eventi fortemente coinvolgenti anche nei confronti della società civile, attraverso approcci multimetodologici;
- promuovere l'integrazione tra le Istituzioni amministrative e scientifiche (Regione, CC.E.A., ARPA, Università, CNR) ed il sistema scolastico pugliese;
- assicurare un efficace raccordo tra conoscenza del territorio, formazione, informazione ed educazione alla sostenibilità;
- contestualizzare le iniziative di educazione alla sostenibilità rapportandole al territorio di appartenenza.

2.2 Le tematiche prioritarie

Il Programma si basa sull'assunzione degli obiettivi generali definiti dai documenti internazionali e nazionali dedicati all'educazione alla sostenibilità ambientale, precedentemente richiamati, e si coordina con le priorità definite dalle programmazioni regionali in materia ambientale.

In materia di **rifiuti**, attualmente la Regione Puglia ha inteso avviare l'aggiornamento del piano regionale di gestione dei rifiuti urbani (PGRU).
La necessità di aggiornare il piano discende dal fatto che sia in corso di recepimento nell'ordinamento nazionale (D.Lgs 250/10) la Direttiva Europea sulla gestione dei Rifiuti 2008/98/CE, che definisce la seguente gerarchia nel trattamento dei rifiuti:

1. prevenzione
2. preparazione per il riutilizzo
3. riciclaggio
4. recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia
5. smaltimento

Obiettivi innovativi riguardano la definizione di un programma per la riduzione della produzione dei rifiuti, nonché un programma per la riduzione dei Rifiuti Urbani Biodegradabili da avviare in discarica. Inoltre vi è la necessità di definire approcci mirati all'autosostenibilità delle filiere del riciclaggio e recupero, attraverso la sperimentazione e programmazione di nuovi modelli di gestione fondati sulla autovalorizzazione durevole dei rifiuti come risorsa ed in considerazione dei contesti ambientali, territoriali, sociali, economici, imprenditoriali.
Lo sviluppo delle raccolte differenziate non sarà solo finalizzato a ridurre i flussi di rifiuto indifferenziato da avviare a recupero energetico o smaltimento, ma soprattutto mirato alla promozione delle filiere del riciclaggio.

Pertanto appare di fondamentale importanza incentivare azioni di educazione alla sostenibilità in grado di costituire un accompagnamento alle politiche regionali in materia di rifiuti.

La Regione Puglia ha istituito in dicembre 2010 la *Commissione tecnico-scientifica interdisciplinare **amianto** per la redazione e l'attuazione del Piano Regionale Amianto Puglia.* L'attività prende l'avvio dalla mappatura dei tetti di fibrocemento condotta dal CNR utilizzando riprese aeree che ha consentito l'individuazione e la delimitazione di circa n. 5.000 tetti di amianto sul territorio regionale, discriminando grazie al riconoscimento delle firme spettrali il fibrocemento degradato (potenzialmente pericoloso poiché in grado di produrre fibre aereo disperse) da quello in buono stato di conservazione. La Regione intende dunque definire una legge regionale e redigere il Piano Regionale Amianto per la Puglia, finalizzato alla valutazione del livello del rischio e all'individuazione delle priorità d'intervento, al monitoraggio sanitario ed epidemiologico, alla definizione delle linee di indirizzo e di coordinamento delle attività delle Agenzie Regionali ed anche alla individuazione degli strumenti per la conoscenza del rischio amianto (informazione e sensibilizzazione) ed alla organizzazione di iniziative di sensibilizzazione orientate alla popolazione. Tali iniziative troveranno finanziamento nell'ambito del Piano Amianto.

Altra tematica di interesse riguarda le **aree protette e la biodiversità**. Si intende sviluppare e valorizzare i rapporti con il Sistema delle Aree Naturali Protette e con la Rete Natura 2000, favorire la mettere a sistema del patrimonio di esperienze e professionalità maturate in questo campo, progettando e gestendo azioni trasversali e integrate tra centri di educazione ambientale, scuole e soggetti gestori di aree protette. Potrebbe rivestire notevole interesse la messa a punto di progetti condivisi e coordinati tra diverse aree protette.
Spunti di lavoro non esaustivi sono rappresentati da tutela e conservazione della natura, minacce alla biodiversità, foreste e deforestazione, specie in via d'estinzione.

La tematica **acque** è oggetto del Parere dal titolo "Il ruolo degli enti regionali e locali nella promozione di una politica idrica sostenibile", richiesto al presidente Vendola dal Comitato delle Regioni Europee. Il documento si soffermerà su aspetti quali:

- ✓ l'acqua come bene comune dell'umanità;
- ✓ la gestione della risorsa collegata all'adattamento ai cambiamenti climatici;
- ✓ la riduzione della penuria idrica tramite un equilibrio tra domanda e offerta idrica e le esigenze dell'ecosistema;
- ✓ il ruolo degli enti regionali e locali nella cooperazione internazionale nell'ambito dei programmi di gestione dei bacini idrografici secondo la direttiva quadro in materia di acque.

Spunti di lavoro non esaustivi sono rappresentati da acqua come bene comune, acqua come fonte di conflitti o risorsa da condividere, acqua e società (povertà, salute, città, donne e bambini,...), acqua e agricoltura, sprechi e perdite di acqua, acqua e cambiamenti climatici.

Con riferimento ai **cambiamenti climatici**, si propone lo sviluppo di progettualità e iniziative volte a collegare i temi dell'energia, dei comportamenti ecosostenibili e della gestione ecoefficiente. Spunti di lavoro non esaustivi sono rappresentati dalle tematiche effetto serra, protocollo di Kyoto, dati e scenari dell'IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), l'ente scientifico intergovernativo istituito dall'Organizzazione Meteorologica Mondiale e dal Programma Ambiente delle Nazioni Unite (l'UNEP- United Nations Environment Programme).
L'IPCC ha iniziato a delineare il nuovo Quinto Rapporto di Valutazione (*Fifth Assessment Report* AR5) – pronto nel 2014 - che terrà in considerazione i recenti sviluppi tecnico scientifici e delineerà su un nuovo insieme di scenari climatici.

Ulteriore tematica di interesse è la promozione e diffusione di modelli di produzione e consumo sostenibili e di sistemi di gestione ambientale, con iniziative rivolte anche ad enti e organizzazioni attivi sul territorio. In quest'ambito, a dicembre 2010 la Regione Puglia ha avviato la redazione del **Piano di azione regionale per gli acquisti verdi**, finalizzato alla definizione di un programma operativo per l'introduzione dei criteri ambientali nelle procedure di acquisto di beni e servizi, volto al raggiungimento di una quota di acquisti verdi (materiali riciclati, macchinari con marchi ecologici, ecc.) nella misura non inferiore al 30% delle proprie forniture.

Le tematiche illustrate hanno numerosi punti di contatto tra loro; pertanto si auspica una programmazione coordinata, unitaria e multiapprocci.

2.3 Il concorso di idee interno al sistema In.F.E.A.

Analogamente a quanto previsto nel precedente "*Programma operativo per l'informazione e la sensibilizzazione dei "cittadini della scuola e del domani" per lo sviluppo di comportamenti sostenibili – Stralcio dell'Assessorato all'Ecologia*", la presente azione rappresenta per il Sistema INFEA un'importante occasione di lavoro in rete funzionale allo scambio delle esperienze e al rafforzamento dei legami presenti tra Laboratori di Educazione Ambientale, Centri di Educazione Ambientale ed Esperienza accreditati ed operanti sul territorio pugliese ed il sistema scolastico regionale.

Attraverso un provvedimento successivo, si procederà all'indizione di un **concorso di idee**, interno al Sistema INFEA, per la *progettazione partecipata* e per il lavoro in rete funzionali alla realizzazione di campagne coordinate di informazione ed educazione alla sostenibilità, sulle tematiche prioritarie sopra citate.

Al fine di favorire la libera aggregazione dei laboratori e centri, non si procederà per aggregazioni di tipo territoriale già definite, ma si finanzieranno progetti singoli; **la capacità aggregativa dei centri, l'attivazione di iniziative integrate su più tematiche e l'attivo coinvolgimento del mondo scolastico costituiranno criteri premiali.**

Il presente concorso tende dunque a definire libere aggregazioni di Scuole, Laboratori, Centri, Enti Locali ed Imprese che, prima di avviare la definizione di un documento progettuale condiviso, mirino alla costruzione delle condizioni per attuarlo: consenso, interesse, sinergie e risorse umane.

Tutti i progetti presentati dovranno mirare a coinvolgere il più ampio numero di scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio regionale e potranno prevedere l'organizzazione di eventi di vario tipo, quali spettacoli, mostre, manifestazioni di piazza, convegni, monitoraggi sociali, elaborazione dei dati ambientali, concorsi a premi, programmi didattici innovativi e sperimentazioni, tesi al più alto coinvolgimento possibile di studenti e delle cittadinanze.

Saranno finanziati, a seguito di istruttoria, i progetti presentati dei laboratori e dei centri, singolarmente o in aggregazione, per un importo indicativo di 20.000 euro per centro, fino a un massimo complessivo di 15 progetti.

Nell'ambito dell'implementazione della presente iniziativa, le scuole dovranno essere direttamente coinvolte in percorsi prima di *progettazione partecipata* e poi di *lavoro in rete*; aa realizzazione delle attività saranno svolte in stretta relazione con la Regione Puglia e l'Ufficio Scolastico Regionale.

Tutte le attività realizzate saranno opportunamente promosse nella sezione del CREA nell'ambito del Portale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente della Regione Puglia, http://ecologia.regione.puglia.it/.

2.4 La Settimana DESS 2011

Il 14 maggio 2009, la Regione Puglia ha sottoscritto un Protocollo d'intesa con la Commissione Nazionale Italiana Unesco per lo sviluppo delle attività per il **Decennio ONU dell'Educazione allo Sviluppo Sostenibile**, allo scopo di rendere maggiormente strutturato ed efficace il rapporto di mutua collaborazione nell'attuazione delle politiche di informazione e sensibilizzazione e di coinvolgimento dei portatori d'interesse.
La tematica prescelta dal *Comitato nazionale del Decennio dell'Educazione allo Sviluppo Sostenibile* per l'edizione 2011 è l'acqua: *"A come Acqua" è* titolo della sesta edizione che si terrà dal 7 al 13 novembre 2011.
Al fine di dare attuazione alla Strategia UNECE e al protocollo sottoscritto, la Regione Puglia intende aderire all'edizione 2011, attraverso la realizzazione delle seguenti attività:

- organizzazione e gestione del calendario degli eventi regionali della "Settimana DESS";
- realizzazione di azioni di carattere regionale, gestite direttamente dal CREA o affidate ad un Laboratorio o un Centro accreditato afferente al Sistema INFEA Regionale. Le azioni di carattere regionale potranno anche riferirsi ad interventi innovativi in grado di attrarre l'interesse delle scuole partecipanti. Gli eventuali materiali didattici implementati nell'ambito della presente azione potranno anche essere coordinati con quelli elaborati in sede di INFEA nazionale ed in raccordo con il CNI UNESCO;
- riconoscimento di un contributo per la realizzazione di campagne di informazione e sensibilizzazione **realizzate dal Sistema INFEA** nelle scuole ed in stretta sinergia con il mondo scolastico;
- produzione di materiali didattici;
- implementazione e gestione di pagine WEB nel portale dedicate all'iniziativa, nell'ambito del Portale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente della Regione Puglia, http://ecologia.regione.puglia.it.

2.5 Contributi per iniziative di comunicazione, informazione ed educazione allo sviluppo sostenibile

Al fine di sollecitare la progettualità in materia di educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile da parte degli enti pubblici, delle scuole, di soggetti privati (singoli o associati), delle associazioni, fondazioni ed organizzazioni non governative operanti nel settore della tutela ambientale, si intende elargire contributi per iniziative e progetti di promozione dello sviluppo sostenibile a livello regionale o interregionale, che si occupino in particolare delle tematiche prioritarie individuate dalla Regione.
I progetti verranno ammessi in seguito all'apertura di un dispositivo ad evidenza pubblica, a sportello, fino ad esaurimento delle risorse disponibili; per accedere al contributo, i progetti dovranno dimostrare di possedere i requisiti di qualità progettuale definiti nel dispositivo.

La percentuale massima del contributo concedibile per ciascun progetto ammesso non potrà superare il 50% dei costi totali ammissibili, fermo restando il limite delle risorse finanziarie assegnate dal programma a questa azione. In ogni caso l'importo massimo del contributo non potrà superare la somma di 5.000,00 €.
I criteri di valutazione della qualità progettuale, ai fini dell'assegnazione delle risorse, per quanto da esplicitare di volta in volta nei bandi, saranno orientati a garantire:

- la capacità di recepire e dare attuazione agli obiettivi indicati nel presente Programma regionale;
- il grado di coerenza interna del progetto;
- il grado di coinvolgimento del tipo di utenza ottimale per il progetto proposto;
- la capacità di sviluppare partenariati pubblico/privato o fra associazioni;
- la capacità di aggregare diversi soggetti, creare sinergie, collaborazioni, mobilitare risorse culturali, formative, economiche intorno al progetto da realizzare;
- il grado di innovazione del progetto.

2.6 La razionalizzazione delle competenze

In ultima analisi, si ritiene necessario operare un approfondimento circa funzioni e compiti di ciascun soggetto appartenente alla rete regionale, per orientare il sistema verso una maggiore integrazione delle sue componenti e per esplicitare le responsabilità, secondo i principi della sussidiarietà, della coerenza, della efficacia ed efficienza.
In tal senso appare necessario provvedere:

- ✓ al rafforzamento del ruolo dei Laboratori provinciali;
- ✓ al riconoscimento del ruolo dei CEA quali agenzie educative operanti sul territorio per la promozione della sostenibilità;
- ✓ alle modalità di relazione tra il sistema dei centri e le agenzie scientifiche, ARPA Puglia in primis, per il supporto allo svolgimento delle attività di educazione ambientale;
- ✓ a forme di riconoscimento, per gli operatori, del ruolo di educatore all'ambiente e alla sostenibilità, anche attraverso la costruzione di un albo delle competenze per l'ES diffuse a livello regionale;
- ✓ a forme di riconoscimento del valore delle esperienze di qualità del mondo della scuola;
- ✓ alla adozione di un sistema di valutazione di qualità delle strutture.

In particolare per quanto riguarda le agenzie scientifiche come ARPA, ARTI, Università, ASL, ecc. e in generale tutte le agenzie del territorio impegnate nel supporto al sistema INFEA, si dovrà provvedere a definire atti formali (protocolli di intesa, convenzioni, accordi di programma, ecc.) che impegnino in modo esplicito le parti a collaborare alla attuazione di tali attività.

3 Pianificazione economica e temporale delle attività

3.1 Quadro economico finanziario

Articolazione delle attività	Importi
Concorso di idee interno al Sistema INFEA	
▪ Bando	0
▪ Realizzazione di campagne di educazione alla sostenibilità	300.000
▪ Attivazione e gestione di pagine WEB dell'iniziativa	0
Settimana DESS 2011	
▪ realizzazione di azioni a carattere regionale	5.000
▪ riconoscimento di un contributo per la realizzazione	20.000
▪ implementazione e gestione di pagine WEB nel portale dedicate all'iniziativa	0
Contributi per iniziative di comunicazione, informazione ed educazione allo sviluppo sostenibile	100.000
Spese per convegni, congressi, ecc... di interesse regionale	25.000
Totale	450.000,00

3.2 Cronogramma delle attività

Attività	2011							2012				
	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag
Concorso di idee sulle tematiche prioritarie												
▪ Bando												
▪ Presentazione delle proposte												
▪ Istruttoria												
▪ Realizzazione delle campagne di educazione alla sostenibilità												
▪ Attivazione e gestione di pagine WEB												
Settimana DESS 2011												
▪ realizzazione di azioni a carattere regionale												
▪ contributo per azioni della rete In.F.E.A.												
▪ implementazione e gestione di pagine WEB												
Contributi per iniziative di comunicazione, informazione ed educazione allo sviluppo sostenibile												
▪ bando a sportello												

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 giugno 2011, n. 1337

Legge regionale 4/12/2006 n. 33 art. 6- Revoca della Deliberazione di Giunta regionale n. 1874/2010 -Approvazione nuovo Regolamento della Consulta regionale dello Sport.

L'Assessore alle Risorse Umane, Semplificazione e Sport, Maria CAMPESE, sulla base della proposta formulata dalla Dirigente del Servizio Sport per Tutti, riferisce quanto segue.

La Giunta regionale, in attuazione dell'articolo 6 della legge regionale 4 dicembre 2006, n. 33 "Norme per lo sviluppo dello Sport per Tutti", con D.G.R. n. 1167 dell'11/07/2007 ha approvato la definizione della composizione della Consulta regionale dello sport, composta dai rappresentanti legali degli enti e degli organismi sportivi previsti dal comma 3 del medesimo articolo di legge.

Con Determinazione Dirigenziale n. 186 del 5/5/2008, il Dirigente del Settore Sport, sulla base dell'incarico ricevuto con la predetta DGR, ha acquisito le designazioni da parte degli Enti e degli organismi previsti ed ha costituito la Consulta Regionale dello Sport specificando che:

- i componenti della Consulta restano in carica cinque anni decorrenti dalla data di insediamento dell'organismo;
- in caso di assenza ingiustificata per almeno tre sedute i componenti sono sostituiti su indicazione degli enti ed organismi interessati;
- ai componenti che risiedono fuori dalla sede di lavoro della Consulta compete il rimborso delle spese di viaggio come previsto dal comma 4 dell'articolo 6 della L.R. 33/06;
- di provvedere con successive determinazioni all'integrazione di eventuali componenti mancanti o alla sostituzione di quelli precedentemente nominati;
- di riservarsi di approvare, con successivo atto di Giunta, su proposta della Consulta le modalità di funzionamento del medesimo organismo.

La Consulta regionale dello Sport si è insediata in data 15 settembre 2008.

In data 30 giugno 2010 è stata convocata la seconda riunione della Consulta al fine di condividere ed approvare le modalità di funzionamento di detto organismo, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale, come previsto dal comma 5 dell'articolo 6 della L.R. n. 33/06.

Con DGR n. 1874 del 6/8/2010 è stato approvato il Regolamento relativo alle modalità di funzionamento della Consulta regionale dello Sport, composto da 7 articoli.

Nelle due riunioni successive, svoltesi in data 19 ottobre 2010 e 2 marzo 2011, tutti i componenti della Consulta hanno condiviso e approvato all'unanimità la necessità di:

a) prendere atto delle modifiche intervenute nella composizione della Consulta Regionale dello Sport e di aggiornare i nominativi dei rappresentanti che ne fanno parte;
b) modificare il criterio di partecipazione alle riunioni, relativamente alla indicazione della delega "permanente", che, impedendo la designazione di un sostituto, esclude di fatto dalla presenza ai lavori l'ente rappresentato dal soggetto occasionalmente assente, sostituendo la dicitura "delegato permanente" con "…. o suo delegato";
c) apportare diverse modifiche e integrazioni migliorative al Regolamento di funzionamento della Consulta, approvato con DGR n. 1874 del 6/8/2010.

Con DGR n. 762 del 26/4/2011 sono state approvate le modifiche e le integrazioni richieste ai precedenti punti a) e b), propedeutiche alla proposta c), di modifiche e integrazioni migliorative al Regolamento di funzionamento della Consulta, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/01 e s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4 comma 4 - lettera "K" della L.R. 7/1997 e successive modifiche ed integrazioni.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi espresse, propone alla Giunta l'adozione del seguente atto finale.

LA GIUNTA

udita la relazione dell'Assessora alle Risorse Umane, Semplificazione e Sport;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;

a voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di far propria la relazione dell'Assessore proponente, qui da intendersi riportata;

2. di approvare il nuovo testo relativo al Regolamento di funzionamento della Consulta regionale dello Sport, comprensivo sia delle modifiche e delle integrazioni migliorative apportate sia delle parti rimaste inalterate, composto da n. 9 articoli, allegato A, parte integrante del presente provvedimento;

3. di revocare la DGR n. 1874 del 6/8/2010;

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito web www.regione.puglia.it.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

REGIONE PUGLIA
Assessorato alle Risorse Umane, Semplificazione e Sport

Allegato A - D. G. R. n_____del _____

Regolamento di funzionamento della Consulta regionale dello Sport
(comma 5, articolo 6, legge regionale 4 dicembre 2006, n. 33)

Articolo 1

Costituzione e sede

1. La Consulta regionale dello Sport (d'ora in poi Consulta) è istituita ai sensi dell'articolo 6 della Legge Regionale 4 dicembre 2006, n. 33 "Norme per lo sviluppo dello sport per tutti". E' costituita giusto atto dirigenziale n. 186 del 5 maggio 2008 e successive modifiche e/o integrazioni e resta in carica cinque anni a decorrere dalla data di insediamento.

2. La Consulta ha sede tecnica presso l'Assessorato regionale alle Risorse Umane, Semplificazione e Sport.

Articolo 2

Convocazione

1. La Consulta è convocata dal Presidente pro-tempore mediante comunicazione da inviarsi ai componenti almeno 7 giorni prima della data fissata per la riunione, di norma a mezzo posta elettronica.

2. L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno e l'eventuale documentazione, la sede della riunione, l'orario della prima e seconda convocazione.

Articolo 3

Funzionamento

1. La Consulta è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno dei componenti e, in seconda convocazione, con qualsiasi numero dei presenti.

2. La Consulta si riunisce almeno quattro volte l'anno per iniziativa della Presidenza ovvero in caso di richiesta di almeno 1/3 dei componenti.

3. La richiesta avanzata al Presidente da 1/3 dei componenti deve essere inoltrata per iscritto, con la precisazione degli argomenti per i quali si richiede la convocazione.

4. Il Presidente provvede entro il termine di quindici giorni.

5. In caso di urgenza motivata, il Presidente può fare esaminare argomenti non iscritti all' ordine del giorno.

6. Il Presidente, in caso di assenza o impedimento, delega le funzioni ad un componente della Consulta che le svolgerà con il supporto del Dirigente del Servizio Sport per Tutti.

7. Il Segretario della Consulta cura la redazione degli avvisi di convocazione, verbalizza i lavori, cura i rapporti con la stampa, adempie ad ogni altra necessità funzionale dell'organismo. In caso di assenza le funzioni sono svolte dal componente più giovane della Consulta.

8. I verbali sono trasmessi ai componenti della Consulta, di norma, entro i successivi venti giorni lavorativi dalla data di ciascuna riunione. Eventuali richieste di integrazioni o modifiche sono inoltrate per iscritto alla Segreteria, entro 20 giorni dal ricevimento del verbale.

9. La Consulta esprime la sua volontà nell'ambito delle prerogative stabilite dalla legge regionale 4 dicembre 2006, n. 33, con decisioni da assumere con il metodo democratico della votazione a maggioranza.

10. In caso di assenza ingiustificata per almeno tre sedute i componenti sono sostituiti su indicazione degli Enti ed Organismi di riferimento.

Articolo 4

Riunione

1. All'inizio della riunione viene letto ed approvato il verbale della seduta precedente, con le eventuali integrazioni o modifiche inoltrate per iscritto alla Segreteria come all'art. 3.8

2. Ciascun componente può chiedere al Presidente la rettifica della verbalizzazione di propri interventi o voti; in caso di diniego, l'interessato ha facoltà di fare inserire nel verbale una propria dichiarazione di dissenso.

3. I componenti della Consulta, in caso di occasionale impedimento, possono farsi delegare.

4. Possono partecipare alle riunioni della Consulta, su invito del Presidente, altri rappresentanti delle istituzioni pubbliche e delle organizzazioni del mondo sportivo, e/o esperti in relazione a specifiche questioni e tematiche, attinenti gli argomenti all'ordine del giorno.

5. Sono invitati permanenti il Direttore dell' Area Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità, ed una rappresentante della Commissione regionale per le Pari Opportunità, o loro delegati, che partecipano di diritto alle commissioni o gruppi di lavoro di cui all'articolo 5 del presente regolamento

Articolo 5

Commissioni di studio

1. La Consulta ha la facoltà di costituire al suo interno commissioni o gruppi di lavoro con compiti di studio per l'esame e l'istruzione di singoli temi, fissandone le modalità di funzionamento.

2. La Consulta si avvale delle risultanze delle attività dell'Osservatorio di cui all'articolo 4 della legge regionale 4 dicembre 2006, n. 33

Articolo 6

Trasmissione della documentazione

1.La documentazione che, a norma del presente regolamento, deve essere inviata ai componenti della Consulta o pervenire da questi alla Segreteria della Consulta, è trasmessa, preferibilmente, a mezzo posta elettronica.

2.Nel caso in cui la natura dei documenti non consenta la trasmissione a mezzo posta elettronica, deve essere prioritariamente utilizzata la trasmissione a mezzo fax. A tal fine, è fatto carico a tutti i componenti della Consulta di comunicare alla Segreteria l'indirizzo di posta elettronica ed il numero del fax a cui inviare la documentazione.

3.La Segreteria della Consulta dispone del seguente indirizzo di posta elettronica: servizio.sportpertutti@regione.puglia.it al quale inviare la eventuale documentazione.

Articolo 7

Modifiche

1. Eventuali modifiche o integrazioni al presente regolamento, proposte da ogni componente che le illustra, sono discusse nelle sedute successive ed approvate dai 2/3 dei presenti alla seduta.

Articolo 8

Trasparenza e comunicazione

1.La Consulta garantisce un'adeguata informazione sui propri lavori. A tal fine, una sintesi dei verbali delle riunioni, una volta approvati, saranno resi disponibili per la consultazione nelle pagine del sito istituzionale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it – link Servizio Sport per Tutti, a cura della Segreteria della Consulta.

Articolo 9

Rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si rinvia, per analogia, alle norme del Regolamento del Consiglio regionale della Puglia.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 giugno 2011, n. 1338

D.G.R. n. 2648/2010 ad oggetto "L.R. n. 39/1980, art. 11 - Avvio del procedimento per lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata (IZSPB), con sede in Foggia". Conclusione del procedimento con esito negativo.

L'Assessore alle Politiche della Salute, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. "Costituzione, organizzazione e verifica organi Aziende ed Enti SSR", confermata dal Dirigente dell'Ufficio Rapporti Istituzionali e dal Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica, riferisce quanto segue.

Con Legge Regionale 30.4.1980, n. 39 la Regione Puglia ha approvato l'accordo tra Regione Puglia e Regione Basilicata per l'organizzazione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata (IZSPB), avente sede legale a Foggia, ai sensi della Legge 23.12.1975, n. 745.

In osservanza degli artt. 6 e seguenti della citata Legge Regionale n. 39/1980, con Decreto del Presidente del Consiglio Regionale della Puglia n. 34 del 12/2/1990 sono stati costituiti gli organi di governo dell'Istituto, ovvero il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Vice Presidente, la Giunta Esecutiva e il Collegio Sindacale.

Successivamente, il Decreto Legislativo 30 giugno 1993, n. 270, avente ad oggetto "Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421", è intervenuto a fissare i principi per il riordino degli I.Z.S. e ad individuare le competenze statali e regionali in materia.

L'art. 2, co. 5, del predetto D.Lgs. 270/2003 ha stabilito che "le regioni entro il 31 dicembre 1993 disciplinano le modalità gestionali, organizzative e di funzionamento degli istituti, nel rispetto dei principi previsti dal presente decreto e dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonché l'esercizio delle funzioni di vigilanza amministrativa, di indirizzo e verifica sugli istituti. Nel caso di istituti interregionali, le regioni provvedono di concerto".

In attuazione di quanto previsto dal D.Lgs. 270/2003, la Giunta Regionale della Puglia ha approvato il Disegno di Legge n. 4 del 10/2/2011, ad oggetto "Riordino dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata (IZSPB), attualmente all'esame della competente Commissione del Consiglio Regionale. In senso analogo ha proceduto anche la Regione Basilicata, il cui Disegno di legge regionale di riordino dell'IZSPB - di identico testo rispetto a quello della Puglia - è stato approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 257 dell'1/3/2011.

Nelle more dell'approvazione di un'identico testo normativo di riordino dell'Istituto da parte delle due Regioni, tuttavia, occorre garantire la piena legittimità dell'organizzazione e del funzionamento dell'Istituto.

Il Ministero della Salute aveva ripetutamente sollecitato il rinnovo degli organi di governo dell'Istituto, considerato che il Consiglio di Amministrazione dell'IZSPB, costituito con DPGR n. 34 del 12/2/1990, non era stato ricostituito alla scadenza del quinquennio risultando in proroga e che, analogamente, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nominato con Deliberazione n. 22 del 21/11/1995 in sostituzione del precedente Presidente dimissionario, non era mai sostituito e risultava anch'egli in proroga.

Il Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione della Regione Puglia, peraltro, con nota prot. A00_152-5579 del 18/3/2010 indirizzata all'Assessore alle Politiche della Salute denunciava un degrado funzionale dell'Istituto e contestualmente chiedeva all'Assessore alle Politiche della Salute di valutare la possibilità di commissariamento dell'Istituto.

Conseguentemente, il competente Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica della Regione Puglia chiedeva con nota prot. AOO_151-3312 del 25/3/2010 l'attivazione di una visita ispettiva urgente da parte del Nucleo Ispettivo Regionale (NIR).

Dalla predetta indagine ispettiva, i cui esiti sono stati trasmessi dal dirigente dell'Ufficio Ispettivo con nota prot. A00_151-9563 dell'11 agosto 2010, emergevano, oltre all'illegittimità della prorogatio sine die del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto dal 1990 e del relativo Presidente dal 1995, numerose irregolarità, disfunzioni e criticità in relazione alle questioni di seguito indicate:

1) Nomina Direttore generale dell'Istituto;
2) Atti di bilancio;
3) Stabilizzazione del personale;
4) Contrattazione integrativa.

La Giunta Regionale quindi, con Deliberazione n. 2648 del 30/11/2010, ha preso atto delle suindicate irregolarità e delle situazioni che avrebbero compromesso il regolare funzionamento dell'IZSPB, dettagliatamente evidenziate nella parte istruttoria dell'atto deliberativo in parola, ed ha avviato il procedimento per lo scioglimento del relativo Consiglio di Amministrazione. Ciò ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, co. 5 del D.Lgs. 270/2003, che attribuisce alle Regioni funzioni di vigilanza amministrativa, di indirizzo e verifica sugli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, e dell'art. 11 della L.R. 39/1980, il quale prevede espressamente i casi di scioglimento del Consiglio di Amministrazione stabilendo che *"per accertate e gravi irregolarità, per inosservanza delle prescrizioni della programmazione regionale, in casi di dimissioni della maggioranza dei componenti o per il verificarsi di situazioni tali da compromettere il regolare funzionamento dell'Istituto, il Presidente della Giunta Regionale della Regione dove ha sede l'Istituto, di concerto con il Presidente della Giunta dell'altra Regione, può sciogliere il Consiglio di Amministrazione e nominare un Commissario Straordinario per la provvisoria gestione dell'Istituto"*.

La medesima D.G.R. n. 2648/2010 ha stabilito inoltre che *"in caso di controdeduzioni non esaustive da parte del Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione in carica, si procederà, ad avvenuto concerto con la Regione Basilicata, con decreto del Presidente della Giunta Regionale della Puglia alla nomina di un Commissario Straordinario, che dovrà rimanere in carica fino all'approvazione da parte delle Regioni Puglia e Basilicata di un identico testo di legge regionale di riordino dell'Istituto in attuazione del D.Lgs. 270/1993"*.

La suddetta D.G.R. n. 2648/2010 è stata trasmessa, con nota prot. n. AOO_151-14262 del 14/12/2010, al Presidente della Regione Basilicata ai fini dell'acquisizione del concerto di cui all'art. 11 della L.R. 39/1980.

La medesima nota è stata altresì trasmessa, con nota prot. n. AOO_151-556 del 13/1/2011 per il tramite del Servizio notifiche del Comune di Foggia, al Presidente ed ai componenti del Consiglio di Amministrazione dell'IZSPB in adempimento all'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art.7 della L. 241/1990 s.m.i., assegnando agli stessi un termine di trenta giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni.

In data 24/1/2011 sono pervenute al competente Servizio dell'Assessorato alle Politiche della Salute le controdeduzioni e l'istanza incidentale di annullamento in autotutela della citata deliberazione di Giunta Regionale, per il tramite del Prof. Avv. Franco Gaetano Scoca nell'interesse del Presidente e del Consiglio di Amministrazione dell'IZSPB.

Tali controdeduzioni sono state ritenute non esaustive nella parte relativa alla procedura di nomina del Direttore dell'Istituto, come peraltro evidenziato nella relazione sui fatti di causa inviata all'Avvocatura Regionale con nota prot. AOO_151-1863 del 15/2/2011 nell'ambito del contenzioso presentato dall'IZSPB al TAR di Bari per l'annullamento, previa adozione delle misure cautelari, della citata D.G.R. n. 2648/2010. Occorre specificare, al riguardo, che con Decreto n. 94 del 20/1/2011 il TAR di Bari ha respinto la domanda di misure cautelari provvisorie.

Tuttavia, nonostante la richiesta della Regione Puglia, inoltrata con nota prot. AOO_151-14262 del 14/12/2010 e successivamente sollecitata con nota prot. AOO_151-3084 del 14/3/2011, la Regione Basilicata non si è espressa rispetto all'azione intrapresa dalla Regione Puglia, facendo mancare, dunque, il proprio concerto in ordine al procedimento di commissariamento dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata (IZSPB) avviato con Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2648 del 30/11/2010.

Essendo il predetto concerto prescritto per legge dall'art. 11 della L.R. 39/1980, nonché espressamente previsto dalla stessa DGR n. 2648/2010 di avvio del procedimento, esso si configura come conditio sine qua non per la conclusione del procedimento di commissariamento in oggetto.

Per quanto sopra, attesa la mancata sussistenza dei presupposti ex lege per l'adozione del provvedimento di commissariamento dell'Istituto e considerato che la Legge 241/1990 sm.i., all'art. 2, co. 1 e

2, dispone che, laddove il procedimento amministrativo venga avviato d'ufficio, "le pubbliche Amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso" da emanarsi entro il termine di 30 giorni, si propone la conclusione con esito negativo del suddetto procedimento.

COPERTURA FINANZIARIA L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Dirigente dell'Ufficio
Rossella Caccavo

Il presente provvedimento rientra nella competenza della Giunta Regionale a norma dell'art. 4, co. 4, lett. k) della L.R. n. 7/1997.

L'Assessore relatore, sulla base della risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O. "Costituzione, organizzazione e verifica organi Aziende ed Enti SSR", dal Dirigente dell'Ufficio Rapporti Istituzionali e dal Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di prendere atto del silenzio della Regione Basilicata rispetto all'azione intrapresa dalla Regione Puglia e del conseguente mancato concerto - obbligatorio ex art. 11 L.R. 39/1980 - in ordine al procedimento di commissariamento dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata (IZSPB) avviato con Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2648 del 30/11/2010;

- di disporre pertanto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 11 L.R. 39/1980 e dell'art. 2 L. 241/1990 s.m.i., la conclusione con esito negativo del procedimento avviato con la citata D.G.R. n. 2648 del 30/11/2010 per lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata e la nomina di un Commissario Straordinario per la provvisoria gestione dell'Istituto;

- di trasmettere il presente provvedimento al Presidente ed ai componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, al Presidente ed all'Assessore alla Salute della Regione Basilicata e, per con conoscenza, al Ministero della Salute a cura del Servizio proponente;

- di dare mandato all'Ufficio Rapporti Istituzionali del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica per gli adempimenti conseguenti l'adozione del presente provvedimento;

- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. 13/1994.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 giugno 2011, n. 1359

Autorità d'ambito della Puglia: nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 12 della Legge Regionale, n. 9 del 30 maggio 2011.

L'Assessore alle Opere Pubbliche e Protezione Civile, avv. Fabiano Amati, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente dell'Ufficio Utilizzazione Risorse Idriche, confermata dal Dirigente del Servizio Risorse Naturali, riferisce quanto segue.

PREMESSO CHE:

- la Legge 36/94 (legge Galli) ha organizzato il servizio idrico integrato per ambiti territoriali ottimali, come confermato dal Decreto Legislativo 152/2006 (Testo Unico dell'Ambiente);
- gli ambiti territoriali ottimali sono individuati dalle Regioni con legge nel rispetto dell'unità del bacino idrografico e dell'unitarietà delle gestioni: in essi agiscono le Autorità d'ambito, strutture dotate di personalità giuridica che hanno il compito di organizzare, affidare e controllare la gestione del servizio;
- la Legge Regionale n. 28/1999 ha delimitato l'ambito territoriale ottimale e ha previsto l'istituzione, mediante convenzione tra gli enti locali, dell'Autorità d'ambito; successivamente, in applicazione dell'art. 148 comma 1, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la legge regionale 26.03.2007, n. 8, ha previsto la costituzione di un consorzio tra enti locali al fine di garantire la gestione unitaria delle funzioni in materia di servizio idrico integrato, stabilendo che *"l'Autorità d'ambito denominata ATO Puglia, costituita con convenzione in data 20 dicembre 2002, è un consorzio di enti locali ai sensi dell'articolo 31 del D.lgs. n.267/2000";*
- l'art. 2, comma 186-bis, della Legge 23 dicembre 2009 n. 191, introdotto dall'art. 1, comma 1-quinquies della Legge 26 marzo 2010, n. 42, che ha convertito il DL 25 gennaio 2010, n.2 "Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni", ha previsto che *"Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni"*. Gli atti compiuti dalle Autorità d'ambito dopo tale data saranno considerati nulli; entro lo stesso termine *"le Regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza"*;
- l'art. 1, comma 1, del Decreto Legge 29 dicembre 2010 n. 225, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 2011, n. 10, ha fissato al 31 marzo 2011 il termine di scadenza del regime giuridico derivante dall'applicazione dell'art. 2, comma 186-bis, della Legge 23 dicembre 2009, n. 191;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 marzo 2011 che, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del DL 29 dicembre 2010 n. 225, ha ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2011 i termini di scadenza dell'art. 2, comma 186-bis, della Legge 23 dicembre 2009, n. 191, allo scopo di assicurare la continuità nell'erogazione dei servizi pubblici locali e l'esercizio delle relative funzioni pubbliche;
- la Regione Puglia, con Legge Regionale n. 9 del 30.05.2011 ha istituito l'Autorità Idrica Pugliese, soggetto rappresentativo dei comuni pugliesi per il governo pubblico dell'acqua, alla quale sono attribuite tutte le funzioni e i compiti già assegnati alla Autorità d'ambito per la gestione del Servizio Idrico Integrato della Regione Puglia (ATO Puglia), costituita in applicazione del comma 1 dell'articolo 148, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e della legge regionale 26 marzo 2007, n. 8;

VISTO l'art. 12, comma 1, della Legge Regionale n. 9 del 30.05.2011 che prevede, entro trenta giorni dalle data di entrata in vigore della stessa legge, la nomina mediante proprio atto da parte della Giunta Regionale di un liquidatore della soppremenda Autorità d'ambito della Puglia (ATO Puglia), con lo scopo di provvedere alle attività di liquidazione ed ai compiti attribuiti con lo stesso art. 12;

RITENUTO di dover procedere in merito, conferendo l'incarico di liquidatore ad un professionista con profilo ingegneristico e competenze specialistiche in materia, comprovata esperienza professionale nel settore idrico/idraulico, che abbia conoscenza del quadro normativo vigente, delle attività tecniche ed economiche del soggetto gestore del servizio idrico integrato e delle attività gestionali dell'ATO Puglia;

Copertura finanziaria di cui alla L.R. n. 28/2001 e successive modificazioni e integrazioni.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla

Giunta l'adozione del conseguente atto finale attinente alla competenza della Giunta regionale ai sensi dell'art.4, comma 4, lettera k), della L.R. n. 7/97.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Opere Pubbliche e Protezione Civile;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio Utilizzazione Risorse Idriche, dal Dirigente del Servizio Risorse Naturali, nonché dal Direttore dell'Area Politiche per la riqualificazione la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di considerare quanto in premessa come parte integrante del presente dispositivo;

- di nominare, ai sensi dell'art. 12, comma 1, della Legge Regionale n. 9 del 30.05.2011, liquidatore per l'Autorità d'ambito della Puglia (ATO Puglia) il Prof. Antonio Di Santo;

- che il liquidatore, nello svolgimento dell'attività per cui è stato conferito l'incarico, deve attenersi alle disposizioni dell'art. 12, comma 1, della Legge Regionale n. 9 del 30.05.2011;

- che per l'espletamento dell'incarico e fino alla cessazione dello stesso, il liquidatore si avvarrà dell'organizzazione amministrativa della Autorità d'ambito della Puglia (ATO Puglia);

- di quantificare il compenso per le attività in questione in misura pari a quello spettante ai Dirigenti della sopprimenda Autorità d'ambito della Puglia (ATO Puglia), con onere a carico del bilancio della stessa;

- di trasmettere copia della presente deliberazione, a cura del Servizio proponente, all'Autorità d'ambito della Puglia (ATO Puglia) e al liquidatore nominato;

- di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 giugno 2011, n. 1363

P.O. FSE 2007-2013 "Asse II - Occupabilità" (categoria di spesa 65). Potenziamento dei servizi già effettuati presso i centri per l'impiego mediante l'utilizzo del personale degli Enti della Formazione Professionale. Approvazione Linee Guida e integrazione dell'Atto d'intesa, approvato dalla G.R. con delibera n. 23 del 20/1/2009, tra la Regione Puglia e le Province Pugliesi.

Assente l'Assessore alla Formazione Professionale, prof.ssa Alba Sasso, l'Assessore al Welfare, dr.ssa Elena Gentile, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente ufficio e confermata del Servizio Formazione Professionale nonché Autorità di Gestione del P.O. FSE 2007/2013, dr.ssa Giulia Campaniello e dal Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro, dr.ssa Luisa Anna Fiore, riferisce quanto segue:

Con DGR n. 23 del 20/01/2009, in conformità alle previsioni del PO FSE Puglia 2007-2013 "Asse II - Occupabilità" (categoria di spesa 65), è stato approvato lo schema di atto di intesa, successivamente sottoscritto dalla Regione Puglia e dalle Amministrazioni Provinciali, per il potenziamento dei servizi presso i Centri per l'Impiego con l'utilizzo del personale degli Enti di Formazione.

Le Province, nel rispetto di quanto previsto dal POR PUGLIA 2007/2013 per il potenziamento dei servizi al lavoro, si impegnano a provvedere al consolidamento delle attività già avviate e allo sviluppo

delle ulteriori attività utilizzando gli strumenti e le risorse umane, già individuate nel precedente periodo di programmazione, nei modi e nei termini indicati dal succitato Atto d'intesa.

A seguito delle risultanze delle attività di controllo e verifica poste in essere nel precedente periodo di programmazione, nonché di quelle riferite all'attuale periodo, al fine di definire ulteriormente alcuni aspetti riguardanti i rapporti intercorrenti tra la Regione Puglia e le Amministrazioni Provinciali, beneficiarie del finanziamento relativo al potenziamento dei Centri per l'Impiego con l'utilizzo del personale di cui sopra, nonchè di consentire alle suddette Amministrazioni Provinciali una più corretta ed agevole attività di rendicontazione delle spese, in ossequio alla normativa nazionale e comunitaria in materia di gestione degli interventi finanziati dal Fondo Sociale Europeo, si rende necessaria l'adozione delle "Linee Guida per le azioni di potenziamento dei servizi per il Lavoro, in particolare con il sostegno all'attività dei Centri per l'Impiego" (allegato "A") con la conseguente modifica ed integrazione dell'atto di intesa già sottoscritto (allegato "B")

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/01 E SUCC. MODIF. ED INTEGRAZ.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, su proposta dei Dirigenti del Servizio Formazione Professionale e del Servizio Politiche per il Lavoro, sulla base delle dichiarazioni rese e in calce sottoscritte dagli stessi con il quale tra l'altro attestano che il presente provvedimento e di competenza della G.R. - ai sensi dell'art. 4, 4 comma lett. K) della L.R. 7/97 e dalla deliberazione di G.R. n. 3261/98 - propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA REGIONALE

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore relatore;

Vista la dichiarazione posta in calce dai Dirigenti del Servizio Formazione Professionale e del Servizio Politiche per il Lavoro;

a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di prendere atto di quanto indicato in premessa e che si intende integralmente riportato;
- di approvare il documento "Linee Guida per le azioni di potenziamento dei servizi per il Lavoro, in particolare con il sostegno all'attività dei Centri per l'Impiego", che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (allegato "A");
- di approvare lo schema di modifica ed integrazione dell'Atto di Intesa già sottoscritto dalle Amministrazioni Provinciali", che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (allegato "B");
- di autorizzare gli Assessori al Welfare e al Diritto alla Studio e Formazione Professionale alla sottoscrizione dell'atto d'intesa di che trattasi per la parte di competenza della Regione Puglia;
- di autorizzare i competenti Servizi Politiche per il Lavoro e Formazione Professionale, all'espletamento di tutte le procedure conseguenziali che si dovranno porre in essere;
- di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R.P..

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

Allegato A

REGIONE PUGLIA

Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione.

Servizio Formazione Professionale

REGIONE PUGLIA
Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio Formazione Professionale

PO FSE 2007/2013
"Asse II Occupabilità" (categoria di spesa 65)

Linee Guida per le
Azioni di potenziamento dei servizi per il lavoro, in particolare con il sostegno all'attività dei centri per l'impiego

Indice

PREMESSA

1. Rapporti tra Regione Puglia Province Pugliesi (beneficiari finali)

2.Centri Territoriali per l'impiego (oggi C.P.I) e operatori della formazione professionale

3. Ammissibilità della spesa
   3.1 Costo ammissibile al FSE e costo orario
   3.2 Precisazioni sulla spesa ammissibile

4.Documentazione da produrre in sede di verifica

5.Linee Guida per la gestione dei rapporti Province/Enti di Formazione Professionale
   5.1Fatturazione dei costi
   5.2 Fideiussione
   5.3 Documentazione di spesa
   5.4 Tracciabilità dei flussi finanziari
   5.5 Protocollo unico Provincia/Ente di Formazione Professionale

PREMESSA

Il Fondo Sociale Europeo (di seguito FSE) è lo strumento comunitario che favorisce l'adeguamento e l'ammodernamento delle politiche del mercato del lavoro e sostiene gli investimenti in capitale umano operate dagli stati membri.

Fra gli obiettivi prioritari del Fondo vi è lo "*sviluppo e la promozione di politiche attive del lavoro per combattere e prevenire la disoccupazione, evitare a donne e uomini la disoccupazione di lunga durata, agevolare il reinserimento dei disoccupati di lunga durata nel mercato del lavoro e sostenere l'inserimento professionale dei giovani e di coloro che si reinseriscono nel mercato del lavoro"* (art. 1 Regolamento UE 1784/99 relativo al FSE).

Al fine di conseguire tale finalità, il Fondo sostiene misure volte a favorire l'ammodernamento ed il miglioramento dell'efficienza dei servizi al lavoro.

Il Programma Operativo Regionale è il documento di programmazione che fissa gli obiettivi di medio periodo e stabilisce le modalità realizzative per gli interventi di politica del lavoro che usufruiscono del cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo, con il coinvolgimento delle amministrazioni provinciali nelle funzioni esecutive di tali interventi.

Con atto n. 173 del 26 febbraio 2007 la Giunta Regionale ha approvato il Programma Operativo Regionale FSE (di seguito PO Puglia FSE) 2007-2013, che nell'Asse II- Occupabilità, identifica, fra le altre, la seguente attività: *"Azioni di potenziamento dei servizi per il lavoro, in particolare con il sostegno all'attività dei centri per l'impiego anche attraverso la conferma delle azioni già svolte nel precedente periodo di programmazione"* (categoria di spesa 65), ove per azioni già svolte nel precedente periodo devono intendersi quelle relative alla Misura 3.1-*Organizzazione del sistema dei servizi per l'impiego* –Azione a.2– *Costituzione dei Centri Territoriali per l'impiego*,di cui al Complemento di Programmazione (di seguito C.d.P.) POR Puglia FSE 2000-2006 approvato dalla Giunta Regionale con atti nn.1697/2000 e 1698/2000.

Il presente documento contiene le disposizioni relative all'ammissibilità delle spese riguardanti gli interventi finanziati dal PO Puglia FSE 2007-2013 Ob. 1 "Convergenza", approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2007)5767 del 21/11/2007 (2007IT051PO005) con riferimento in particolare all'Asse II –Occupabilità -*Azioni di potenziamento dei servizi per il lavoro, in particolare con il sostegno all'attività dei centri per l'impiego*.

I beneficiari degli interventi dovranno gestire le attività di cui risulteranno affidatari, secondo le norme e i principi stabiliti nel presente documento, che fa riferimento alla vigente normativa comunitaria e nazionale:

- ☐Regolamento (CE) n. 1081/2006 del 5 luglio 2006, relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) 1784/1999
- Regolamento (CE) n. 1083/2006 del 11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul FESR, sul FSE e sul Fondo di Coesione
- Regolamento (CE) n. 1828/2006 del 8 dicembre 2006, contenente le modalità di applicazione del Reg. (CE) 1083/2006
- Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)
- ☐ Vademecum per l'ammissibilità della spesa al FSE PO 2007-2013
- ☐Decreto del Presidente della Repubblica del n. 196 del 3 Ottobre 2008 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2008, relativo al "Regolamento di esecuzione del Reg. (CE)n.1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione" in materia di ammissibilità della spesa
- Reg. (CE) n. 396/2009 del 6 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al Fondo sociale europeo per estendere i tipi di costi ammissibili a un contributo del FSE
- Circolare del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009
- Tutti i regolamenti comunitari e la normativa nazionale e regionale esplicitamente richiamata nel presente vademecum

Le disposizioni previste in questo documento sostituiscono tutte le precedenti, a partire dalla data di approvazione con Delibera di Giunta Regionale, e sono disponibili sul sito http://formazione.regione.puglia.it.
Per quanto non contenuto nel presente documento si rinvia alla documentazione comunitaria e nazionale di riferimento.
Eventuali ulteriori versioni e/o aggiornamenti del documento saranno approvate con Delibera di Giunta Regionale e saranno pubblicate sul sito internet di cui al precedente punto.

1. Rapporti tra Regione Puglia Province Pugliesi (beneficiari finali)

Il PO FSE Puglia 2007-2013 all' "Asse II- Occupabilità" stabilisce che i beneficiari degli interventi saranno prevalentemente enti di formazione accreditati, istituzioni scolastiche, enti pubblici e privati, imprese, servizi per l'impiego e singoli individui.

Pur non facendo esplicito riferimento alle Province, il beneficiario degli interventi in oggetto:"*Azioni di potenziamento dei servizi per il lavoro, in particolare con il sostegno all'attività dei centri per l'impiego anche attraverso la conferma delle azioni già svolte nel precedente periodo di programmazione",* è identificabile nelle medesime Province sulla base delle considerazioni di seguito esposte.

Con Decreto Legislativo del 23 dicembre 1997, n. 469 sono state conferite alle Regioni e agli Enti Locali, a norma dell'articoli 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro. A seguito di tale Decreto, il Consiglio Regionale della Puglia ha approvato legge regionale 19/99 *"Norme in materia di politica regionale del lavoro e dei servizi all'impiego"*, che all'art. 7 prevede la costituzione , su base territoriale, di un nuovo modello organizzativo per l'erogazione di servizi innovativi per il lavoro, denominati "Centri territoriali per l'impiego" (di seguito C.T.I). Nel medesimo art. 7 viene demandato alle Province il compito di istituire,localizzare e organizzare operativamente tali nuove articolazioni dei servizi all'impiego, specificando che essi devono, tra l'altro, garantire in via prioritaria i servizi legati alle politiche attive del lavoro.

La stessa Misura 3.1 di cui al C.d.P. POR Puglia FSE 2000-2006, tra i beneficiari finali prevedeva, tra gli altri , anche le Province che pertanto sono state individuate come soggetto attuatore della realizzazione dei C.T.I. previsti nel loro ambito territoriale dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 115/01 che ne indica anche i criteri.

Con Atto d'Intesa, approvato dalla Giunta Regionale, con deliberazioni n. 1204/2001 e 1604/2001, sono state disciplinate le modalità di realizzazione dei C.T.I. e sono stati individuati i servizi che gli stessi avrebbero dovuto erogare ai cittadini anche in esecuzione delle deleghe alle Regioni e Province, delle attività previste dal D. lgs. 469/1998 e dalla L.R. n. 19/99.

Essendosi completato il processo di trasferimento delle funzioni sopra richiamate e avendo le Province realizzato quanto già previsto nel C.d.P. POR Puglia FSE 2000-2006, la Giunta Regionale con Deliberazione n. 23 del 20/01/2009, ha approvato il nuovo Atto d'Intesa, tra la Regione Puglia e le Province Pugliesi, in conformità alle previsioni del PO Puglia FSE 2007-2013"Asse II Occupabilità" (categoria di spesa 65), che potenzi i servizi già effettuati presso i Centri per l'Impiego (di seguito C.P.I.) con l'utilizzo del personale degli Enti della Formazione Professionale, secondo le modalità in esso indicate.

Con il suddetto Atto d'intesa le Province, nel rispetto di quanto previsto dal PO Puglia FSE 2007-2013 per il potenziamento dei servizi al lavoro, si sono impegnate a provvedere al consolidamento delle attività già avviate e allo sviluppo delle ulteriori attività utilizzando gli strumenti e le risorse umane, già individuate nel precedente periodo di programmazione e si sono impegnate a ricercare altrove le ulteriori professionalità mancanti, previa contrattazione con le OO.SS., a seguito della verifica della inesistenza della professionalità richiesta tra il personale già in servizio presso gli Enti di Formazione Professionale.

Nel suddetto Atto d'intesa è altresì previsto che le Province, nei confronti dei suddetti lavoratori, per la realizzazione delle attività di cui al PO Puglia FSE 2007-2013, "Asse II Occupabilità" (categoria di spesa 65), siano titolari dell'esercizio del potere direttivo (stante la dipendenza funzionale) fatta salva ogni altra comunicazione all'Ente di provenienza.

2. Centri Territoriali per l'Impiego (oggi C.P.I) e operatori della formazione professionale

La L.R. n°19/99 all' art. 7, punto 7 prevede che in sede di prima costituzione dei C.T.I., vengono utilizzate funzioni e risorse umane delle ex sezioni circoscrizionali per l'impiego e, al punto 8 che, con successivi atti anche regolamentari o legislativi, i centri medesimi siano dotati di ulteriori risorse umane per l'attuazione dei servizi di osservatorio sul mercato del lavoro, di orientamento e informazione.

La L.R. n. 14/01, di accompagnamento al bilancio 2001, così come modificato dalla L.R. n.32/2001, all'art. 41 stabilisce che le Province possano sottoscrivere apposite convenzioni con gli enti gestori di attività formative secondo la previsione contenuta nella misura 3.1 del C.d.P. POR Puglia FSE 2000-2006.

La Giunta Regionale, con deliberazione n. 1820 dell'11dicembre2001, ha approvato i criteri per l'utilizzazione nei C.T.I. degli operatori per la formazione professionale già inseriti nell'albo e nell'elenco di cui al soppresso art. 26 della L.R. n. 54/78, previa stipula di apposita convenzione con l'ente di provenienza.

La Deliberazione della Giunta Regionale n.115 del 20 febbraio 2001 prendendo atto dello studio elaborato dall'IPRES,prevede l'istituzione di 41 C.T.I. su tutto il territorio regionale e di destinare a ciascun Centro un numero di dieci operatori.

Successivamente con Deliberazioni nn. 970 del 9 luglio 2002, 1170 del 8 agosto 2002, 2258 del 23 dicembre 2002 e 588 del 6 maggio 2003, il numero degli operatori da utilizzare nei C.T.I. è stato incrementato da numero 410 a numero 474.

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 350 del 10 febbraio 2010, con la riapertura dei termini per la presentazione delle domande da parte degli operatori della formazione professionale, viene definita l'attuale ripartizione su base provinciale degli operatori medesimi di seguito elencata:

- Provincia di Bari n. 160 unità
- Provincia di Brindisi n. 40 unità
- Provincia di Foggia. n. 76 unità
- Provincia di Lecce. n. 84 unità
- Provincia di Taranto n. 60
- Provincia BAT n. 54

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 847 del 23 marzo 2010 è stato approvato il Masterplan dei Servizi per il lavoro, al fine di indicare gli obiettivi di sistema e di servizio da raggiungere a livello regionale per potenziare e qualificare l'azione dei C.P.I., per quanto attiene sia ai servizi da erogare in favore di cittadini e imprese, sia alle politiche attive del lavoro da attuare nel territorio di riferimento. Il Masterplan pertanto identifica tra l'altro le attività e i servizi che devono esse svolti presso i C.P.I..

In attuazione delle deliberazioni innanzi richiamate, gli operatori della formazione professionale, già inseriti nell'albo e nell'elenco di cui al soppresso art. 26 della L.R. n. 54/78, e assunti con contratto a tempo indeterminato dagli Enti di Formazione Professionale sono da questi temporaneamente comandati presso i C.P.I. e, di conseguenza, operano, sotto la responsabilità funzionale e gerarchica delle Province.

La struttura giuridica del comando, peraltro, incide anche sull'ammissibilità e sulla rendicontabilità di alcune voci di spesa.

3. Ammissibilità della spesa

3.1 Costo ammissibile al FSE e Costo orario

I formatori che operano presso i C.P.I. sono e restano dipendenti a tempo indeterminato degli Enti di Formazione Professionale i quali, pertanto, sono tenuti a pagare loro i trattamenti retributivi nonostante i relativi oneri possano essere ammissibili al Fondo Sociale Europeo (FSE).

Sennonché, non ogni voce retributiva e/o trattamento economico previsto dal CCNL Formazione Professionale (di seguito CCNL FP) vigente (attualmente 2007-2010) o dal contratto individuale di lavoro costituisce, per ciò stesso, costo ammissibile secondo le regole del FSE. Di qui, appunto, la necessità di chiarire le modalità di calcolo del "costo orario" dell'operatore che può essere finanziato dal FSE.

Fermo restando che l'applicazione del CCNL FP 2007-2010 da parte degli Enti di Formazione Professionale costituisce condizione necessaria per la valida sottoscrizione dei Protocolli d'Intesa da parte degli stessi con le Province Pugliesi, così come condizione necessaria è altresì l'applicazione integrale dell'eventuale rinnovo del CCNL FP, ai fini della determinazione del costo orario rimborsabile dal FSE l'Ente datore di lavoro dovrà procedere come segue:

- **determinare** il **costo orario** calcolato su base annuale di ciascun operatore utilizzato, secondo il modello allegato al presente documento (Cfr. **Allegato 1**).
- durante lo svolgimento delle attività, **integrare**, per la parte di propria competenza le informazioni contenute nel **report di presenze mensile individuale** redatto sulla base del modello allegato al presente documento (Cfr. **Allegato 2**), elaborato a cura dell'operatore. In dettaglio l'operatore riporterà sul report di presenze mensile le ore di lavoro effettivamente svolte per ciascuna tipologia di attività, trasmetterà il report, preventivamente vistato dal responsabile del C.P.I. di appartenenza, all'Ente di Formazione Professionale che, attesterà le ore lavorate (voce **A** dell'**Allegato 2**) e specificherà le ore non lavorate (voce **B** dell'**Allegato 2**) e le ore per ferie, riposi per festività e festività soppresse (voce **C** dell'**Allegato 2**).
- **riportare** per ciascun operatore, sul **report riepilogativo delle presenze mensili totali e dei costi fatturati,** redatto sulla base del modello allegato al presente documento (Cfr. **Allegato 3**), che rappresenterà un allegato alla fattura mensile, il numero di ore mensili lavorate (voce **A** dell'**Allegato 2**), il numero di mensili non lavorate (voce **B** dell'**Allegato 2**) e le ore per ferie, riposi per festività e festività soppresse (voce **C** dell'**Allegato 2**).
- **riportate** per ciascun operatore, sul prospetto mensile di **calcolo del costo non a carico Ente di Formazione**, redatto sulla base del modello allegato al presente documento (Cfr. **Allegato 4**), il totale del costo relativo alle ore non lavorate che non è a carico dell'Ente di Formazione Professionale e che quindi non è ammissibile a cofinanziamento FSE.

Nel determinare il costo orario del lavoratore ammissibile al FSE, in particolare, l'Ente di formazione dovrà inserire nella base di calcolo non tutte le voci retributive previste dal CCNL FP, bensì soltanto quelle che spettano al lavoratore anche allorché sia in regime di comando (come nel caso di specie); con esclusione, quindi, di tutte le voci – comunque denominate – che spettano al lavoratore in quanto direttamente dipendente dell'Ente datore di lavoro ma che non sono ammissibili a cofinanziamento FSE.

Il **costo orario** calcolato su base annuale, deve prendere in considerazione le seguenti voci retributive, anche differite:

1. L'importo totale annuo della **retribuzione lorda** già percepita dal dipendente, costituito essenzialmente dai seguenti elementi aventi carattere di stabilità e ricorrenza:
    a. Paga base ed eventuali integrazioni favorevoli;
    b. Indennità di contingenza;
    c. Indennità per vacanza contrattuale;
    d. P.E.O.I (CCNL FP 2007/2010);

e. Fondo Incentivi;
f. Scatti di anzianità;
g. Assegno ad personam (esclusivamente con le specifiche di cui al successivo paragrafo 3.2);
h. Eventuali superminimi solo se previsti in apposito contratto individuale sottoscritto dalle parti.

Sono esclusi dal computo gli elementi variabili della retribuzione, non rendicontabili in ambito FSE, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- indennità varie;
- eventuali trattamenti accessori derivanti da accordi regionali e/o di ente;
- elementi distinti della retribuzione;
- elementi aggiuntivi della retribuzione;
- la maggiorazione per lavoro straordinario;
- la maggiorazione per turni e lavoro notturno;
- le diarie, le indennità di trasferta e missione (per la parte relativa al trattamento economico retributivo);
- l'una tantum e gli arretrati che rappresentano emolumenti occasionali.

Tutti gli elementi della retribuzione dovranno risultare dal Libro Unico del dipendente, relativo al mese di dicembre dell'anno precedente.

2. La tredicesima mensilità.
3. L'INPS a carico del datore di lavoro.
4. L'INAIL a carico del datore di lavoro.
5. L'accantonamento annuo di TFR.
6. L'IRAP (se dovuta).

Per il calcolo del **costo orario**, l'importo così ottenuto dovrà essere diviso per il monte ore di lavoro convenzionale previsto dal CCNL Formazione Professionale 1590 ore, come meglio specificato nell'**Allegato 1**.

Il **costo ammissibile** degli operatori sarà pertanto pari al **costo orario** determinato su base annuale per il numero di ore lavorate (voce **A** dell'**Allegato 2**) e non lavorate (voce **B** dell'**Allegato 2**), detratto l'ammontare del costo relativo alle ore non lavorate che non è a carico dell'Ente di Formazione Professionale di cui all'**Allegato 4**. Il costo portato in detrazione dovrà essere debitamente giustificato e documento come di seguito specificato.
Si precisa che nel calcolo delle ore non lavorate non dovranno essere computate le ore relative agli esoneri a tempo pieno e semiesoneri sindacali di cui al successivo paragrafo 3.2 numero 10, in quanto non ammissibili e che dovranno essere separatamente indicate nei report di presenze mensili individuali e totali (Cfr **Allegato 2** e **Allegato 3**)

Il costo orario è fisso ed immodificabile per l'intero anno di riferimento, fatte salve eventuali modifiche di carattere straordinario (ad es., modifica contrattuale, modifiche normative), che dovranno essere preventivamente comunicate dall'Ente di Formazione Professionale alle Province tramite modello **Allegato 1** sostitutivo.

3.2 Precisazioni sulla spesa ammissibile

Premesso che:

- ai fini dell'ammissibilità della spesa i riferimenti normativi sono esclusivamente quelli in materia di FSE, richiamati in premessa, e non già esclusivamente il Contratto Collettivo Nazionale per la Formazione Professionale (di seguito CCNL FP) di riferimento;
- il CCNL FP attualmente in vigore è il CCNL FP 2007/2010, rinnovato tacitamente alla scadenza del 31 dicembre 2010, in quanto non ancora sostituito da un nuovo Contratto Collettivo Nazionale;
- si riscontra l'assenza ad oggi di Accordi di Contrattazione Decentrata relativi al vigente CCNL FP 2007/2010;

si forniscono le seguenti precisazioni in ordine all'ammissibilità della spesa:

1. **Straordinario**

   Eventuali oneri relativi al lavoro straordinario possono essere riconosciuti se riferiti alle ore aggiuntive effettivamente prestate per le attività previste dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 847 del 23 marzo 2010 ed eventuali successive note esplicative, così come evidenziato nei *report* di presenze mensili (Cfr. **Allegato 2**).

   Si precisa che gli straordinari dovranno essere debitamente giustificati,motivati dal responsabile del C.P.I. e previamente autorizzati dal Dirigente del Servizio Politiche del Lavoro della Provincia.

   Tali oneri sono ammissibili comunque sempre nei limiti del costo massimo annuo previsto per singolo operatore come da impegno di spesa e nei limiti orari previsti dal CCNL FP di riferimento. Si precisa che non è ammissibile il costo relativo alla maggiorazione per lavoro straordinario.

2. **Assegno *ad personam***

   Sono ammissibili esclusivamente gli oneri relativi all'assegno ad personam di cui all'art 29 lettera C punto 8 del CCNL FP 98/2003, in quanto assimilabili ad un elemento fisso della retribuzione.

   Con il CCNL FP 2007/2010, tale assegno ad personam rimane in vigore, in quanto non riassorbibile dai rinnovi contrattuali. Tale assegno non sarà ammissibile in caso di passaggio dal V al VI livello.

   Il livello di provenienza VB originario sarà valutato sulla base dell'inclusione dei nominativi nelle graduatorie approvate a seguito dell'accordo decentrato del 18 giugno 2002 .

3. **Fondo Incentivi**

   L'istituto del Fondo Incentivi, così come **attualmente** strutturato nell'ordine massimo dell'8%, configura le indennità corrisposte a tale titolo come assimilabili ad un elemento fisso della retribuzione in quanto:

   - erogate per tredici mensilità, indistintamente a tutti gli operatori della Formazione Professionale,
   - non riconducibili a logiche di produttività aziendale degli Enti di Formazione Professionale, ma al maggior impegno derivante dall'innovazione e complessità del sistema regionale della Formazione Professionale.

   Ai fini della ammissibilità della spesa in oggetto al cofinanziamento FSE, eventuali variazioni di tali indennità, previste dalla Contrattazione Regionale e/o di Ente di Formazione, sia nei presupposti che nell'ammontare, dovranno essere oggetto di apposita valutazione da parte dell'Amministrazione Regionale.

4. **Progressione economica orizzontale individuale (P.E.O.I.)**

   La Progressione economica orizzontale individuale (P.E.O.I.) di cui all'art. 25 lettera D del CCNL FP 2007/2010 è ammissibile nei limiti previsti dallo stesso.

5. **Spese per Buoni pasto**

   Le spese per i buoni pasto, soggette a fatturazione separata, sono ammissibili secondo le modalità previste dall'art. 27 del CCNL FP 2007/2010 purché debitamente giustificate come evidenziato nel successivo paragrafo 5.

6. **Spese per missioni**

   I rimborsi spese per le missioni effettuate dagli operatori, sono ammissibili nei limiti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale vigente, purché le stesse siano state effettuate nello svolgimento delle attività inerenti l'azione finanziata, previamente autorizzate dal Dirigente del Servizio Politiche del Lavoro della Provincia e adeguatamente motivate. Non è ammissibile un trattamento economico retributivo ulteriore rispetto a quello previsto dall'art. 48 punto 2) del CCNL FP 2007-2010.

   Tali oneri sono ammissibili comunque sempre nei limiti del costo massimo annuo previsto per singolo operatore come da impegno di spesa.

7. **Trattamento di fine rapporto (TFR)**

   La quota di trattamento di fine rapporto maturata dal lavoratore durante il periodo di permanenza presso i C.P.I. è ammissibile purchè rappresenti un costo dell'Ente di Formazione Professionale risultante dalle scritture contabili dello stesso (vedi paragrafo successivo n. 4 punto i).

8. **Rivalutazione TFR**

La rivalutazione TFR non è ammissibile ai sensi della normativa FSE di riferimento.

9. **Permessi sindacali**

Sono ammissibili soltanto i costi relativi ai permessi sindacali delle RSU (Rappresentanze Sindacali Unitarie) nominate ai sensi dell'art.17 lettera A CCNL FP 2007/2010 purchè le presenze alle riunioni sindacali siano debitamente certificate.

Ai fini dell'ammissibilità si specifica quanto segue:

- qualora non siano state ancora nominate le RSU e restino in carica le RSA di Istituzione Formativa previste dal precedente CCNL FP 1998-2003, i criteri di calcolo del complesso dei permessi retribuiti devono essere quelli previsti dai commi 2 e 4 dell'art. 17 lettera A CCNL FP 2007/2010.
- l'Istituzione Formativa è rappresentata dal singolo C.P.I. di appartenenza.

10. **Esoneri a tempo pieno e Semiesonero sindacale (Distacchi sindacali)**

I costi relativi all'esonero a tempo pieno e al semiesonero per motivi sindacali, non sono ammissibili le relative ore dovranno essere debitamente e separatamente indicate nel report di presenze mensile individuale (Cfr **Allegato 2**) e nel report riepilogativo delle presenze mensili totali e dei costi fatturati (Cfr **Allegato 3**).

11. **Livelli professionali contrattuali**

Fermo restando il requisito del V livello d'ingresso per gli operatori della formazione, previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 350 del 10 febbraio 2010, saranno ammissibili anche i costi relativi agli operatori di VI livello (conseguito per anzianità di servizio) in relazione alle mansioni da svolgere, sempre in conformità alle attività previste dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 847 del 23 marzo 2010.

12. **Luogo di svolgimento dell'attività**

Al fine del riconoscimento della relativa spesa, gli operatori della formazione professionale devono essere impegnati di norma nei C.P.I. per le attività previste e poste a carico dei C.P.I. medesimi.

13. **Utilizzo degli operatori della formazione professionale dislocati all'esterno dei C.P.I.**

In merito all'utilizzo degli operatori della formazione professionale dislocati logisticamente fuori dalle sedi dei C.P.I., si precisa che:

- il dislocamento degli operatori presso sedi esterne ai C.P.I. deve essere autorizzato dalla Provincia, di concerto con la Regione anche al fine di consentire lo svolgimento di controlli in itinere da parte del proprio ufficio Monitoraggio Vigilanza e Controllo;
- le attività svolte dagli operatori dislocati esternamente devono essere esclusivamente le medesime di quelle svolte nei C.P.I. e sottoposte a una procedura di controllo individuata tramite apposita convenzione (Protocollo d'intesa Province/Enti di Formazione Professionale) che preveda, tra l'altro, l'inoltro di rapporti di attività svolta, controfirmati dal responsabile del C.P.I. territorialmente competente e dal Dirigente del Servizio Politiche del Lavoro della Provincia stessa;
- gli operatori dislocati nelle sedi esterne ai C.P.I., in quanto articolazioni logistiche-territoriali dei suddetti Centri, devono rimanere funzionalmente e gerarchicamente dipendenti dal Dirigente del Servizio Politiche del Lavoro della Provincia nell'ambito dell'autonomia organizzativa di cui all'art. 3 commi 4 e 5 del D.Lgs. 267/2000;
- le attività svolte dagli operatori dislocati nelle sedi esterne ai C.P.I. devono essere opportunamente documentate e riscontrabili, in termini di utenza servita, conformemente alle modalità previste per la tracciabilità del servizio fornito per gli operatori dislocati presso i C.P.I..

Infine si ribadisce il carattere di eccezionalità del dislocamento di cui sopra, che deve essere dettato sempre e comunque da necessità di servizio all'utenza e da esigenze di incontro tra la domanda e offerta o per la gestione di progetti speciali, aspetti che devono essere opportunamente valutati in sede di autorizzazione dalla Provincia di concerto con la Regione.

4. Documentazione da produrre in sede di verifica

Si elenca di seguito la documentazione da produrre in sede di verifica delle spese sostenute:

a) Fatture mensili degli Enti di Formazione Professionale;

b) Determina di liquidazione delle fatture mensili agli Enti di Formazione Professionale e Mandati della Ragioneria Provinciale con indicazione del capitolo di bilancio dedicato;
c) Prospetto riepilogativo mensile delle competenze, in formato elettronico e cartaceo, per ciascun Ente di Formazione Professionale (redatto a cura dell'Ente di Formazione Professionale e trasmesso alla Provincia);
d) Libro Unico del lavoro mensile su modello autorizzato INAIL;
e) Documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle competenze nette (bonifico bancario e/o e/c bancario) agli operatori impiegati nei C.P.I..
In caso di pagamento cumulativo di tutti i dipendenti dell'Ente di Formazione Professionale, dovrà essere prodotto un prospetto esplicativo analitico, in cui si dettagli l'ammontare delle competenze nette pagate a ciascun operatore impiegato presso l'Ente di Formazione Professionale, all'interno del quale possano essere tracciate le somme di competenza degli operatori impiegati nei C.P.I., oggetto di rendicontazione.
I pagamenti dovranno essere effettuati e documentati in conformità alla normativa vigente per la tracciabilità dei flussi finanziari(ex art.2 -3 Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni).
f) F24 dedicato (specificatamente ed esclusivamente riferito agli operatori impiegati nei C.P.I.), con ricevuta telematica di presentazione dell'Agenzia delle Entrate, attestante il pagamento delle ritenute operate e degli oneri sociali.
Nel caso in cui l'F24 di cui sopra non sia dedicato e quindi sia un documento di pagamento cumulativo, dovrà essere necessariamente accompagnato da un prospetto esplicativo analitico , in cui si dettagli l'ammontare delle ritenute e gli oneri sociali pagati per ciascun operatore impiegato presso l'Ente di Formazione Professionale, all'interno del quale possano essere tracciate le somme di competenza degli operatori dei C.P.I. oggetto di rendicontazione.
g) Estremi del pagamento dell'IRAP dell'anno precedente, se è stata quantificata nei prospetti di calcolo del costo orario nonché,dichiarazione IRAP con relativa ricevuta telematica di presentazione.
h) Modelli DM10 e ricevuta telematica di presentazione dell'Agenzia delle Entrate, accompagnati da un prospetto esplicativo analitico, in cui si dettagli l'ammontare degli oneri contributivi per ciascun operatore impiegato presso l'Ente di Formazione Professionale, all'interno del quale possano essere tracciate le somme di competenza degli operatori dei C.P.I. oggetto di rendicontazione.
i) Tabulato nominativo del TFR (con evidenza degli operatori impiegati nei C.P.I.) accompagnato dalla documentazione contabile attestante l'avvenuta iscrizione in contabilità del relativo costo (schede di contabilità generale e relativo raccordo con bilancio annuale approvato).
j) Per gli enti con un organico superiore a 50 dipendenti, F24 con ricevuta telematica di presentazione dell'Agenzia delle Entrate, attestante l'avvenuto versamento del TFR al Fondo tesoreria INPS o altra documentazione contabile di pagamento prevista per i versamenti alle previdenze integrative.
k) Prospetti di calcolo del costo orario su base annuale degli operatori in formato cartaceo ed elettronico, redatti a cura degli Enti di Formazione Professionale, utilizzando il modello di cui all'**Allegato 1**, accompagnati da fotocopia del Libro Unico del mese di dicembre, dell'anno precedente del dipendente, utilizzato per il calcolo del costo orario.
k) Report di presenze mensile individuale per ciascun operatore, in formato cartaceo ed elettronico, redatto sulla base dello standard di cui all'**Allegato 2**, sottoscritto dal medesimo lavoratore e dal responsabile dell'Ente di Formazione di appartenenza, nonché vistato dal responsabile del C.P.I. e dal Dirigente del Servizio Politiche del Lavoro della Provincia;
l) Report riepilogativo delle presenze mensili totali e dei costi fatturati, in formato cartaceo ed elettronico, per tutti gli operatori di ciascun Ente di Formazione, sulla base dello standard di cui all'**Allegato 3**, sottoscritto dal responsabile dell'Ente di Formazione e vistato dal Dirigente del Servizio Politiche del Lavoro della Provincia.
m) Prospetto mensile di calcolo, in formato cartaceo ed elettronico , del costo per ore non lavorate non a carico dell'Ente di Formazione redatto per ciascun operatore, sulla base dello standard di cui

all'**Allegato 4** e relativa documentazione giustificativa: Libro Unico mensile per operatore, e Modello DM10 di cui al precedente punto h).

n) Elenco nominativo degli operatori ai quali sono stati erogati i buoni pasto siglato dagli stessi per avvenuto ricevimento (con evidenza dei nominativi degli operatori impiegati nei C.P.I.) e relativa fattura di addebito alla Provincia.

o) Fattura di addebito alla Provincia dei costi effettivamente sostenuti dall'Ente di Formazione Professionale per le polizze fideiussorie sottoscritte.

p) Documentazione giustificativa dei costi effettivamente sostenuti dall'ente di formazione professionale per le polizze fideiussorie sottoscritte: polizze fideiussorie e quietanze di pagamento delle stesse.

q) Registro di contabilità generale (Libro giornale o equivalenti) da cui risulti la registrazione dei pagamenti effettuati in relazione ai costi rendicontati.

5. Linee guida per la gestione dei rapporti Province Pugliesi/Enti di Formazione Professionale

Premesso che, come precedentemente evidenziato:

- i beneficiari degli interventi in oggetto sono le Province Pugliesi che in quanto tali sono tenute al rispetto degli obblighi previsti nell'Atto d'Intesa sottoscritto con la Regione Puglia ed in generale della vigente normativa in materia nazionale, regionale e comunitaria;
- le Province Pugliesi stipulano con gli Enti di Formazione Professionale, Protocolli per l'attuazione dell' Intesa con la Regione Puglia in merito alla collaborazione nei C.P.I. degli operatori della formazione professionale di cui al soppresso art. 26 della L.R. 54/78;

si forniscono le indicazioni di seguito elencate attinenti il rapporto Province /Enti di Formazione Professionale, strettamente correlate agli aspetti della rendicontazione e ammissibilità della spesa.

5.1 Fatturazione dei costi

I costi degli operatori impiegati presso i C.P.I., fatturati mensilmente dagli Enti di Formazione professionale alle Province, dovranno corrispondere agli oneri effettivamente consuntivabili nel mese di riferimento, secondo le presenti Linee Guida, e determinati come dettagliato nel precedente paragrafo 3.1 nella sezione relativa al costo ammissibile.

5.2 Fideiussione

Le erogazioni mensili agli Enti della Formazione Professionale da cui dipendono gli operatori impiegati presso i C.P.I., dovranno essere assistite da polizze fideiussorie trimestrali, per un importo pari a un quarto dell'impegno di spesa annuale previsto dalla Regione Puglia per tutti gli operatori di propria pertinenza, rinnovabili di trimestre in trimestre fino a conclusione dell'anno, rilasciata da banche e imprese di assicurazione indicate nella legge10.06.1982, n. 348, da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs 385/93.

Il costo della fideiussione in oggetto fatturata separatamente dall'Ente di Formazione Professionale alla Provincia, sarà rendicontabile ai sensi del DPR 196 del 3 ottobre 2008, art. 3 punto 4., unitamente al costo dell'operatore e nei limiti dell'impegno massimo di spesa previsto annualmente dalla Regione Puglia.

5.3 Documentazione di spesa

I giustificativi di spesa devono essere disponibili presso la Provincia in copia conforme agli originali ubicati presso le sedi degli Enti di Formazione Professionale, previa apposizione degli stessi Enti ,del timbro *"Regione Puglia FSE 2007-2013 Asse II Occupabilità Categoria di spesa 65".*

I giustificativi di spesa e la restante documentazione pertinente devono essere organizzati, conservati ed esibiti alle Province dagli Enti di Formazione Professionale, con riferimento all'attività oggetto di finanziamento in base al principio della *"contabilità separata".*
Le Province a loro volta disporranno di una raccolta ed archiviazione ordinata della documentazione contabile e amministrativa inerente ciascuna operazione con modalità finalizzate a permettere il controllo.

5.4 Tracciabilità dei flussi finanziari

Le Province forniranno agli Enti di Formazione Professionale le indicazioni in merito all'applicazione della normativa sulla tracciabilità dei flussi ex art. 2 -3 Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni.

5.5 Protocollo d'unico d'Intesa tra Province e Enti di Formazione Professionale

In applicazione delle presenti Linee Guida, le Province Pugliesi dovranno sottoscrivere con ciascun Ente di Formazione Professionale nuovi Protocolli d'Intesa in base ad uno schema unico e uguale per tutte.
Nello schema unico di Protocollo d'Intesa dovranno essere specificate:

- la tempistica di rendicontazione e di consegna della documentazione di spesa;
- le sanzioni a carico dell'Ente di Formazione Professionale nei casi di mancato rispetto delle indicazioni contenute nello stesso Protocollo d' Intesa;
- le modalità di archiviazione della documentazione contabile;
- le modalità di pubblicizzazione dei risultati dell'attività di orientamento nonché di informazione dell'opinione pubblica sul ruolo svolto dall'Unione europea in favore di tale intervento.

Allegato 1. Prospetto di calcolo del costo orario per operatore

Unione europea
Fondo sociale europeo

Periodo di riferimento

Luogo di Lavoro

Ente di formazione

Matricola n.

Dipendente

(Cognome) (Nome)

	Descrizione	Modalità di calcolo		
	Tipologia contrattuale *(tempo indeterminato (TI)*			
	Anzianità di servizio (certificata dall'ente)			
	Posizione INAIL		n.	
	Area funzionale *(3=erogazione)*			
	Data assunzione Ente			
	Data entrata in servizio nel CTI			
	Livello			
1	Retribuzione base			
2	Indennita di vacanza contrattuale			
3	Indennità di contingenza			
4	Scatti di anzianità			
5	P.E.O.I.			
6	Assegno Ad personam (previsto nelle linee guida)			
7	Superminimo			
8	Fondo Incentivi			
A	**Totale retribuzione MENSILE**			**0,00**
B	**Mensilità retribuite**			**13**
C=AxB	**Retribuzione annua**			**-**
D.1	INPS caricom Azienda	Retribuzione annua x		0,00
D.2	Altre casse caricom Azienda	Retribuzione annua x		0,00
D.3	INAIL carico Azienda	Retribuzione annua x		0,00
D	**TOTALE ONERI CONTRIBUTIVI**			**-**
E	**Trattamento di fine rapporto (TFR)**	((C:13,5)-((%f.garanzia)		**-**
F	**IRAP**	**(C+D1+D2+E) x**		**-**
G	**TOTALE COSTO AZIENDA ANNUO**	C+D+E+F		**-**
	Orario di lavoro convenzionale annuo			**1.872**
	Ferie (32 gg x 6 ore)			**192**
	Riposi per festività			**24**
	Festività soppresse			**66**
H	**TOTALE ORE ANNO**	Art. 36, comma 1 CCNL Formazione		**1.590**
I	**COSTO ORARIO**	**G:H**		**0,00**

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' (Art. 47 D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445)
I sottoscritti consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 dichiarano che le informazioni contenute nella presente scheda di rilevazione corrispondono al vero.

Firma per dichiarazione sostitutiva del Responsabile dell'Ente di Formazione

Allegato 2. Report presenze mensile individuale

Agenzia formativa _____

Cognome e nome _____

Mese e anno _____

codice	Attività	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOT ore
	Attività 1																																0
	Attività 2																																0
	Attività 3																																0
	.....																																0
																																	0
																																	0
																																	0
																																	0
																																	0
																																	0
																																	0
																																	0
																																	0
																																	0
																																	0
																																	0
																																	0
A(*)	Totale ore lavorate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B (**)	Totale ore non lavorate																																0
	Totale ore lavorate e non lavorate (A+B)	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C (**)	Ferie, Riposi per festività e Festività soppresse																																0
D (**)	Esoneri e semiesoneri sindacali e altre ore non riconosciute																																0
	Totale ore (A+B+C+D)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(*) ***A cura dell'Operatore***
(**) ***A cura dell'Ente di Formazione Professionale***

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' (Art. 47 D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445)
I sottoscritti consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 dichiarano che le informazioni contenute nella presente scheda di rilevazione corrispondono al vero.

Firma per dichiarazione sostitutiva dell'operatore del CPI _____

Visto del Responsabile del CPI _____

Visto del Dirigente del Settore Lavoro _____

Firma per dichiarazione sostitutiva del Responsabile dell'Ente di Formazione _____

Allegato 3. Report riepilogativo delle presenze mensili totali e dei costi fatturati

Agenzia formativa _____

Mese e anno _____

	Totale ore lavorate (A)	Ore non lavorate (B)	Totale ore lavorate e non lavorate D=(A+B)	Ferie, Riposi per festività e Festività soppresse, Esoneri e semiesoneri sindacali, altre	Totale ore (D+C)	Costo orario (E)	Totale costo F=(DxE)	Totale costo non a carico ente (G)	Totale costo da fatturare H = (F-G)
Nominativo 1			0		0		0		0
Nominativo 2			0		0		0		0
Nominativo 3			0		0		0		0
			0		0		0		0
			0		0		0		0
			0		0		0		0
			0		0		0		0
			0		0		0		0
			0		0		0		0
			0		0		0		0
			0		0		0		0
			0		0		0		0
			0		0		0		0
			0		0		0		0
			0		0		0		0
			0		0		0		0
Totale ore	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' (Art. 47 D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 dichiara che le informazioni contenute nella presente scheda di rilevazione corrispondono al vero.

Firma per dichiarazione sostitutiva del Responsabile dell'Ente di Formazione

_____

Allegato 4. Prospetto di calcolo costo non a carico Ente di Formazione

Ente di formazione

	Matricola n.	
	MESE	
Dipendente	**ANNO**	
(Cognome)	(Nome)	

	Imponibile Retributivo (da Libro Unico paga mensile)			
	Imponibile Contributivo (da Libro Unico paga mensile)			
X	**Totale Differenziale retributivo non a carico datore di lavoro ma a carico Inps**			**0,00**
Y1	INPS caricom Azienda	Retribuzione mensile x		0,00
Y2	Altre casse caricom Azienda	Retribuzione mensile x		0,00
Y3	INAIL carico Azienda	Retribuzione mensile x		0,00
Y	**TOTALE ONERI CONTRIBUTIVI**			**-**
Z	**IRAP**	**(X+Y1+Y2) x**		**-**
	TOTALE COSTO NON A CARICO ENTE	**(X+Y+Z)**		**-**

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' (Art. 47 D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445)
I sottoscritti consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,

Firma per dichiarazione sostitutiva del Responsabile dell'Ente di Formazione

Allegato B

ATTO DI MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELL'ATTO DI INTESA

approvato. con Deliberazione della Giunta Regionale n. 23 del 20/01/2009, tra la Regione Puglia e le Province Pugliesi, in conformità alle previsioni del PO Puglia FSE 2007-2013 Ob. 1 "Convergenza", approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2007)5767 del 21/11/2007 (2007IT051PO005) **"Asse II"**

L'anno del mese di , in Bari tra la Regione Puglia, Assessorato al Diritto allo Studio e alla Formazione Professionale e Assessorato al Welfare (che di seguito sarà brevemente denominata Regione) C.F. , rappresentata da , autorizzato ad impegnare formalmente e legalmente l'Amministrazione che rappresenta

e la Provincia di (che di seguito sarà brevemente denominata Beneficiario o Provincia), C.F. , nella persona del , autorizzato ad impegnare formalmente e legalmente l'Amministrazione che rappresenta.

SI CONCORDA E SOTTOSCRIVE QUANTO APPRESSO

Oggetto

Il presente Atto sostituisce gli artt.1, 3 e 5 dell'Atto di Intesa tra Regione Puglia e la Provincia di……..stipulato in data ……. e aggiunge allo stesso gli artt. 7 e 8;

Art. 1

La Provincia beneficiaria dichiara di conoscere il contenuto delle azioni di cui al PO PUGLIA FSE 2007/2013 "Asse II - Occupabilità" (categoria di spesa 65) e si impegna con la sottoscrizione del presente atto:

a) ad osservare le disposizioni contenute nelle "Linee Guide per le azioni di potenziamento dei servizi per il lavoro, in particolare con il sostegno all'attività dei centri per l'impiego"(di seguito Linee Guida), approvate dalla Regione con D.G.R n.…del…/…/2011 e *prodotte in seguito alla fase di concertazione tecnica tra l' Amministrazione Regionale e quelle Provinciali, nel rispetto della normativa Regionale, Nazionale e Comunitaria;*

b) ad assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale in materia, ed in particolare il Reg. (CE) n. 1083/2006, il Reg. (CE) n. 1081/2006, nonché il Reg. (CE) n. 1828/2006 e successive modificazioni;

c) a rispettare le indicazioni del PO in materia di aspetti trasversali, ed in particolare assicurare il rispetto della disciplina comunitaria e nazionale in materia di formazione, pari opportunità, aiuti di Stato, norme ambientali e sistemi informatici;

d) dotarsi e garantire l'esistenza e l'utilizzo di un sistema di contabilità separato o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative alle attività realizzate che dovranno essere registrate in via continuativa e in tempo reale rispetto alla produzione dei documenti secondo le modalità definite dall'Autorità di Gestione FSE e dalle Linee Guida nel rispetto dei principi del T.U.E.L. e dei regolamenti di contabilità delle Amministrazioni Provinciali;

e) assicurare la conservazione dei documenti, comprovanti la correttezza delle attività svolte, in originale ed in formato elettronico per:

- tre anni successivi alla chiusura del Programma Operativo ai sensi dell'art. 89 par. 3 del Reg. 1083/06, ovvero tre anni successivi all'accettazione da parte della Commissione della dichiarazione di chiusura;

-tre anni successivi all'anno in cui ha avuto luogo la chiusura parziale ai sensi dell'art. 88 del Reg. 1083/06, con riferimento alle operazioni rientranti nella stessa. In questa ipotesi l'Autorità di Gestione FSE comunicherà alle Province le operazioni rientranti nella chiusura parziale dando indicazioni esatte sul termine di conservazione della documentazione almeno per i tre anni successivi alla chiusura del programma, secondo quanto disposto dall'art. 90 del Reg. (CE) n. 1083/2006 e dall'art. 19 Reg. (CE) n. 1828/2006, fatta salva in ogni caso la normativa nazionale sulla conservazione degli atti delle PPAA;

f) presentare, entro il mese di ottobre di ciascun anno, all'Autorità di Gestione FSE per la relativa approvazione, un Piano esecutivo e finanziario sulla sostenibilità del costo annuale dell'operazione relativo all'intero periodo annuale successivo;

g) produrre in sede di verifica delle spese sostenute, la documentazione necessaria per il controllo amministrativo-contabile di primo livello, di secondo livello nonché per i controlli di ogni altro organismo preposto e previsto dalla normativa nazionale e comunitaria vigente;

h) garantire il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti all'art. 69 del Reg. (CE) n. 1083/2006 e, in particolare, dall'art. 8 del Reg. (CE) n. 1828/2006 e successive modifiche che disciplina le responsabilità dei beneficiari relative agli interventi informativi e pubblicitari destinati al pubblico;

i) stipulare entro sessanta giorni dalla sottoscrizione del presente Atto, con gli Enti di Formazione Professionale convenzionati, Protocolli d'Intesa in applicazione delle Linee Guida, secondo uno modello unico, preliminarmente condiviso da tutte le Province Pugliesi;

j) farsi rilasciare, ai fini delle erogazioni mensili, dagli Enti di Formazione Professionale convenzionati apposita polizza fideiussoria, secondo quanto previsto dalle Linee Guida; il costo di tale polizza fideiussoria, fatturato separatamente dagli Enti di Formazione Professionale alla Provincia, sarà rendicontabile da quest'ultima, unitamente ai costi degli operatori impiegati presso i Centri per l'Impiego e nei limiti del costo annuale dell'operazione di cui alla precedente lettera f).

k) garantire il rispetto di ogni altro onere ed adempimento previsto dalla normativa comunitaria in vigore, e fornire i documenti e le informazioni necessarie secondo le tempistiche previste e le scadenze stabilite dai Regolamenti comunitari, dal Quadro Strategico Nazionale, dal Programma Operativo, dall'Autorità di Gestione FSE per tutta la durata del presente Atto di Intesa;

l) per la gestione finanziaria dell'operazione, la Provincia dovrà obbligatoriamente utilizzare il sistema informatico Mirweb predisposto dall'Autorità di Gestione FSE.

Art. 2

Omissis

Art. 3

Per l'utilizzo degli operatori, la Provincia, sentite le OO.SS. e di concerto con la Regione, stabilirà la sede di servizio sulla base delle necessità dei Servizi pubblici per l'Impiego (determinate anche con riferimento al bacino di utenza), nonché eccezionalmente (per necessità di servizio all'utenza, per esigenze di incontro tra la domanda e offerta o per la gestione di progetti speciali), l'eventuale dislocamento degli

operatori presso sedi situate all'esterno dei Centri per l'Impiego, individuate dalla stessa Provincia quali articolazioni logistiche-territoriali dei Centri medesimi.

La Provincia, nei confronti degli operatori degli Enti di Formazione Professionale impiegati nei Centri per l'Impiego, è titolare dell'esercizio del potere direttivo, stante la dipendenza funzionale fatta salva ogni altra comunicazione all'Ente di provenienza.

Art. 4

Omissis

Art. 5

La rendicontazione avverrà, in riferimento alle spese effettivamente sostenute dalla Provincia e inserite nel sistema informativo Mirweb, mediante presentazione di rendiconti trimestrali, con annessa dichiarazione sottoscritta dal Dirigente responsabile del Servizio dell'Amministrazione Provinciale, attestante che le spese rendicontate sono state effettivamente sostenute e sono riferibili a spese ammissibili secondo quanto previsto dalla normativa in materia vigente.

Al termine delle attività previste annualmente, la Provincia presenterà il rendiconto riepilogativo annuale delle spese sostenute e inserite nel sistema informativo Mirweb, con annessa dichiarazione sottoscritta dal Dirigente responsabile del Servizio dell'Amministrazione Provinciale attestante che le spese rendicontate sono state effettivamente sostenute e sono riferibili a spese ammissibili secondo quanto previsto dalla normativa in materia vigente.

La Provincia garantisce l'inserimento di tutti i giustificativi di spesa relativi all'attuazione del presente Atto sul sistema informativo Mirweb, secondo le modalità e i tempi previsti dall'Autorità di Gestione FSE.

L'Autorità di Gestione FSE svolgerà i controlli previsti dal proprio Sistema di Gestione e Controllo in merito all'operazione in oggetto.

La Provincia si impegna a trasmettere trimestralmente alla Regione una relazione delle attività svolte con il supporto degli operatori utilizzati presso i Centri per l'impiego,contenente l'indicazione della tipologia e del numero di utenza servita.

Art. 6

Omissis

Art. 7

Per quanto non espressamente previsto nel presente Atto e nelle Linee Guida è applicabile la normativa comunitaria e nazionale di riferimento.

Articolo 8

Nelle more della sottoscrizione dei Protocolli d'Intesa di cui al precedente art. 1 lettera i) tra ciascuna Provincia e gli Enti di Formazione Professionale, saranno applicabili le disposizioni dei Protocolli d'Intesa già stipulati, ferme restando le disposizioni previste nelle Linee Guida ai paragrafi 3.2 e 4, con riferimento alla ammissibilità della spesa rendicontata e alla documentazione da produrre in sede di verifica laddove applicabile.

Visto, letto e sottoscritto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 giugno 2011, n. 1364

Approvazione Protocollo di Intesa tra Regione Puglia ed Ufficio Scolastico Regionale per la costruzione dello Osservatorio Regionale dei Sistemi di Istruzione e Formazione in Puglia. Istituzione dell'Osservatorio.

Assente l'Assessore al Diritto allo Studio e Formazione, sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio Scuola, Università e Ricerca, di concerto con il Servizio Formazione Professionale, riferisce quanto segue l'Ass. Gentile:

Visti

L'art. 138 del Decreto Legislativo 31.3.1998, n° 112, che delega alle Regioni, in materia di Istruzione Scolastica, la programmazione regionale della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali, assicurando il coordinamento;

la Legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3, recante le "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione", che ha riservato alla potestà legislativa esclusiva regionale la materia dell'istruzione e formazione professionale;

la legge 28 marzo 2003 n. 53 e i successivi decreti di attuazione, che delegano al Governo la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;

il Decreto legislativo 15 aprile 2005 n. 76, recante la *"Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53"*, che all'art. 3 prevede un coordinamento tra Ministeri e Regioni per procedere all'integrazione informativa tra i rispettivi livelli di anagrafe scolastica; il Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e successive modificazioni, recante *"Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53";*

la Legge del 27 dicembre 2006 n. 296 articolo 1, comma 622, che prevede l'innalzamento a10 anni dell'obbligo di istruzione, come modificata all'articolo 64, comma 4 bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133;

la Legge n.40 del 2 aprile 2007, di conversione del D.L. 31 gennaio 2007, n.7, ed in particolare l'art. 13, che ricomprende nel sistema dell'istruzione secondaria superiore gli istituti tecnici e gli istituti professionali;

il Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 22 agosto 2007, n.139, relativo al regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione;

il Decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n. 87, di riordino degli istituti professionali;

il Decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n. 88, di riordino degli Istituti tecnici;

il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, di riordino dei Licei;

la Legge Regionale n. 31 del 4 dicembre 2009 "Norme regionali per l'esercizio del diritto all'istruzione e alla formazione".

Richiamate, altresì

la Deliberazione di Giunta Regionale del 19 ottobre 2010 n. 2227 recante *"Linee di indirizzo di dimensionamento della rete scolastica e di programmazione dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2011/2012";*

la Deliberazione di Giunta Regionale del 28 dicembre 2010 n. 2954 recante *"Piano regionale di riordino della rete delle istituzioni scolastiche e di programmazione dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2011-2012"*.

Considerato che

Gli scenari internazionali considerano le filiere dell'istruzione e formative, volani essenziali di sviluppo economico e di coesione sociale ed esaltano la necessità di un raccordo con le politiche economiche sociali e della ricerca.

Il nuovo contesto costituzionale ed istituzionale, il mutato quadro normativo ed ordinamentale, i processi di riorganizzazione in atto richiedono un intenso dialogo interistituzionale, attraverso l'attivazione di strumenti di analisi e ricerca, di cooperazione e di coordinamento, tesi ad assicurare il confronto, l'interazione e la negoziazione con gli enti locali e le istituzioni interessate.

Le competenze regionali in materia di istruzione e istruzione e formazione professionale richiedono nuove modalità di governo dei processi locali e scelte operative caratterizzate da una forte attenzione alla efficacia e alla qualità degli apprendimenti in grado di determinare impatti significativi in termini di capacità di cambiamento.

La conoscenza, l'analisi, la ricerca ed il monitoraggio periodico sui bisogni educativi e sull'efficacia ed adeguatezza dell'offerta formativa sul territorio, è questione di grande rilevanza per la gestione dei processi decisionali e per la valutazione delle politiche educative nel loro complesso.

Gli obiettivi prioritari da raggiungere sono una effettiva riorganizzazione della rete scolastica pugliese secondo obiettivi di integrazione, di riequilibrio territoriale e di uguaglianza, ed un'offerta di istruzione e formazione di qualità, per il conseguimento di un più elevato successo scolastico e formativo.

TANTO PREMESSO

Si propone:

- in attuazione della DGR n. 2954 del 28.12.2010 recante *"Piano regionale di riordino della rete delle istituzioni scolastiche e di programmazione dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2011-2012", che alla pag. 7 recita: "Al fine … di monitorare costantemente la situazione dell'offerta formativa e di istruzione in Puglia è intenzione dell'Assessorato istituire un Osservatorio regionale composto da rappresentanti della Regione, delle Province, dei Comuni, dei Distretti produttivi e tecnologici, dell'Ufficio scolastico regionale ed esperti del mondo della scuola e del lavoro, da attivare nell'anno 2011 con apposito provvedimento",* di formalizzare il percorso in atto per la costruzione dell'Osservatorio;
- di approvare lo schema del Protocollo di Intesa tra la Regione Puglia e l'Ufficio Scolastico Regionale per *la costruzione dell'Osservatorio Regionale dei sistemi di Istruzione e Formazione in Puglia*, allegato come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, contenente le finalità e le indicazioni per l'istituzione dell'Osservatorio e per l'avvio delle sue attività, avvalendosi anche degli strumenti e delle azioni progettuali già realizzate;
- di avviare un processo di interlocuzione e di ascolto, in un quadro di relazioni reticolari, funzionale ad un percorso partecipato e condiviso con il territorio, le autonomie locali e le parti sociali per la programmazione regionale dell'offerta di istruzione e formazione;
- di costituire, pertanto, uno specifico Osservatorio Regionale di analisi e ricerca sui sistemi di Istruzione e Formazione in Puglia, al fine di favorire sinergie e raccordi istituzionali ed in particolare, di attivare un ruolo di indirizzo e coordinamento regionale di aree di intervento comuni ai temi educativi, nell'esercizio di funzioni strumentali di supporto all'attività di programmazione regionale. Infatti, uno specifico 'Osservatorio' sull'Istruzione e la Formazione diventa necessario per acquisire strumenti conoscitivi utili per:
  1) governare i processi connessi all'istruzione e alla formazione;
  2) intervenire su criticità;
  3) monitorare le dinamiche derivanti dai percorsi scolastici e formativi, nonchè gli esiti delle politiche e degli interventi;
  4) integrare sempre più le politiche dell'Istruzione con quelle della Formazione;
  5) enucleare le performance e le buone prassi individuabili in ciascuno dei due settori sulle quali modellizzare un sistema specifico di governance pugliese;
  7) consentire una definizione costante della capacità del sistema pugliese dell'Istruzione e della Formazione ai fini del raggiungimento di una piena occupazione ('occupabilità'), anche nella prospettiva di una formazione continua (life long learning) e di una riqualificazione degli adulti espulsi dal mercato del lavoro.

Le principali attività del predetto Osservatorio riguarderanno:

- il monitoraggio delle politiche regionali in materia di istruzione e formazione professionale;
- l'implementazione di una anagrafe regionale degli studenti;
- l'elaborazione di report annuali su:
  1) le dinamiche della domanda di istruzione/formazione (flussi di scolarità,tendenze, passaggi, rientri, dispersione,mobilità tra ambiti territoriali)

2) i fabbisogni professionali e formativi del sistema produttivo pugliese
3) i flussi universitari
4) le analisi di placement degli studenti

- la promozione e l'attività di studio e ricerca sul sistema formativo regionale sulla base di dati acquisiti nell'ambito delle attività di monitoraggio; acquisizione di analisi e studi a livello regionale in materia di istruzione e di istruzione e formazione professionale;
- la fornitura di informazioni statistiche su fenomeni scolastici rilevanti;
- l'interfunzionalità delle anagrafi regionali dell'edilizia scolastica e degli studenti, al fine consentire la tracciabilità dei percorsi scolastici e formativi;
- la messa in rete dei vari punti di raccolta dati e osservatori eventualmente già presenti sul territorio;
- la promozione di tutte le opportune forme di collaborazione tra Istituzioni, EE.LL. ed organi che concorrono all'attuazione degli interventi educativi;
- l'attivazione di un portale, quale strumento di diffusione e circolazione di informazioni, approfondimenti e ricerche sulle tematiche afferenti i sistemi di istruzione e formazione, sulla programmazione regionale dell'offerta formativa, sulle azioni di sistema promosse dall'Assessorato e dall'Ufficio Scolastico Regionale e sulle buone pratiche sperimentate, che sia di supporto alla Regione, agli Enti locali, alle istituzioni scolastiche ed all'utenza.

L'Osservatorio è articolato su due livelli:

a) **strategico-politico**, quale luogo privilegiato di confronto tra Istituzioni, Enti Locali e territorio per definire gli indirizzi strategici e le linee di programmazione in materia di istruzione e formazione, in coerenza con le policies di sviluppo regionale.

b) **tecnico-operativo**, delineato da un gruppo di progetto a supporto del processo operativo, che riceverà gli imput dal livello strategico-politico e fornirà a quest'ultimo informazioni utili ai fini dell'attività di programmazione.

L'Osservatorio è presieduto dall'Assessore al Diritto allo studio e Formazione o da un suo delegato ed è composto da quattro rappresentanti della Regione (Istruzione, Formazione, Sviluppo economico e Welfare), da due rappresentanti, titolare e supplente, per ogni Provincia, per l'ANCI, per i Distretti produttivi e tecnologici e per l'Ufficio scolastico regionale.

Potranno essere attivati Tavoli, anche con esperti di comprovata e qualificata esperienza, qualora la trattazione di specifiche tematiche ne richiedano l'apporto, e momenti di confronto con le parti sociali.

Con successivi provvedimenti amministrativi a cura del Dirigente del Servizio Scuola Università e Ricerca e del Dirigente del Servizio Formazione Professionale saranno definite le procedure di attivazione, le modalità di funzionamento e l'allocazione dell'Osservatorio e saranno nominati i componenti dello stesso, su designazione degli organismi di appartenenza.

"Sezione copertura finanziaria ai sensi della L.R. n° 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni"

Il presente provvedimento comporta una spesa complessiva di € 600.000 a valere su risorse del FSE - Asse VII "Capacità istituzionale" e, precisamente, quanto ad € 540.000 sul Cap. 1157500 e quanto ad € 60.000 sul Cap.117510 - Residui di stanziamento 2008.

Al relativo impegno dovrà provvedere il Dirigente del Servizio Formazione Professionale, con atto dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.

Sulla base delle risultanze istruttorie, l'Assessore relatore propone l'adozione del conseguente atto finale che rientra nelle competenze della Giunta Regionale, ai sensi della Legge n° 7/97, art. 4 comma 4, lettere d).

LA GIUNTA REGIONALE

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore relatore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento del Servizio Scuola, Università e Ricerca, di concerto con il Servizio Formazione

Professionale, che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

- di approvare lo schema di Protocollo di Intesa tra Regione Puglia ed Ufficio Scolastico Regionale per *"La costruzione dell'Osservatorio Regionale dei Sistemi di Istruzione e Formazione in Puglia"*, allegato al presente provvedimento per farne parte integrale e sostanziale;

- di delegare l'Assessore al Diritto allo studio e Formazione, prof.ssa Alba Sasso,alla firma del Protocollo, nonché ad apportare in sede di stipula ogni modifica che dovesse rendersi necessaria;

- di istituire un Osservatorio Regionale sui sistemi di Istruzione e Formazione in Puglia, articolato sui due livelli descritti in premessa, quale luogo di coordinamento per la definizione di indirizzi strategici e linee programmatiche coerenti con le policies di sviluppo regionale, nonché quale struttura di monitoraggio, analisi e ricerca in grado di fornire strumenti conoscitivi, costantemente aggiornati, sulle dinamiche dei sistemi e sugli esiti delle politiche e degli interventi attuati, di supporto ad un'attività di programmazione regionale orientata all'ottimizzazione delle risorse ed al miglioramento continuo dell'offerta formativa;

- di dare mandato al Dirigente di Servizio Scuola Università e Ricerca e al Dirigente del Servizio Formazione Professionale di provvedere con successivi provvedimenti alla definizione dell'allocazione, delle procedure di attivazione e delle modalità di funzionamento dell'Osservatorio, nonché a tutti gli adempimenti relativi all'attuazione del Protocollo in oggetto;

- di notificare il presente provvedimento agli Enti ed Uffici interessati, a cura del Servizio Scuola, Università e Ricerca;

- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e di darne diffusione attraverso il sito istituzionale.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

Allegato 1

Regione Puglia

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

la **Regione Puglia - Assessorato al Diritto allo Studio e Formazione**, rappresentato dall'Assessore prof.ssa Alba Sasso

E

l' **Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia**, di seguito denominato USR, rappresentato dal Direttore Generale dr.ssa Lucrezia Stellacci

PER

LA COSTRUZIONE DELL'OSSERVATORIO REGIONALE DEI SISTEMI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE IN PUGLIA

Premesso e considerato che:

- il dibattito e gli orientamenti comunitari per l'attuazione del sistema di *governance* idonea a gestire i cambiamenti in atto nei sistemi di istruzione e formazione, indicano in un'accezione più ampia l'interesse di una pluralità di competenze istituzionali ad integrare la qualità con l'attuazione dell'offerta formativa e con i processi di analisi della domanda formativa, per realizzare un'offerta di qualità, sostenibile ed orientata al risultato;

- il nuovo contesto costituzionale ed istituzionale, il mutato quadro normativo ed ordinamentale, i processi di riforma in atto richiedono un intenso dialogo interistituzionale e l'adozione di azioni come l'elaborazione di modelli, l'attivazione di metodologie e/o sperimentazioni innovative e strumenti di analisi e ricerca;

- le competenze regionali in materia di istruzione e istruzione e formazione professionale richiedono nuove modalità di governo dei processi locali e scelte

operative caratterizzate da una forte attenzione alla efficacia in termini di capacità di portare a risultati concreti e determinare impatti significativi in termini di capacità di cambiamento;

- la valorizzazione delle risorse umane consiste nella valorizzazione della centralità dei bisogni, degli interessi e delle aspirazioni degli studenti al centro delle riforme orientate al miglioramento della qualità dei processi di insegnamento-apprendimento;

- la conoscenza, l'analisi, la ricerca ed il monitoraggio sui bisogni educativi e sull'efficacia ed adeguatezza dell'offerta formativa sul territorio è di tutta rilevanza per la gestione dei processi decisionali e per la valutazione delle politiche educative nel loro complesso;

- è stato già messo in cantiere un sistema complesso di relazioni territoriali tra i soggetti preposti al governo dei sistemi oggetto della presente Intesa e sono stati già sottoscritti dei protocolli di intesa per il miglioramento dei livelli di apprendimento, valorizzando così il metodo della "leale collaborazione" interistituzionale.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art.2 - Finalità

Il presente Protocollo ha come finalità prioritaria la costruzione di un organismo, l'***Osservatorio regionale dei sistemi di istruzione e formazione in Puglia***, di seguito Osservatorio, secondo un approccio sistemico ed in progress. L'Osservatorio, sede permanente di analisi, elaborazione e diffusione di dati, luogo di individuazione di buone pratiche e di informazioni sulle metodologie, sui risultati ed i fabbisogni emergenti, costituirà lo strumento per:

- favorire all'interno dei percorsi educativi un reale processo di accompagnamento e di sostegno ai soggetti beneficiari, specie nella fase di transizione nel mondo del lavoro;
- monitorare la coerenza qualitativa e quantitativa dell'offerta formativa con i bisogni espressi dal territorio;
- concorrere alla definizione di un modello di *governance* dei sistemi educativi ed al potenziamento della rete degli attori che a vario titolo vi operano, elemento fondamentale per una revisione e riprogrammazione delle attività in funzione del miglioramento continuo;
- concorrere alla realizzazione di collegamenti e sinergie per un'offerta formativa di qualità attraverso relazioni di rete e flussi informativi;

- orientare la partecipazione di più soggetti a progettare interventi interistituzionali volti al miglioramento dei livelli di apprendimento della popolazione scolastica pugliese ed alla riduzione del deficit di competenze.

Art.3 - Impegni delle Parti

Al fine di raggiungere gli obiettivi indicati nelle premesse e nell'art.2, la Regione si impegna, in accordo con l'USR:

a) a garantire la regia e la definizione delle strategie per la migliore realizzazione dell'Osservatorio e per la pianificazione degli interventi;
b) a mettere a disposizione banche dati in suo possesso relative all'anagrafe della popolazione, per eventuali confronti utili all'analisi della dispersione scolastica ed agli inserimenti nel mondo del lavoro;
c) ad attivare un portale, quale strumento di diffusione e circolazione di informazioni, approfondimenti e ricerche sulle tematiche afferenti i sistemi di istruzione e formazione, sulla programmazione regionale dell'offerta formativa, sulle azioni di sistema promosse dall'Assessorato e dall'Ufficio Scolastico Regionale e sulle buone pratiche sperimentate, che sia di supporto alla Regione, agli Enti locali, alle istituzioni scolastiche ed all'utenza.

L'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia si impegna a garantire con proprie competenze qualificate l'afflusso e lo scambio di informazioni e flussi di dati necessari al raggiungimento delle finalità di cui all'art.2. In particolare, previa autorizzazione della Direzione Generale per gli studi, la statistica e i sistemi informativi del MIUR, responsabile del trattamento delle Banche Dati del MIUR, sarà possibile fornire flussi di dati:

- inerenti l'offerta formativa sul territorio;
- di carattere statistico;
- relativi agli esiti scolastici;
- inerenti iscrizioni e frequenze.

Entrambe le parti convengono e si impegnano a:

- collaborare nell'attività di monitoraggio e di periodica valutazione, di aggiornamento ed elaborazione dei dati disponibili, a supporto della programmazione dell'offerta di istruzione e formazione**;**
- mettere a disposizione i dati di propria competenza e coordinare i flussi informativi e l'attività dell'Osservatorio;
- individuare le strategie più efficaci e le modalità operative idonee, in un'ottica di condivisione, a sostegno delle attività;
- valutare i risultati conseguiti e le criticità per l'attuazione di un processo di miglioramento continuo;
- garantire la massima diffusione delle iniziative derivanti dall'analisi dei dati in loro possesso, in uno stretto rapporto di collaborazione, nel rispetto della propria autonomia e delle proprie competenze;

- garantire i migliori esiti del progetto finalizzato alla costruzione dell'Osservatorio.

Le Parti si impegnano, altresì, a collaborare per promuovere, diffondere e seguire misure ed interventi volti a promuovere il successo formativo, quali dispositivi di contrasto alla dispersione scolastica e formativa.

Art.4 - Durata

Il presente protocollo d'intesa ha durata triennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione, e potrà essere rinnovato alla scadenza, previo accordo tra le Parti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Bari,

Per la Regione Puglia	**Per l'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia**
L'Assessore al Diritto alla Studio e formazione professionale	**Il Direttore Generale**
Prof.ssa Alba Sasso	*Dr.ssa Lucrezia Stellacci*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 giugno 2011, n. 1365

Costituzione di un "Gruppo di lavoro" finalizzato alla organizzazione del trasferimento nella nuova sede degli uffici regionali.

L'Assessore alle Opere Pubbliche e Protezione Civile, Avv. Fabiano AMATI, di concerto con l'Assessore alle Risorse Umane, Semplificazione e Sport, Ing. Maria CAMPESE, sulla base della istruttoria espletata e delle proposte formulate dall'Ing. Francesco BITETTO, Dirigente del Servizio LL.PP. e Responsabile Unico del Procedimento dei lavori per la realizzazione della nuova sede unica della Regione Puglia, dal Direttore dell'Area Politiche per la Riqualificazione, la Tutela, la Sicurezza Ambientale e l'Attuazione delle Opere Pubbliche, Ing. Antonello ANTONICELLI e dal Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione, Dott. Bernardo NOTARANGELO, riferiscono quanto segue.

L'approssimarsi dell'ultimazione dei lavori della sede unica degli Assessorati regionali, impone un momento di riflessione circa le priorità, le affinità organizzative delle strutture, la capienza della nuova sede nonché delle risorse umane e strumentali che vi transiteranno.

La delicata questione può essere assolta, oltre che con la disponibilità e la collaborazione di tutte le parti interessate, esclusivamente, con la costituzione di un gruppo operativo che sovraintenda alle operazioni sopra dette e che, collegialmente, operi in piena autonomia decisionale, anche per evitare lungaggini burocratiche che potrebbero determinare aggravi di spesa.

Per questa ragione si propone l'urgente costituzione di un ristretto gruppo di lavoro composto dal Direttore dell'Area Politiche per la Riqualificazione, la Tutela, la Sicurezza Ambientale e l'Attuazione delle Opere Pubbliche, Ing. Antonello ANTONICELLI, dal Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione, Dott. Bernardo NOTARANGELO, e dal Responsabile Unico del Procedimento dei lavori per la realizzazione della nuova sede unica regionale, Ing. Francesco BITETTO, Dirigente del Servizio LL.PP. e dal Dirigente del Servizio Demanio e Patrimonio, ing. Giovanni Vitofrancesco.

Gli Assessori relatori, quindi, rappresentano alla Giunta Regionale la proposta organizzativa che si sintetizza con l'istituzione di un Gruppo di Lavoro, cui spetteranno i compiti di razionalizzare ed adottare le scelte tecnicofunzionali ed organizzative conseguenti alla prossima ultimazione dei lavori della nuova sede degli Assessorati regionali, e della relativa allocazione delle strutture e del personale regionale.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE N.28 DEL 16/11/2001 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI:

"La presente deliberazione, non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale."

Gli Assessori relatori, sulla base delle risultanze istruttorie e delle proposte innanzi formulate, propongono alla Giunta Regionale l'adozione del seguente atto finale.

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. a) della LR n. 7/1997, dell'art. 59, co.1, LR 1/2004.

LA GIUNTA

Udita la relazione dell'Assessore alle Opere Pubbliche e Protezione Civile e dell'Assessore alle Risorse Umane, semplificazione e sport;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio LL.PP., Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di realizzazione della nuova sede unica della Regione Puglia, dal Direttore dell'Area Politiche per la Riqualificazione, la Tutela e la Sicurezza Ambientale e l'Attuazione delle Opere Pubbliche e dal Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione;

A voti unanimi espressi ai sensi di legge

DELIBERA

per le motivazioni esposte in narrativa, e che qui si intendono integralmente riportate, di:

- fare propria la relazione degli Assessori proponenti;

- istituire il "Gruppo di Lavoro per la logistica della nuova sede degli Assessorati regionali" composto da:
  1) il Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione;
  2) il Direttore dell'Area Politiche per la Riqualificazione, la Tutela e la Sicurezza Ambientale e per l'Attuazione delle Opere Pubbliche;
  3) il Dirigente del Servizio Lavori Pubblici - quale Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di realizzazione della nuova sede unica della Regione Puglia, che ne coordinerà i lavori;
  4) il Dirigente del Servizio Demanio e Patrimonio;

- dare mandato al gruppo di lavoro, come sopra istituito, di definire le priorità, le modalità, i tempi di attuazione e quant'altro necessario al trasferimento delle risorse umane e strumentali alla nuova sede regionale;

- stabilire che il gruppo di lavoro, dalla data di notifica del presente provvedimento, e fino alla conclusione del processo di trasferimento, assumerà collegialmente e in piena autonomia ogni decisione utile alla migliore soluzione della problematica e delle conseguenti esigenze;

- trasmettere, a cura del Servizio LL.PP., copia del presente atto alle OO.SS. aziendali;

- pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

- di notificare il presente provvedimento al Servizio Personale.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 giugno 2011, n. 1366

Legge regionale approvata dal Consiglio regionale con Deliberazione n. 33 del 14/06/2011, art. 14 - Adempimenti per l'acquisizione delle azioni della Società Acquedotto Pugliese SpA in titolarità della Regione Basilicata da parte della Regione Puglia.

L'Assessore alle Opere Pubbliche e Protezione Civile, Avv. Fabiano Amati, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente del Servizio Risorse Naturali, riferisce quanto segue:

Com'è noto, con Legge Regionale approvata dal Consiglio regionale con Deliberazione n. 33 del 14/06/2011, in corso di promulgazione, in considerazione del ruolo e del valore che l'acqua costituisce per il benessere della comunità e per lo sviluppo socio/economico del territorio regionale è stato individuato un nuovo modello gestionale volto al perseguimento degli interessi collettivi ed all'ottimizzazione delle risorse finanziarie disponibili.

In questo quadro, con la suddetta Legge è stata istituita l'Azienda pubblica regionale denominata Acquedotto pugliese - AQP che subentra alla Società per Azioni Acquedotto pugliese SpA in tutte le attività connesse alla gestione del servizio idrico integrato.

Com'è altrettanto noto, l'assetto proprietario della su nominata Società è ripartito tra Regione Puglia (87% circa) e Regione Basilicata (13% circa) anche se da tempo è stato avviato il processo finalizzato all'acquisizione da parte della Regione Puglia dell'intero pacchetto azionario. Infatti, gli Atti di Intesa sottoscritti dai Presidenti delle due Regioni in data 27 maggio 2004, di cui la Giunta Regionale pugliese prendeva atto con Deliberazione n. 965 del 16 luglio 2004, stabilivano le modalità per l'attivazione del processo di trasferimento della partecipazione in Acquedotto Pugliese SpA dalla Regione Basilicata alla Regione Puglia. In particolare, l'Allegato A ai su richiamati Atti di Intesa stabiliva che il trasferimento in parola dovesse avvenire al valore del patrimonio netto contabile oltre al riconoscimento di una ulteriore

somma a titolo forfettario e definitivo, pari al valore delle azioni, come quantificato da un soggetto qualificato incaricato dalle due Regioni. Con Deliberazione n. 1736 del 19 novembre 2004 la Giunta Regionale della Puglia stabiliva di attivare le procedure per l'acquisizione della partecipazione azionaria della Regione Basilicata in Acquedotto Pugliese SpA procedendo al versamento dell'importo di Euro 11.678.024,00 individuato quale valore pro quota del patrimonio netto contabile. La liquidazione di tale somma veniva disposta con Determinazione n. 3 del 21 dicembre 2004 del Dirigente del Settore Risorse naturali. Di seguito, in osservanza a quanto previsto nell'Allegato A degli atti di Intesa sottoscritti in data 27 maggio 2004 ed al fine di concludere il processo di trasferimento della partecipazione azionaria, le due Regioni concordavano sul dare mandato alla Società Ernst & Young a procedere alla prevista valutazione delle somme a conguaglio. La Regione Basilicata, con propria nota prot. n. 32731 del 19 febbraio 2010, comunicava che la Società incaricata aveva trasmesso il documento finale della valutazione suddetta stimando in circa Euro 12.200.000,00 il valore di conguaglio dell'operazione di cessione delle azioni dell'Acquedotto Pugliese dalla Regione Basilicata alla Regione Puglia. In questo contesto, da ultimo, con Deliberazione n. 521 del 23 febbraio 2010, la Giunta Regionale pugliese, prendendo atto della valutazione effettuata dalla Società Ernst & Young, si è impegnata a definire il procedimento di acquisizione delle azioni detenute dalla Regione Basilicata.

E' di tutta evidenza che la piena attuazione della suddetta Legge Regionale, in corso di promulgazione, è condizionata dalla circostanza che il capitale dell'attuale Società Acquedotto Pugliese sia per intero in proprietà della Regione Puglia. Pertanto, con l'art. 14 della medesima legge si è proceduto ad apposite variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 al fine di reperire le risorse necessarie per la predetta acquisizione. Le risorse in parola sono state determinate, alla luce della sopra menzionata valutazione della Società Ernst & Young, in Euro 12.250.000,00. L'eccedenza di Euro 50.000,00 rispetto alla cifra di Euro 12.200.000,00 costituente il valore di conguaglio per l'acquisto delle azioni, è stata prudenzialmente appostata per far fronte ad eventuali maggiori oneri ed alle necessarie spese notarili.

Ricorrendo così tutte le condizioni, al fine di poter successivamente e celermente procedere a tutti gli altri adempimenti fissati nella su menzionata Legge Regionale funzionali a garantire la piena operatività e funzionalità dell'Azienda pubblica Acquedotto Pugliese, si rende necessario sancire con apposito atto notarile il passaggio di proprietà delle azioni in titolarità Regione Basilicata alla Regione Puglia. A tal fine, per agevolare e velocizzare la definizione dello stesso, facilitando la partecipazione del rappresentante della Regione Basilicata, sarebbe opportuno individuare un professionista con operi in una località equidistante, affidando pertanto incarico al Dott. Vito Nobile, Notaio in Matera.

Tutto ciò premesso si propone alla Giunta Regionale:

- di procedere alla definitiva attuazione degli Atti di Intesa sottoscritti in data 27 maggio 2004 tra Regione Puglia e Regione Basilicata ed ai successivi connessi atti, acquisendo le azioni di Acquedotto Pugliese SpA ancora in titolarità della Regione Basilicata facendo fronte alla spesa con le risorse di cui all'art. 14 della Legge Regionale approvata dal Consiglio regionale con Deliberazione n. 33 del 14/06/2011, in corso di promulgazione, pari a Euro 12.200.000,00;
- di conferire incarico per l'atto relativo al suddetto trasferimento azionario al Dott. Vito Nobile, Notaio in Matera, riconoscendo allo stesso per l'impegno professionale un compenso da contenersi nell'ambito della cifra di Euro 50.000,00 stanziata per eventuali maggiori oneri e per le spese notarili;
- di dare mandato all'Assessore alle Opere Pubbliche e Protezione Civile a partecipare all'atto notarile funzionale al suddetto trasferimento azionario o, in caso di sua assenza e/o impedimento a conferire apposita procura speciale;
- di delegare al Dirigente del Servizio Risorse Naturali l'impegno e liquidazione della spesa, nonché eventuali ulteriori adempimenti necessari alla definizione del procedimento di acquisizione delle azioni.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

La spesa riveniente dall'adozione del presente provvedimento pari a Euro 12.250.000,00 trova

copertura sullo stanziamento di pari importo previsto dall'art. 14 della Legge Regionale approvata dal Consiglio regionale con Deliberazione n. 33 del 14/06/2011, in corso di promulgazione, capitolo 621065, U.P.B. 0903.01 denominato "Acquisizione quote azionarie AQP dalla Regione Basilicata. Accordo di programma del 5/8/1999 - Atti di Intesa del 27/5/2004".

L'Assessore alle Opere Pubbliche e Protezione Civile relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale che rientra nelle competenze della Giunta regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. g), della L.R. n. 7/1997.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguenza proposta dell'Assessore alle Opere Pubbliche e Protezione Civile;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Risorse Naturali e dal Direttore dell'Area Politiche per la riqualificazione la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di prendere atto delle premesse che formano parte integrante del presente provvedimento;

- di procedere, in definitiva attuazione degli Atti di Intesa sottoscritti in data 27 maggio 2004 tra Regione Puglia e Regione Basilicata e dei successivi connessi atti e provvedimenti, all'acquisizione delle azioni di Acquedotto Pugliese SpA ancora in titolarità della Regione Basilicata;

- di far fronte agli oneri necessari per la predetta acquisizione con l'impiego delle risorse di cui all'art. 14 della Legge Regionale approvata dal Consiglio regionale con Deliberazione n. 33 del 14/06/2011, in corso di promulgazione, pari a Euro 12.200.000,00;

- di conferire incarico per il suddetto trasferimento azionario al Dott. Vito Nobile, Notaio in Matera, riconoscendo allo stesso per l'impegno professionale un compenso massimo di Euro 10.000,00 nell'ambito della cifra di Euro 50.000,00 stanziata per eventuali maggiori oneri e per le spese notarili;

- di dare mandato all'Assessore alle Opere Pubbliche e Protezione Civile a partecipare all'atto notarile finalizzato al suddetto trasferimento azionario o, in caso di sua assenza e/o impedimento, a conferire apposita procura speciale;

- di delegare al Dirigente del Servizio Risorse Naturali l'impegno e liquidazione della spesa nonché ogni altro adempimento necessario alla definizione del procedimento di acquisizione delle azioni;

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP ai sensi della lettera b) art. 6 L.R. 13/94.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 giugno 2011, n. 1367

D.G.R. n. 2973 del 28/12/2010: adempimenti per il trasferimento dei fondi destinati alla distribuzione dei farmaci inclusi nel PHT.

L'Assessore alle Politiche della Salute, prof. Tommaso Fiore, sulla base dell'istruttoria predisposta dall'AP "Gestione rimesse e liquidazione FSR e adempimenti mobilità nazionale", confermata dal Dirigente dell'Ufficio Gestione Risorse Economiche e Finanziarie e dal Dirigente del Servizio Gestione Accentrata Finanza Sanitaria Regionale, riferisce quanto di seguito:

Con deliberazione n. 1721 del 30 novembre 2005 recante: "Revoca DGR 471/05. Accordo Regionale - Federfarma sulla distribuzione dei farmaci inclusi nel PHT (Prontuario Ospedale Territorio) - art. 8

lett. a) della Legge n. 405/2001. Riproposizione", è stato ratificato l'Accordo, sottoscritto dall'Agenzia Regionale Sanitaria della Regione Puglia (ARES), Federfarma Puglia e Federfarma Provinciali in data 14 ottobre 2005, ai sensi dell'art. 8 lett. a) della L. n. 405/01, per la distribuzione da parte delle farmacie pubbliche e private di farmaci di cui all'All. 2 del DM 22.12.2000, successivamente inseriti nel PHT con determinazione AIFA del 29.10.2004.

Successivamente, con provvedimento n. 574 del 24.03.2006 la Giunta Regionale ha incaricato la ASL BA/4 di svolgere il ruolo di struttura tecnica ed amministrativa nella gestione della distribuzione dei farmaci PHT su tutto il territorio regionale, al fine di garantire l'approvvigionamento di tutti i farmaci inclusi nel PHT - Prontuario della Distribuzione Diretta -, con le limitazioni, i termini e le condizioni stabiliti dall'accordo sopra citato.

Giova, a tal proposito, evidenziare che con deliberazione n. 1235 del 25/5/2010, avente ad oggetto: "Rinnovo Accordo Regionale -Federfarma sulla distribuzione dei farmaci inclusi nel PHT - art. 8 lett. a) della Legge 405/2001. Integrazione DGR 598/2010, distribuzione diretta farmaci emoderivati" la Giunta Regionale ha, tra l'altro, ratificato un nuovo accordo con Federfarma in merito alla distribuzione dei farmaci PHT e con provvedimento n. 2973 del 28/12/2010, recante: "DGR n. 1235/10, subentro dell'Agenzia Sanitaria regionale nella specifica attività amministrativa svolta dalla ASL BA per la distribuzione dei farmaci inclusi nel PHT", la Giunta medesima ha disposto che l'ARES, con decorrenza 01/02/2011, subentri definitivamente alla ASL BA capofila nella gestione amministrativa della distribuzione dei farmaci inclusi nel PHT, secondo il piano degli interventi, proposto dalla stessa Agenzia e concordato con l' Azienda sanitaria, finalizzato a gestire le fasi operative nel periodo di "transizione delle competenze" da ultimarsi necessariamente entro il 31/01/2011.

Atteso che la Giunta Regionale, con propria Deliberazione n. 681/2011 ha provveduto a definire le modalità operative per la distribuzione dei farmaci inclusi nel PHT.

Tutto ciò premesso, in considerazione dell'esigenza di consentire l'espletamento dell'attività di che trattasi, si rende necessario procedere al trasferimento in conto anticipo di fondi, atteso che l'Agenzia Regionale in parola non dispone di commisurata liquidità giusta nota ARES Puglia Prot. 1857 del 01 Aprile 2011.

Tenuto conto del fatto che con deliberazione di Giunta regionale n. 2866 del 20/12/2010, recante "Documento di Indirizzo Economico-Funzionale del Servizio sanitario regionale per l'anno 2010 e per il triennio 2010-2012 "(DIEF anno 2010), per tale finalità è stata destinata la somma di € 129.500.000,00 (di cui € 125.000.000,00 per l'acquisto dei farmaci da erogare tramite farmacie convenzionate e € 4.500.000,00, per assicurare il servizio di distribuzione dei farmaci presso i depositi esterni e per i costi di gestione), nelle more dell'adozione del DIEF per il corrente anno con il quale si provvederà ad aggiornare detto ammontare, si ritiene di riconoscere, a titolo di anticipazione, una somma pari al 20% di quanto innanzi.

Le restanti somme saranno trasferite mensilmente -salvo conguaglio da effettuarsi dopo la presentazione di apposita certificazione riepilogativa - nella misura dell'80% dei pagamenti effettuati dall'ARES (mandati quietanzati), come da certificazione mensile predisposta sulla base del modello allegato al presente provvedimento (ALLEGATO 1: MRM-PHT).

La predetta certificazione di pagamento, da prodursi entro la prima decade del mese successivo a quello cui si riferisce, debitamente compilata e sottoscritta dal direttore generale dell'Agenzia Regionale Sanitaria, dovrà essere trasmessa al Servizio Gestione Accentrata Finanza Sanitaria Regionale, che è autorizzato a procedere all'erogazione dei fondi di che trattasi, con proprio atto, secondo le modalità innanzi descritte e dopo gli opportuni riscontri, fino a concorrenza dell'ammontare dei mandati quietanzati, entro i limiti definiti dal DIEF 2011, e fino all'emanazione di quest'ultimo, entro l'ammontare definito dal DIEF 2010 (DGR 2866/2010).

L'Ufficio Gestione Risorse Economiche e Finanziarie, sulla base delle certificazioni di spesa ricevute, provvederà ad effettuare verifiche periodiche a campione al fine di monitorare l'andamento finanziario dell'attività.

Il trasferimento dei fondi di cui alla presente verrà effettuato su un apposito conto, esclusivamente dedicato al PHT, intestato all'Agenzia Sanitaria presso la tesoreria dell'Ente.

Le rilevazioni contabili inerenti la gestione del PHT dovranno essere effettuate applicando il metodo economico patrimoniale con contabilità separata, specifica per le attività di che trattasi.

Su base trimestrale l'ARES provvederà ad inoltrare all'Ufficio Gestione Risorse Economiche e Finanziarie opportuna certificazione, come da modello allegato (Allegato 2: MRF-PHT), che costituisce parte integrante della presente, debitamente sottoscritta da parte del Direttore Generale dell'Agenzia Regionale Sanitaria, inerente l'andamento finanziario delle attività gestite. Alla certificazione finanziaria dovrà essere altresì allegata apposita nota esplicativa inerente l'andamento delle attività, ivi inclusa la riconciliazione dei valori finanziari e contabili.

Su base semestrale il Direttore Generale dell'ARES, con proprio atto, provvederà alla restituzione alla Regione degli interessi attivi, a qualsiasi titolo maturati, sul conto corrente acceso presso la tesoreria dell'Ente per la gestione del PHT.

Il presente provvedimento viene sottoposto all'esame della Giunta Regionale ai sensi dell'art.4, comma 4, lett. d) della L.R. 4/2/1997 n. 7.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 E S.M.I.

L'attuazione del presente provvedimento, la cui spesa viene quantificata in complessive € 129.500.000,00, di cui € 125.000.000,00 per l'acquisto dei farmaci da erogare tramite farmacie convenzionate e € 4.500.000,00, per assicurare il servizio di distribuzione dei farmaci presso i depositi esterni e per i costi di gestione, trova disponibilità sul cap.741090 (U.P.B. SPESA: 5.0.1) del bilancio di previsione 2011.

All'attualità la predetta spesa è stata quantificata in riferimento all'ultimo Documento di Indirizzo Economico e Funzionale approvato, relativo all'anno 2010 (DGR n. 2866/2010). L'aggiornamento di detta quantificazione verrà effettuato in sede di approvazione del DIEF per l'anno in corso. All'impegno di spesa ed alla conseguente liquidazione si procederà con successivi atti del Dirigente del Servizio gestione Accentrata Finanza Sanitaria Regionale da assumersi entro il corrente esercizio.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall'AP "Gestione rimesse e liquidazione FSR e adempimenti mobilità nazionale", dal dirigente all'Ufficio Gestione Risorse Economiche e Finanziarie e dal dirigente ad interim del Servizio Gestione Accentrata Finanza Sanitaria Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

Alla luce di quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato:

- di autorizzare il dirigente del Servizio Gestione Accentrata Finanza Sanitaria Regionale a provvedere, con proprio atto, al trasferimento fondi, a valere sul capitolo 741090, competenza anno 2011, a titolo di anticipazione, in favore dell'Agenzia Regionale Sanitaria della Regione Puglia, nella misura del 20% di € 129.500.000,00 (corrispondenti all'importo quantificato dall'ultimo DIEF approvato -DRG 2866/2010 -di cui € 125.000.000,00 destinati per l'acquisto dei farmaci da erogare tramite farmacie convenzionate e € 4.500.000,00, per assicurare il servizio di distribuzione dei farmaci presso i depositi esterni e per i costi di gestione);

- di approvare le seguenti modalità operative:
  A. le risorse destinate alla distribuzione diretta dei farmaci PHT e Distribuzione farmaci depositi esterni, sono trasferite mensilmente -salvo conguaglio da effettuarsi dopo la presentazione di apposita certificazione riepilogativa -nella misura dell'80% dei pagamenti effettuati (mandati quietanzati), come da certificazione mensile predisposta sulla base del modello Allegato 1 (MRM-PHT), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

B. la certificazione, di cui all'Allegato 1 (MRM-PHT), debitamente compilata e sottoscritta dal direttore generale dell'Agenzia Regionale Sanitaria, dovrà essere trasmessa al Servizio Gestione Accentrata Finanza Sanitaria Regionale, che è autorizzato a procedere all'erogazione dei fondi di che trattasi, con proprio atto, dopo gli opportuni riscontri, secondo le modalità innanzi descritte, fino a concorrenza dell'ammontare dei mandati quietanzati, entro i limiti definiti dal DIEF 2011, e fino all'emanazione di quest'ultimo, entro l'ammontare definito dal DIEF 2010 (DGR 2866/2010);
C. il trasferimento dei fondi sarà effettuato su un apposito conto, esclusivamente dedicato al PHT, intestato all'Agenzia Regionale Sanitaria della Regione Puglia presso la tesoreria dell'Ente;
D. le rilevazioni contabili inerenti la gestione del PHT dovranno essere effettuate applicando la contabilità economico patrimoniale, con contabilità separata, specifica per le attività di distribuzione per conto;
E. su base trimestrale l'ARES provvederà ad inoltrare all'Ufficio Gestione Risorse Economiche e Finanziarie opportuna certificazione, come da modello allegato (Allegato 2: MRF-PHT), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, debitamente sottoscritta da parte del Direttore Generale dell'Agenzia Regionale Sanitaria, inerente l'andamento finanziario delle attività di che trattasi. Alla certificazione finanziaria dovrà essere altresì allegata apposita nota esplicativa inerente l'andamento operativo, gestionale e finanziario delle attività, ivi inclusa la riconciliazione dei valori finanziari e contabili;

- di stabilire che su base semestrale il Direttore Generale dell'ARES, con proprio atto, procederà alla restituzione alla Regione degli interessi attivi, a qualsiasi titolo maturati, sul conto corrente acceso presso la tesoreria dell'Ente per la gestione del PHT;

- di demandare all'ufficio Gestione Risorse Economiche e Finanziarie l'effettuazione di apposite verifiche, al fine di monitorare l'andamento finanziario dell'attività;

- di approvare gli allegati 1 e 2, denominati modello rendicontazione mensile (MRM -PHT) e modello rendicontazione finanziaria (MRF-PHT), che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- di demandare al Dirigente del Servizio Gestione Accentrata Finanza Sanitaria Regionale, con proprio atto, il futuro aggiornamento delle modalità operative di cui innanzi;

- di trasmettere per conoscenza il presente provvedimento al Consiglio Regionale, a norma dell'art. 13 comma I della L.R. 20/2010;

- di pubblicare la presente deliberazione sul B.U.R.P., ai sensi dell'art. 42 della L.R. n. 28/01 e successive modifiche e integrazioni.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

R E G I O N E P U G L I A

ALLEGATO 1 – Modello Rendicontazione Mensile Distribuzione per Conto di Farmaci e Servizi per distribuzione Farmaci **MRM - PHT**

Fornitura di Farmaci / e Servizi per Farmaci

Esercizio _____ **Mese di Riferimento _____**

Lotto CIG	Azienda	Giacenza ad inizio esercizio		Ordini effettuati da inizio anno		Bolle di consegna registrate		Consumi da registro di scarico		Non utilizzabili (Scaduti)		Fatture registrate da inizio anno	Mandati quietanzati da inizio anno	Mandati quietanzati nel mese di riferimento
		Pz.	Val. in €	Pz.	Val. in €	Pz.	Val. in €	Pz.	Val. in €	Pz.	Val. in €	Val. in €	Val. in €	Val. in €
Totale														

Pagina n. ____ di _____ mese di _____ anno _____

L'Alta Professionalità
Antonia Marra

_____

Il Dirigente dell'Ufficio
Antonio Mario Lerario

_____

Il Dirigente del Servizio
Mario Aulenta

_____

R E G I O N E P U G L I A

ALLEGATO 2 – Modello Rendicontazione Finanziaria Distribuzione per Conto di Farmaci e Servizi per distribuzione Farmaci **MRF- PHT**

Fornitura di Farmaci / e Servizi per Farmaci

Esercizio _____ **Mese di Riferimento** **_____**

Codifica	Descrizione	Farmaci			Servizi		
1	Ammontare Complessivo quantificato da DIEF 2010 (DGR 2866/2010) – PHT Regione Puglia	€ 125.000.000,00			€ 4.500.000,00		
2	Ammontare Complessivo quantificato da DIEF 2011 – PHT Regione Puglia						
A	Anticipo in conto liquidità 20 % delle somme programmate con DIEF 2010 (1)	€ 25.000.000,00			€ 900.000,00		
B	Mandati quietanzati ARES PHT emessi da inizio anno						
C	Dichiarazione di Spesa ARES (Somma certificazioni mensili modello MRM)						
D	Trasferimenti regionali (80% rispetto a dichiarazioni mensili di spesa "C")						
E	Interessi maturati su Conto Corrente ARES dedicato come da estratto conto alla data del__/__/____						
F	Restituzioni interessi maturati su Conto Corrente (mandati a favore Regione Puglia)						
G	Situazione di cassa alla data del____/____/_____ (A-B+D)						
H	Conguaglio di fine periodo (2- A-D)						
I	Tempi effettivi di pagamento dei fornitori PHT in giorni (minimo/medio/massimo)	**Min.**	**Med.**	**Max.**	**Min.**	**Med.**	**Max**

Pagina n. ____ di _____ mese di _____ anno _____

L'Alta Professionalità
Antonia Marra

_____

Il Dirigente dell'Ufficio
Antonio Mario Lerario

_____

Il Dirigente del Servizio
Mario Aulenta

_____

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 giugno 2011, n. 1368

P.O. FSE Puglia 2007-2013 "Asse II - Occupabilità" (categoria di spesa 65). Potenziamento dei servizi già effettuati presso i centri per l'impiego mediante l'utilizzo del personale degli Enti della Formazione Professionale. DD.GG.RR. nn. 136 del 31/1/2011 e 563 del 24/3/2011. Ulteriore proroga dei termini.

L'Assessore al Welfare, dr.ssa Elena Gentile, assente l'Assessore alla Formazione Professionale, dr.ssa Alba Sasso, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente ufficio e confermata dai Dirigenti del Servizio Politiche per il Lavoro e del Servizio Formazione Professionale nonché Autorità di Gestione del P.O. FSE 2007/2013, riferisce quanto segue:

- la G.R. con deliberazione n. 136 del 31/1/2011 ha:
  1. disposto, in deroga all'art. 4 dell'Atto d'Intesa approvato con deliberazione di G.R. n. 23 del 20/1/2009, la liquidazione a favore delle Province pugliesi delle mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2011, sempre nella misura del 95% del finanziamento spettante;
  2. subordinato la liquidazione della restante somma all'acquisizione, da parte del Servizio Politiche per il Lavoro, dei provvedimenti definitivi in esito all'attività di verifica e controllo delle attività realizzate del P.O.R. Puglia 2000/2006 e P.O. FSE 2007/2013, di competenza dell'ufficio Monitoraggio, Vigilanza e Controllo del Servizio F.P.;
  3. autorizzato l'Autorità di Gestione del P.O. FSE 2007/2013 -nel caso dovessero essere confermati, dal competente ufficio Monitoraggio, Vigilanza e Controllo, tagli alla certificazione di spesa prodotta dalle Amministrazioni Provinciali per le attività realizzate e oggetto delle verifiche di che trattasi -a fornire apposite disposizioni, al Servizio Politiche per il Lavoro, indicando i termini e le modalità di recupero delle spese non riconosciute;
- con successivo atto n. 563 del 24/3/2011 ha prorogato i termini di ulteriori 3 mesi, sempre nel rispetto di quanto prescritto ai precedenti punti 2) e 3) del presente provvedimento.

Considerato che è in corso di adozione, da parte dell'Organo Regionale, il provvedimento di approvazione delle "Linee guida per le Azioni di potenziamento dei servizi per il lavoro, in particolare con il sostegno all'attività dei centri per l'Impiego".

Si rende necessario, sempre in deroga a quanto disposto dall'art. 4 dell'Atto d'Intesa approvato con deliberazione di G.R. n. 23 del 20/1/2009, in attesa della stipula dei nuovi accordi tra Regione Puglia e Province Pugliesi e al fine di non creare disagi ai lavoratori provenienti dagli Enti di Formazione convenzionati con le Province, prorogare ulteriormente i termini previsti dalla succitata D.G.R. n. 563/2011 al 31/12/2011, liquidando a favore delle Province pugliesi le mensilità relative al secondo semestre 2011, sempre nella misura del 95% del finanziamento spettante, fermo restando quanto già previsto ai precedenti punti 2 e 3 della più volte richiamata D.G.R. n. 136/2011.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/01 E SUCC. MODIF. ED INTEGRAZ.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, su proposta dei Dirigenti del Servizio Formazione Professionale e del Servizio Politiche per il Lavoro, sulla base delle dichiarazioni rese e in calce sottoscritte dagli stessi con il quale tra l'altro attestano che il presente provvedimento e di competenza della G.R. - ai sensi dell'art. 4, 4 comma lett. K) della L.R. 7/97 e dalla deliberazione di G.R. n. 3261/98 - propongono alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA REGIONALE

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore relatore;

vista la dichiarazione posta in calce dai Dirigenti del Servizio Formazione Professionale e del Servizio Politiche per il Lavoro;

a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di prendere atto di quanto indicato in premessa e che qui si intende integralmente riportato;

- di disporre - in deroga all'art. 4 dell'Atto d'Intesa approvato con deliberazione di G.R. n. 23 del 20/1/2009, in attesa che ne vengano stipulati i nuovi tra Regione Puglia e le Province Pugliesi e al fine di non creare disagi ai lavoratori provenienti dagli Enti di Formazione convenzionati con le Province - la proroga dei termini, previsti dalla succitata D.G.R. n. 563/2011, al 31/12/2011, liquidando a favore delle Province pugliesi le mensilità relative al secondo semestre 2011, sempre nella misura del 95% del finanziamento spettante, fermo restando quanto già previsto ai precedenti punti 2 e 3 della più volte richiamata D.G.R. n. 136/2011;

- di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

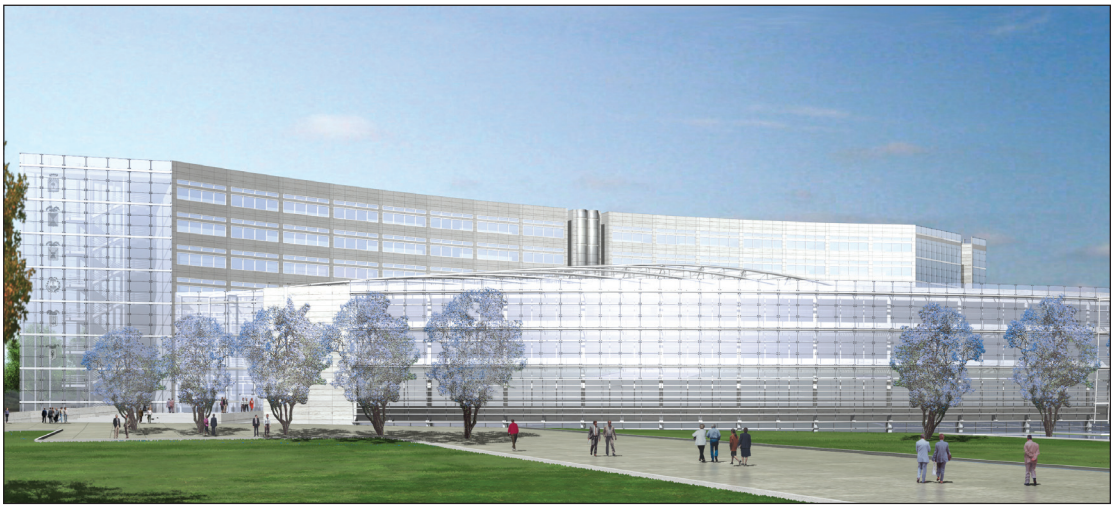

Progetto nuova sede Consiglio Regionale

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REGIONE PUGLIA

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari
Tel. 0805406317 - 6372 / fax 0805406379
Abbonamenti: 0805406376
Sito internet: http://www.regione.puglia.it
e-mail: burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Antonio Dell'Era**

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974
S.T.E.S. s.r.l. - 85100 Potenza